

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**RICORSO**

Nell'interesse dei Dott.ri

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
DI SEGNI	CHIARA	DSGCHR80R41H501X
FAGIOLI	LUCA	FGLLCU69P15H501Q
MUNGO	TERESA	MNGTRS64P63D049Z
MARINACCIO	MARCO VALENTINO	MRNMCV83B17D643G
LINCA	NUSA DIDONA	LNCNDD79R71Z129E
ECONOMOU	ANASTASIA ILIANA	CNMTS80T56Z115R
RENZI	OLMO	RNZLMO84P23L833G
DEDOVA	KSENIA	DDVKS82C57Z154M
FERRARO	FRANCESCO	FRRFNC85P25B963M
MAZZA	ROSA	MZZRSO82B49C352S
KOLTSOVA	ELENA	KLTLNE75A51Z154Z
PALMA	DANIELA	PLMDNL66H47G086W
LIN	XIAOWEI	LNIXWI82S59Z210Y
MARIN TORRES	LORENA JUDITH	MRNLNJ78C67Z604P
MASCARETTI	SARA	MSCSRA86S43A345J
BASSANI	MARCELLA	BSSMCL81E59H703O
DI FIORE	ANTONIO MASSIMO	DFRNNM82M10A662C
PICHINI	LAURA	PCHLRA78R69E958U
NOZZOLILLO	NICOLETTA	NZZNLT82P61B963N
GUSMAROLI	SVEVA	GSMSVV81B53A859V
RAPISARDA	GIUSI MARIA RITA	RPSGMR77P65C351G
MUSCELLA	ROBERTO	MSCRRT83A11H501Z
MANCA	ROBERTA	MNCRRT85H58C978M
HITO	ERMIONA	HTIRMN76R45Z100V
MANCA	ROBERTA	MNCMRRT85H58C978M
CERNOGAL- SAULEAC	NATALIA	CRNNTL77A61Z140L
CAPPELLI	LUCA	CPPLCU68D24M082W
YUN	STEPHANIE JIN GYUNG	YNUSPH86S46Z213T
CASILE	DOMENICA	CSLDMC74B63A065C
CONTOLI	MARGHERITA	CNTMGH82E58C265Q
TUZI	ARIANNA	TZURNN82M51H501N
SCHETTINO	RITA	SCHRTI55E62F924P
SANTORO	MARTINA	SNTMTN79A42C136E
SALOMONE	MARCO	SLMMRC85C04A024J
PATACCHIOLA	PATRIZIA	PTCPRZ87A57H282T
CARNÌ	PAOLA	CRNPLA85C44C858S
DELOGU	PAMELA	DLGPML81C70I452H
STRATI	FRANCESCO	STRFNC82B16H224W

DE MATTEIS	CECILIA	DMTCCL85B55H501J
CORBIANCO	ANNA MARIA	CRBNMR77P57Z614N
ZIPPO	GIORGIO	ZPPGRG83M25G751O
DI PLACIDO	MARIAROSARIA	DPLMRS78P56A509Q
SACCANI	SARA	SCCSRA87L46H223L
PULLANO	ROSALBERTA	PLLRLB88T49C352V
OLIVIERI	ALESSANDRA	LVRLSN84T51H294L
STILLITANO	DOMENICO MARCO	STLDNC83L19H224B
LINCIANO	FRANCESCA	LNCFNC88A50D508O
RINALDI	MILENA	RNLMLN76P69D086E
MOSTARDA	ALESSANDRO	MSTLSN78S20H501Q
GRILLO	VALENTINA	GRLVNT86B59B963A
BALZANO	ALESSANDRO	BLZLSN83H27L483H
MELE	SILVIA	MLESLV87B61H501D
CARPITA	IRENE	CRPRNI86B53G702F
BACHMAN	OLENA	BCHLNO72A54Z138P
LORIA	GIUSEPPE	LROGPP80H15D086D
CAPECE	ROBERTO	CPCRRT85C23L109J
SCOTTO DI FREGA	MARIA TERESA	SCTMTR80R52F839A
ANICHINI	SILVIA	NCHSLV85S52H501S
BONANNO	DAVIDE	BNNDVD79D15G273R
ABATE	RAFFAELA	BTARFL86S45F912R
PENSATO	ROSITA	PNSRST89H55F839F
MARRA	PAOLO MARIA	MRRPMR85A08H919F
ZULIAN	ELENA	ZLNLNE79E69G224R
BASTA	ANTONIETTA	BSTNNT82L64D643X
MAZZEO	GIROLAMO	MZZGLM84A08H501V
CUNSOLO	TIZIANA	CNSTZN83H56Z112T
SCARDICCHIO	MADDALENA MARIA	SCRMDL82E70A662M
ORKABI	RINA	RKBRNI82T70Z226X
RUSSO	CARLO	RSSCRL86S17B963T
MONACO	MARIA CARMELA	MNCMCR78P48D086S
COLLI	MATTIA	CLLMTT86D12F952J
FEROCE	GIUSEPPE	FRCGPP78L03F839N
MASTRANGELO	OLGA	MSTLGO77M52H501G
ELIA	CARMEN	LEICMN87B59A783O
ZUMPARNO	ANGELA	ZMPNGL86P57F839T
VALERIO	SERENA	VLRSRN83C50F839T
CHALASZCZYK	AGNIESZKA JOANNA	CHLGSZ85L42Z127K
SIEPE	GIAMBATTISTA	SPIGBT83T03G786E
TETI	ANGELA	TTENGL86H45F537W
CAFARO	MICHELE	CFRMHL82S12C619G
SCORDAMAGLIA	MARIA ROSA	SCRMRS84H60F537M
ZUCCAROTTO	DIANA	ZCCDNI84E47B157H
PAZZINI	FRANCESCO	PZZFNC82S15C573Y
LA MANNA	VIVIANA	LMNVVN87E43F839S

MADRIGALE	ALESSANDRA	MDRLSN73H52B354E
PALMISANO	BARBARA	PLMBBR78S48E986C
COMUZZO	GIULIA	CMZGLI87D55L483O
MELETANI	TANIA	MLTTNA86M53D451Y
CABRINI	GIORGIO TOMMY BRUNO	CBRGGT86P27D150G
FERRO	CRISTINA	FRRCST78H56D969C
RADOGNA	MAURIZIO	RDGMRZ86T13D643R
COSTA	FEDERICO	CSTFRC79H17C514I
RAFFO	LORENZO	RFFLNZ85S19F023Z
KOSTAJ	NADA	KSTNDA83H53Z100B
MATTIOLI	MARCO	MTTMRC83D06I462P
CALLONI	ALBERTO	CLLLRT85M07F205K
REVELLI	PAOLA	RVLPLA85C65L219I
STEFANINI	SARA	STFSRA85L64D773R
CONTU	EMANUELE	CNTMNL85P26D653T
D'AURIA	DIVINA	DRADVN87B61E791J
CHIRICO	DEBORA	CHRDBR79H61L628G
RIEFOLI	ANTONELLA	RFLNNL85T70D643G
HAGHI	AMIRHOSSEIN	HGHMHS85E23Z224O
MANETTA	MATTIA	MNTMTT84L30B157O
NOVIELLO	CHIARA	NVLCHR86L41A893T
GRAZIANI	VITTORIA	GRZVTR87B63B715W
DI IORIO	ROBERTO	DRIRRT86E25B519Q
SORRENTINO	CRISTINA	SRRCST86P43F912L
PORCO	ELVIRA	PRCLVR86C66H490K
GRECO	CHIARA	GRCCHR78E67F842H
PIRO	EVA	PRIVEA88S66A944H
STACCINI	GIULIA	STCGLI84S58C309N
BARBATO	ROSSELLA	BRBRSL87B62B715W
CURTI	EMANUELA	CRTMNL81B67H501M
FERRARIS	ERIKA	FRRRKE83C58L219U
LOMBARDI	MICHELA	LMBMHL86T60E885Q
TODESCA	PAOLA	TDSPLA88R58F257J
CAFORIO	VALENSIA	CFRVNS87L58Z110C
DRIDI	DHOUHA	DRDDHH82P65Z352N
BAIONI	ANDREA	BNANDR85E12G479D
GASBARRI	ALESSIA	GSBLSS84L70L719D
MONACO	MARINA	MNCMRN87A57E335P
PIZZUTO	PASQUALE	PZZPQL86E07C352X
ANIMA	GABRIELLA GLORIA	NMAGRL87T42B428I
CIVICA	MARIA	CVCMRA84E63H501M
FUMO	CATERINA	FMUCRN88R60H501W
ROBERTO	ALESSANDRO	RBRLSN82T05F839T
ZAPPOLI THYRION	FRANCESCO	ZPPFNC84L26D612G
CASSETTI	DARIO	CSSDRA86S11D711B

AL SABSABY	RANIM	LSBRNM83H26Z229Y
PASCOTTO	ARDUINO	PSCRDN87B22F839O
FERRANTI CALDERONI	ENRICO	FRRNRC88T06C573Q
LEGGIERI	CONCETTA LUANA	LGGCCT86C41H926A
GUIDOTTI	JACOPO MARIA	GDTJPM82E27A944J
DE MASI	FRANCESCO	DMSFNC84E27F839B
GIOVANARDI	GIULIA	GVNGLI84M65G479V
BERTOCCHI	SERENA	BRTSRN88P69A794G
FALCONE	VERONICA	FLCVNC87S56A944I
KOROVESHI	KRISELDA	KRVKSL83L47Z100F
MARTORANA	VALERIA	MRTVLR84P49H163G
NIEDDU	EMANUELA FRANCESCA	NDDMLF81A58I452T
CIRELLA	EUNICE MARIE PIA	CRLNMR85E65H926P
PULCINELLI	FRANCESCA MARIA	PLCFNC87E65H501Q
SCHIAVON	SARA	SCHSRA80L45A271F
CARTA	ANTONIA	CRTNTN85C62B474M
NANNINI	SERENA	NNNSRN86L45D612G
NACLERIO	ASSUNTA	NCLSNT84L44C129S
DE SOCIO	RITA ILARIA	DSCRLR88R44D086N
MERONI	PAOLA	MRNPLA88E65F704E
FEDELI	MARIJA	FDLMRJ81H54Z149U
BALZANELLI	JOLANDA MARIA	BLZJND86E52A285G
DAVIÀ	FRANCESCA	DVAFNC88E64G224Z
PUGLIESE	PASQUALE	PGLPQL85C14E205C
ROVERE	GIUSEPPE	RVRGPP84D28C710D
AKKOUCHE	WASSIM	KKCW/SM86D05Z229F
NEUENDORF	ALEXANDER DIETRICH	NNDLND80C24D042S
MORAMARCO	ROBERTO	MRMRRT87C19C136O
DI GERONIMO	EMILIANA	DGRMLN86M54C096E
RAO	MARIA MONTAGNA	RAOMMN80R42F537G
SGARAMELLA	ANTONELLA	SGRNNL86A53D643H
SPINA	MARIA ROBERTA	SPNM RB88E62G482N
QUADRINI	LUCA	QDRLCU83R19A433U
PETRUNGARO	LIDIO	PTRLDI83L20D086I
RANIERI	ELISABETTA	RNRLBT85A62E243L
DISTASO	LUCIA	DSTLCU83E58D643D
CHIRRA	PASQUALE	CHRPQL85R12G203E
FERRARI	UMBERTO CLAUDIO	FRRMRT86B02Z404U
DEL PRETE	CHIARA	DLPCHR88L45L500A
PAGNANI	GIAMPIERO	PGNGPR88C26H501U
FINIGUERRA	DAVIDE	FNGDVD83P11A859Y
LAZZAROTTO	LORENZO	LZZL NZ87C25G224U
MIGLIETTA	LUANA	MGLLNU77L43E506U
CAPRIS	CRISTINA	CPRCST86S49D969S

MAURO	MELANIA	MRAMLN87L71E243S
VALENTE	MADDALENA	VLNMDL87R51H096M
PICARIELLO	VALENTINA	PCRVNT86B47A509X
SIREUS	ANDREA	SRSNDR87L21G113U
IANNONE	PIERGIORGIO	NNNPGR88A22H703K
BERTONCELLI	SARA	BRTSRA83C47A944J
PASCULLI	PASQUALE	PSCPQL84H03L109H
ROLLI	MARCO	RLLMRC86D05F257S
RONCHI	PAOLO ALESSANDRO	RNCPLS87P22D286A
MIELE	ANTONIO	MLINTN86E19D086P
GRADIA	CHIARA	GRDCHR86C52F537X
BERNARDESCHI	MARZIA	BRNMZR84C44G702V
BONGI	LUCA	BNGLCU85E07E463K
BELLANTONE	CHIARA	BLLCHR86L59H501W
FELIZIANI	ANDREA	FLZNDR81C30H501D
FRANCIA	ALESSANDRO	FRNLSN85D26D403X
PULCINELLI	GIULIA VALERIA	PLCGVL86L43H501C
CELI	FRANCESCO	CLEFNC78M05C352X
CACACE	CONCETTA	CCCCCT87H48I862M
AUTORINO	UMBERTO	TRNMRT86R28A509W
DE MARINIS	EMMA CLARA	DMRMCL84B63L425W
FESTA	ROSA MARIA	FSTRMR78D64G088W
ANGIONI	SERGIO	NGNSRG83P19B354R
INDELLICATI	ANTONIA MARIA	NDLNNM88S44A662U
PANNULLO	MARIO	PNNMRA87B23F839J
CARBONARO	ANNA RITA	CRBNRT86E61C351M
ROMA	GIONA	RMOGNI82H25A341Z
COLOMBRINO	CARMELA	CLMCML87C42H223W
PISANI	DAVIDE	PSNDVD83D10D086L
CARMINATI	SILVIO	CRMSLV80R07A794G
BOSCHERINI	CHIARA	BSCCHR87P43D612T
GULOTTA	ALESSANDRA	GLTLSN87M55D423D
DE ROBERTIS	DOMENICO	DRBDNC87T19A662H
DEL VECCHIO	LUCA	DLVLCU77E16A662J
BARTOLI	CRISTOPHER	BRTCST88S24G479B
MARIANELLI	ALESSIA	MRNLSS86A47G702P
BOVA	MATTEO	BVOMTT85H09A662J
QUARATO	DAVIDE	QRTDVD84H16A717O
GIALLOMBARDO	VINCENZO	GLLVCN86T03L112C
SELLITTO	CARMINE	SLLCMN88M29H703D
PAOLUCCI	ILARIA	PLCLRI85L68H282U
BUSSI	MATTEO	BSSMTT86L21H501W
SANTOSUOSSO	IRENE	SNTRNI85L63A944D
STALETTI	LEDA	STLLDE79M57F205Q
SAVINO	VALENTINA	SVNVNT85R57H926E
GIONA	ANNALISA	GNINLS87A70I838K

VERGANO	LUCA	VRGLCU87T17L219S
GIANSIRACUSA	CARMELO	GNSCML86T28I480B
TURCO	DARIO	TRCDRA86A20D708L
CHIARELLI	FEDERICO	CHRFRC82R06H501V
GENNARI	PAOLO	GNNPLA87E31C357G
BOMPIANI	ALESSANDRO	BMPLSN75L31H501W
AIUVALASIT	MARTINA	VLSMTN84B44D612C
INFANTE	TIZIANA	NFNTZN86S58E889F
COLLI	FRANCESCO	CLLFNC87R07F257A
FRANCESCO	SANTORO	SNTFNC85A25B774K
CIRIGLIANO	LORIS ROBERTO	CRGLSR85D05G786L
CIBIN	GIORGIA	CBNGRG88S41H620K
SALVO	MARCO LUIGI	SLVMCL86M13H501C
COPPOLA	FRANCESCA	CPPFNC76R45F839Q
CACCAMO	GIUSEPPE	CCCGPP87H20B428J
FABRO	FILIPPO	FBRFPP87C24D969I
IOVINELLA	DOMENICO	VNLDNC86C23H834Z
AMATURO	GIUSEPPE	MTRGPP85R14F839D
ACQUAVIVA	MARIO	CQVMRA86M01A509Y
ELMO	ESTER	LMESTR84T45D005P
TRUGLIA	ROCCO	TRGRCC88H05I872K
PAGINI	ANDREINA	PGNNRN87R58D086S
VERDANO	VITO FEDELE	VRDVFD86S16E986Q
PERONACE	GIUSEPPINA	PRNGPP85A43C352P
TINACCI	ELETTRA	TNCLTR88D56F656M
PONTECORVI	EMANUELE	PNTMNL86L19A515V
RUFFO	GABRIELE	RFFGRL89A02F839D
SACCHETTI	ORESTE	SCCRST75T18L120H
CABIDDU	EMANUELE	CBDMNL85R27B354Z
VULCANO	IGNAZIO	VLCGNZ88R09D086E
CURINI	YULIA	CRNYLU83S64Z139G
GABRIELE	FRANCESCA	GBRFNC84P65E340I
MAZZARELLA	ANTONELLA	MZZNNL83M49B963C
ORLANDI	FABRIZIO	RLNFRZ86T06H501V
ESPOSITO	MARILINA	SPSMLN80H62E791P
PICIOCCHI	BENEDETTA	PCCBDT87D49L407C
ROCCO	FEDERICA	RCCFRC88D56F839C
STIKO	ERMELINDA	STKRLN83H70Z100K
CAMPAGNOLA	CAROLINA	CMPCLN86P44C615H
PELLEGGRI	ANTONIO MAURIZIO	PLLNNM70L24A794A
GAGLIANO	DONATELLA	GGLDTL83B53L103B
PANTALONE	ANGELA	PNTNGL85E49H501R
COLANGELO	ANNA CLAUDIA	CLNNCL87M54G224P
COCCINO	DAVIDE	CCCDVD86S12F205Q
BONETTO GAMBROSIER	MATTEO	BNTMTT85L23H501Z

POMES	LEDA MARINA	PMSLMR87T51A662O
MANTO	OTTAVIA	MNTTTV83T56H501T
MELI	ANDREA	MLENDR86L25L419F
BAGLIONI	MARCO	BGLMRC86C28E715O
LANGELLA	NUNZIO ALBERTO	LNGNZL89B22H931P
FELLI	ANTONINA	FLLNNN87T59A345I
FODALE	MARIO	FDLMRA85E22D423X
ROCCAFORTE	SORAYA	RCCSRY83B65D612A
PIPPIONE	SARA	PPPSRA75E42L219V
PETRAFESA	CLARA	PTRCLR88D50A225J
FUMAGALLI	MATTEO	FMGMTT86R02E063L
CARDUCCIO	CRISTIAN	CRDCST81P17F830B
GARCOVICH	SIMONE	GRCSMN78B23H501K
CASALE	VALENTINA	CSLVNT84R42L219J
TARTAGLIA	CRISTINA	TRTCST88H49D862Y
MANUINI	NICOLO'	MNNNCL84R31A470B
DONATI	FRANCESCA	DNTFNC84H56G628H
BOSCHETTI	CIRO EMILIANO	BSCCML87L09G813I
ONETA	OLGA	NTOLGO87P57D142X
FILOMENO	LORENA	FLMLRN87A49F152L
SALVATORI	ADRIANO	SLVDRN82C05D643V
BONADIO	LAURA	BNDLRA80B62G888R
SORRENTINO	ALFONSO	SRRLNS87L20L259F
PETRUCCI	CARMINE	PTRCMN84R08G596A
NATALI	SIMONE	NTLSMN85T21C573F
CAMPANA	VINCENZO	CMPVCN87R25F152T
CIORRA	ANNALINDA	CRRNLN86A61D708B
BONISSONE	ALBERTO	BNSLRT86A15L304A
VIRGILI	MEDEA	VRGMDE86C61I726N
CORTELLESA	FABIANA	CRTFBN86D67H501Z
BIZZOCCHI	GIANLUCA	BZZGLC86C05H294D
GIORGI	FEDERICA	GRGFRC87T52H501C
MONSELLATO	RICCARDO	MNSRCR85P06E205Q
VISCONI	ANDREA	VSCNDR87R03I528Z
DALL'O'	FRANCESCA	DLLFNC83L60H501Y
BARGETTO	GABRIELE	BRGGRL82L08D969W
GUIDOTTI	MICHELE	GDTMHL84A02H501R
CIOFFI	GIUSEPPINA	CFFGPP86E70A783R
MORATELLO	FRANCESCO	MRTFNC81D09L781E
MURRU	IMMACOLATA	MRRMCL84D52B354D
BIAGIONI	SARA	BGNSRA85T67D575T
MELANI	TOMMASO	MLNTMS87D16D575H
MUSU	SIMONE	MSUSMN83S01G702H
GUASTAFIERRO	FRANCESCA	GSTFNC87C66I483C
GAETA	ROSARIA	GTARSR85R53C495C
MUSCIO	MARIA FRANCESCA	MSCMFR86R48F839F

AMATUCCI	CHIARA	MTCCHR82L60H501A
ROSATI	DENISE	RSTDNS85S52E456E
GERACE	EMANUELE	GRCMNL88H04H501X
BENVENUTO	RAFFAELLA	BNVRFL84L47F839E
CAMILLI	SILVIA	CMLSLV88C62H501X
COLUCCIA	ANNA CHIARA	CLCNCH86M43I549Q
DULLA	DENIS	DLLDNS87S09Z100S
MASTRONICOLA	GIORGIA	MSTGRG88A58I838P
MAGNANO	LUIGI	MGNLGU86R22I754N
BENNATO	ALESSANDRO	BNNLSN83B23G482Y
CASADEI GARDINI	VALENTINA	CSDVNT83E50A794G
ACETI	VALERIO	CTAVLR85E18H501K
CAPUTI	ANTONIO	CPTNTN73H05E506A
BAMBI	LUCIA	BMBLCU84P40D403O
PONTENANI	FEDERICA	PNTFRC87M52D575F
MASSETTI	DANIELE	MSSDNL86H22A271N
STRIGLIONI NE'TORI	GIANMARCO	STRGMR82L01H769A
VERSARI	GIANNI	VRSGNN86S23C573X
BONANNO	CHIARA	BNNCHR88E57L157E
ZIANTONI	ELEONORA	ZNTLNR85C62L182G
TRETYKOVA	KSENIYA	TRTKNY83P67Z255N
MATACENA	MARIANNA	MTCMNN84M69A512S
BONDI'	JESSICA	BNDJSC87B65I754X
DIAFERIA	DANIELA	DFRDNL87T69C983D
DE PAOLIS	GIULIO	DPLGLI83H19D862I
SUARDI	PAOLO	SRDPLA80H16B157A
BATOG	IGOR	BTGGRI72E09Z140F
ROSSI	GUGLIELMO	RSSGLL85P26C415Y
MICELLI	ELISABETTA	MCLLBT88E67E205F
FABOZZI	LORENZO	FBZLNZ88E15F839J
ORLANDI	GIULIA	RLNGLI88P61D548C
DI BIASE	MARTIN	DBSMTN86H26B985F
DI GREGORIO	SARA	DGRSRA87S44F205R
MASCIOLI	FEDERICO	MSCFRC83R01L103A
GIANSANTI	ANDREA	GNSNDR76M10D612O
DI DOMENICO	DANTE	DDMDNT81D03F839W
DI FRANCESCO	STEFANO	DFRSFN87T11F808S
CIANFRONE	DORA	CNFDRO85T64Z110G
VIGNOLI	FABRIZIO	VGNFRZ85T24C265T
IODICE	RAFFAELLA	DCIRFL88M56I234D
LABRUNA	MARIA	LBRMRA86L67A489T
GIARDINI	PIERO	GRDPRI86A30F205T
IAGNEMMA	ANNALISA	GNMMLS82M44A345B
SCATENA	BARBARA	SCTBBR87R54A515R
PACELLA	GIUSEPPINA	PCLGPP86M63F839H
STISSI	PLACIDO	STSPCD88A03B300G

SEPE	PIERANGELA	SPEPNG88L46F799X
DONIA	ANNA MARIA	DNONMR86P65E335X
FICO	VALERIA	FCIVLR88S55G795W
PELUSO	GIACOMO	PLSGCM85C25H501J
TELESCA	DONATO ALESSANDRO	TLSDTL84E20G942G
PETACCIA	DAMIANO	PTCDMN84T09G482R
NICCOLÒ	CANESTRI	CNSNCL84S05C573G
IANNONE	FRANCESCO	NNNFNC84M23G838V
GRANDINETTI	VLADIMIRO	GRNVDM86A28352C
POILLUCCI	GAETANO	PLLGTN86B16G878N
LI DESTRI	MARTA GRAZIA	LDSMTG88B52C351Y
RUGGIERI	MARTINA	RGGMTN86A57A269S
BONINI	DANIELE	BNNDNL87S28F712Y
SESE	ELENA	SSELNE84D49H926S
GIANAZZA	GIULIO ANTONIO	GNZGNT81T31B300M
CASALINI	LUCIA	CSLLCU87T67A944E
CARUSO	ANTONIA	CRSNTN87C44A509W
PARISI	SIMONA	PRSSMN87E52A489I
SARTI	ELENA	SRTLNE83S60H282O
ARCES	FRANCESCO	RCSFNC82M08E205Z
PIASTRA	ALICE	PSTLCA87R55H294D
GIORGIO	DARIO	GRGDRA87R10F839M
TOMMASI	ELEONORA	TMMLNR87S46L833H
DICARLO	VITTORIA	DCRVTR85P70D643D
CORBO	GIOVANNI	CRBGNN86H10F061N
RAGOSTA	ANDREA	RGSNDR85H12H834S
GROSSI	STEFANO	GRSSFN86T17F205M
CESTARI	MICHELE	CSTMHL78R16G793J
MOLNAR	PETER ISTVAN	MLNPRS71A16Z134G
DE CARIS	FRANCESCA	DCRFNC83L48L780A
BONINO	MARCO AUGUSTO	BNNMCG86S21L219D
ALBANESI	FEDERICA	LBNFRC82T61C573G
RAGLIONE	DARIO	RGLDRA84C16A515W
PERSANTI	JACOPO	PRSJCP85D17A944O
LATINI	VALENTINA	LTNVNT80H48D653K
VERTUCCIO	ANTONELLA	VRTNNL87C45G793Q
DEIANA	ENRICA	DNENRC86B68B354U
CARANDENTE	RAFFAELLA	CRNRFL87D56F839C
MARTINO	ALESSANDRO	MRTLSN84P30B963U
TODYRENUK	LYUDMYLA	TDYLDM84R51Z138Y
QUATRALE	CARMELA	QTRCML86A58A509S
MADDALENA	DOMENICO	MDDDNC88D09A662E
DI SETTE	ALESSANDRA MARINELLA	DSTLSN84P66B963B
DUCOLI	GIORGIO	DCLGRG87A02H501H
MAMELI	ALBERTO	MMLLRT88B10D969W

MASTROMATTEO	GIORGIO	MSTGRG87C01I158D
PROVERBIO	ANDREA	PRVNDR86P03B300H
MANGANO	SVEVA	MNGSVV86S58G273Z
FAORO	LUCA	FRALCU84D01C623T
MAGNANI	ANDREA	MGNNDR83P20H294J
IORIO	PAOLINO	RIOPLN85M16F924Y
FRADEANI	DARIO	FRDDRA87M24C615E
MARINO	MARIALUISA	MRNMLS86A67A662I
CAVALLO	ADRIANA ISABELLA	CVLDNS80S64C424J
BUSATO	GAIA	BSTGAI83L65A717X
CACACE	GIUSEPPE	CCCGPP86M20L259U
AMBROSI	SARA	MBRSRA81B59A123E
SORRENTINO	LORENA	SRRLRN88R47F257B
SANNIA	ELEONORA	SNNLNR86A69G113E
LOMBARDO	VALENTINA	LMBVNT86L66A851U
SOPPELSA	GIORGIA	SPPGRG87R48D530X
RELLA	ANTONIO CLAUDIO	RLLNNC87C23A662U
DE MEO	FILOMENA	DMEFMN85S52A509O
DALLAGIOVANNA	CHIARA	DLLCHR87E50G535E
TARABBIA	FILIPPO MARIA	TRBFPP79T30E801R
MOLINAROLI	ENRICO	MLNNRC87E07A944C
GUGLIELMINO	DANIELE	GGLDNL85C08L219P
POROKHNAVETS	KHRYSTYNA	PRKKRY87H56Z138S
REALE	PAOLA	RLEPLA85B50I234Y
GUARINI	VINCENZO	GRNVCN86P30D508C
IORIO	MARCO GIOVANNI	RIOMCG85H24F839U
AGOVINO	ANNARITA	GVNNRT84S51F839C
FASCILOLO	DAVID	FSCDVD86P10H282D
DELLA VALLE	MIRCO	DLLMRC85B28B715R
SABATINI	ILARIA	SBTLRI83A55L182
DE BERNARDI	RICCARDO ELIA	DBRRCR87T11B019Q
IPPOLITI	GIUSEPPNA	PPLGPP76A64L182F
DI STEFANO	GIOIA	DSTGIO87A61A564J
DARIVA	ADELAIDE	DRVDLD87H43G224Q
BARBARESI	UMBERTO	BRBMRT88T21A944D
OLOGHOLA	NOSAKHARE	LGHNBH86L18D612S
PERNA	MANLIO MARIA	PRNMLM88L02A024M
GRECUCCIO	CHIARA	GRCCHR80R44D851K
PALADINI	ERIKA	PLDRKE88P62I723X
BARATTO	FRANCESCO	BRTFNC82M29G702S
SPINA	STEFANIA	SPNSFN88R53B519S
ROLI	ISABELLA	RLOSLI87M59F257J
LAZIC	SUZANA	LZCSZN83R50Z158R
ARMAO	FRANCESCA TEODORA	RMAFNC86P65F205O
MAHNIC	MINA	MHNMMI86H53L424O

SARNELLI	ANGELO	SRNNGI79D18H703Q
PAGLIARINI	ELISA	PGLLSE86H59D548R
PASINI	VALERIO	PSNVLR88P03A246O
DI QUILIO	FRANCESCA	DQLFNC84S41C632O
PATRONE	RENATO	PTRRNT86L26F839Y
DZIUBAK	MICHAL	DZBMHL85B18Z127E
MUSA	NICOLA	MSUNCL85M07D508T
CAPPONI	ROMEO	CPPRMO85R22I138L
LAURITA LONGO	VALENTINA	LRTVNT88P42H501Y
GARGANO	GIUSEPPE	GRGGPP87D07I317Y
PACCIANI	MARA	PCCMRA85E42L117X
ROSSANESE	MARTA	RSSMRT85B45H823X
CRICCA	DANIELE	CRCDNL83R23E730V
FERRARI	FABIO GIULIANO	FRRFGL86B08F205G
LEO	MARIA ELEONORA	LEOMLN83C56L049C
COSTANZO	GIOVANNA	CSTGNN88A53F839I
DE MAIO	VINCENZO	DMEVCN87D11B715D
CRETESE	ANDREA	CRTNDR84C25L483V
DE CRISTO	CLAUDIA	DCRCLD86S70H501N
MARIANO	BARBARA	MRNBBR85T53F284U
VOLPI	SARA	VLPSRA87S42A944B
BAHJA	HASSAN	BHJHSN88M18Z229W
TOTO	FRANCESCA	TTOFNC89B48D643V
DE VITA	GIUSEPPE	DVTGPP88E13A091Q
FRECCIA	ROCCO	FRCRCC77M30D005S
DI STASO	FEDERICO	DSTFRC87R03H501L
FASANELLA	CARLA	FSNCRL85L67C136N
DE SANZO	ELISABETTA	DSNLBT87B53L219V
VARANO	NICOLA	VRNNCL83L01C352R
SIRIGNANO	EMANUELE	SRGMNL86S18F839K
ORAZZINI	CHIARA	RZZCHR88P55C415J
DI FILIPPO	MICHELE	DFLMHL85R03H703W
CARDONI	GAIA	CRDGA188A48D969Q
GIRAU	MARIANO	GRIMRN87M08B354N
FERRILLO	MARIA GRAZIA	FRRMGR87L53F839Q
MOZZO	ELEONORA	MZZLNR83E68B157L
GANI	ANDREA	GNINDR88A16L219K
MAIELLO	MARCO	MLLMRC87S12F839R
MELUZIO	MARIA CONCETTA	MLZMCN87B68A509L
GAMBIRASIO	GIOVANNI	GMBGNN84C04A794I
SCINTU	GIOVANNA	SCNGNN83A53E004S
TEZZOT	GIORGIA	TZZGRG82A49E473A
CABONI	MAURIZIO	CBNMRZ86R04B354F
DAJA	JULIAN	DJAJLN84H19Z100B
PAVAN	DAVIDE	PVNDVD88B17A471R
LEO	ANNA	LEONNA89R56D643H

CORSINI	CATERINA	CRSCRN87T64D575S
DOMINONI	MATTIA	DMNMTT88C12D142E
DE MARCO	ESTER	DMRSTR88A42I854Y
DOVA	LAURA	DVOLRA85E63D969Z
DI MARCO	MARCO	DMRMRC88E26F205V
ORLANDINI	ANNA	RLNNNA87A65B157L
DANIELIS	MARTINA	DNLMTN87B63L483H
GALLOZZI	FRANCESCO	GLLFNC86T07G812O
CAPILUPPI	DAVIDE	CPLDVD88H08H223U
BRUTTINI	CARLO	BRTCRL85S29F205E
IEROPOLI	GIANDAVIDE	RPLGDV87D25L219R
GALIANO	VALENTINA	GLNVNT85C56H700Y
RUSSO	IRIS SHARI	RSSRSH82E47F205S
PANNUTO	LUCIA	PNNLCU88E70G999R
GIACUZZO	CLARICE	GCZCRC88M71M089Q
BUONGIORNO	PASQUALE	BNGPQL85L21A509U
CASCARANO	ILARIA	CSCLRI85T44A048A
TESTA	ILARIA	TSTLRI85L58E379I
FRANCESCUTTI	LORENA	FRNLRN88M69I403W
PIROLA	SERGIO	PRLSRG82R11F205F
TOT	EMA	TTOMEA87H68Z118W
MARKO	TEDI	MRKTDE87T12Z100J
RIGAMONTI	NICOLA	RGMNCL84H11D918Q
CAPPELLINI	GIULIA	CPPGLI86T56D612U
DI GIACOMO	CIRO	DGCCRI88H17F839Q
ZINI	STEFANIA	ZNISFN85P58L424Z
PETRUCCI	VERONICA	PTRVNC88L41H501Y
LAMONICA	LUCA	LMNLCU76B05C352X
GAITO	MARCO	GTAMRC86M04H703K
GRESTI	GIACOMO	GRSGCM87C19E388C
NENCINI	GIULIA	NNCGLI87M58D575E
CUCCHI	FEDERICA	CCCFRC87B64C573T
MAZZEO	GIROLOMINA	MZZGLM87T41F205Z
BACCI	TOMMASO	BCCTMS87B09D403Y
DISTANTE	PIETRO	DSTPTR88R30D761U
SAPIGNI	CLAUDIA	SPGCLD87S69C573P
MANGIA	ANTONGIULIO	MNGNNG88A16E506F
MARRONE	SABINO	MRRSBN87A29A285U
PADOVANO	FEDERICA	PDVFRC82M52D883N
ROMITO	MARIA RAFFAELLA	RMTMRF89A64I608P
BERTOLDO	VALENTINA	BRTVNT86H64I531Q
DELLA CORTE	ALFONSO	DLLLNS86E20A717N
BRUNI	GIORGIO	BRNGRG85T17H501D
VELOTTI	NUNZIO	VLNNZ87A17F839E
TRAVAGLINI	FRANCESCO	TRVFNC83D26L219W
CONTI	ANDREA	CNTNDR87A06D969G

ROCCETTI	VALERIA	RCCVLR87A50A271Y
BRONCO	ILARIA	BRNLRI87E69H501Q
LAMBERTI	DANIELA	LMBDNL89A47F839S
PONZO	IDA	PNZDIA85A49G793U
FILIPPELLI	MARIAELENA	FLPMLN88A58F839A
CARDAROLA	ALESSIA	CRDLSS86E64H501J
STEFANELLI	ETTORE	STFTTR86M07F912E
ROSSI	FLAVIA	RSSFLV89A57H501J
ARENA	ANTONIO	RNANTN84L25A509I
COCHETTI	ANDREA	CCHNDR88C11D612O
URSO	MARIO	RSUMRA84D07C351T
BALESTRIERI	MARCO	BLSMRC85B23I712F
PAOLETTA	MARCO	PLTMRC87T12F839O
GASCO	LORENZO	GSCLNZ88S06B885H
D'ALESSANDRO	ANNA	DLSNNA88L70C129X
GAMBACORTA	VALERIA	GMBVLR86E58A662X
ROMANZI	ANDREA	RMNNDR87M18H501F
BENDINELLI	ANNA	BNDNNA86A52C933S
STEFANINI	GIANNI	STFGNN87D27G843P
TOMMASO	BELLO	BLLTMS88H28L388Y
BOLLETTA	ALBERTO	BLLLRT89A29C469N
BADIA	STEFANO	BDASFN85C22H501A
ROSSI	ANTONIO	RSSNTN88M18C352G
ROCA	ELENA	RCOLNE88S42B157X
SODA	MAURO	SDOMRA88L20F839Y
VIGNINI	LIVIA	VGNLVI88B56A564K
SILECCHIA	GIOVANNI	SLCGNN85E18D643T
SPINELLI	STEFANO	SPNSFN86A30A662R
CUBISINO	ROSSELLA	CBSRSL87E48B428R
TRIGONA	CRISTINA	TRGCST77E53D960Z
CIACCIO	SALVATORE	CCCSUT85L10I533Q
QUARTUCCIO	EMANUELE	QRTMNL83L08G273U
DE MARCO	PAOLINO	DMRPLN88S05F830U
PATTI	NICOLA GESUALDO	PTTNLG77S14A089F
BONURA	DANILA	BNRDNL76A53F158Q
LO FARO	CARMELO	LFRCML89M13C351M
PICARELLA	ALESSANDRO	PCRLSN81S23F158P
SERGI	MAURO	SRGMRA82E01F158T
COLLETTI	ROBERTO	CLLRRT86E12F158D
FERLISI	ANGELO	FRLNGL76H05A089A
SAPUPPO	IRENA MARIA	SPPRMR88C67C351V
LOMBARDI	MICHELA	LMBMHL86T60E885Q
CRAPIO	DANILO MARIA	CRPDLM85P13C351P
GUARNACCIA	FEDERICA	GRNFRC81S65A944W
GENCARELLI	JESSICA	GNCJSC88B42D086P
DOTTORE	ALESSIA	DTTLSS84T61F158X

LUPPINO	JOSEPHINE	LPPJPH88H45H224V
TROPEANO	SIMONA	TRPSMN87B56D976T
CERNIGLIA	FEDERICA	CRNFRC86L66G273C
GIALLOMBARDO	VINCENZO	GLLVCN86T03L112C
BATTIPAGLIA	MICHELE	BTTMHL85M22F912Y
CAGLIOTI	CLAUDIA	CGLCLD86B45C352H
MERCURIO	SIMONA	MRCSMN89C49E041A
BUDA	EMANUELE	BDUMNL84C02F158U
CARBONE	NUVOLETTA	CRBNLT87M45F839L
CASTORINA	GABRIELE ANGELO	CSTGRL86P11C351B
MASTROVITI	MARIADA	MSTM RD88B53L109O
LEVI	STEFANIA	LVESFN88C55C351M
SIBILLO	MARIA RAFFAELLA	SBLMRF87R58B963F
CRUCIANI	MARIA SERENA	CRCMSR85B54D542B
BONETTO	JACOPO	BNTJCP88P08B563C
SAPIA	ALFREDO	SPALRD87E26C349G
LOMBARDO	ROCCO	LMBRCC83P28A470Z
MURABITO	GIANLUCA	MRBGLC79C01E473B
GIORDANELLA	SALVATORE	GRDSVT80M02F258G
NUCERA	TIZIANA GIUSEPPINA TERESA	NCRTNG74R41B429L
DI PASQUALE	GIUSEPPE	DPSGPP81D26H163S
POLICASTRO	GREGORIO	PLCGGR79E27G793U
TEODORO	MICHELE	TDRMHL87T21I754Q
VICARI	FRANCESCA	VCRFNC80L58I356Z
BELLANOVA	MARIO RENE'	BLLMRN85R14Z509T
TALLARITA	GIUSEPPE	TLLGPP80E03D960P
LA PORTA	ROSSANA	LPRRSN87C50A089G

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. NTMHL76T24H501F), Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e Umberto Cantelli (C.F. CNTMRT51B23H501K) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica info@avvocatomichelebonetti.it o pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, avvsantidelia@cnfpec.it, avvumbertocantelli@puntopec.it, elettivamente domiciliati presso lo Studio Michele Bonetti Avvocato & Partners sito a Roma in via San Tommaso D'Aquino, n. 47

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- il **CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO** (P.I. 00502591209), in persona del legale rappresentante *p.t.*,

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, in persona del rettore *pro tempore*,

LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, in persona del rettore *pro tempore*,

LIBERA UNIVERSITÀ “VITA SALUTE SAN RAFFAELE” DI MILANO, in persona del rettore *pro tempore*,

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, in persona del rettore *pro tempore*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, in persona del rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, in persona del rettore *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

PER L’ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- del D.M. 30 giugno 2014, n. 105 ove interpretato nel senso che non vi sia un obbligo di gradazione delle Scuole prescelte;
- del bando di concorso di cui al DM MIUR 8 agosto 2014 n. 612 e dei DM MIUR 23 luglio

2014, n. 584 e 29 agosto 2014, n. 712 per i motivi in atti e anche ove interpretato nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le “specifiche graduatorie di Scuola” in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la “prima” delle opzioni prescelte;

- del bando di concorso D.M. 8 agosto 2014, n. 612 nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva delle Scuole di specializzazione prescelte così da poter graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole, così consentendo di non decadere dalle “specifiche graduatorie di Scuola” indicate dal candidato in via prioritaria rispetto ad altre;
- della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in data 5.11.2014 per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione di Medicina a.a. 2013-2014 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità di scorrimento e assegnazione posti;
- del verbale di nomina della Commissione del 2 settembre 2014;
- del verbale della Commissione del 3 novembre 2014 e del verbale “primitivo di assegnazione dei c.d. SSD”;
- della nota Miur 3.11.2014 n. 1351 e degli atti ivi menzionati e richiamati e della nota Miur 3.11.2014 n. 1355;
- del verbale della Commissione del 4 novembre 2014;
- del verbale redatto presso il Miur in data 5 novembre 2014 anche a seguito della richiesta di correzione non effettuata dal Miur;
- di tutti i verbali delle prove e dei verbali contenenti le irregolarità che si citeranno di seguito nel ricorso;
- della nota del MIUR prot. n. 1898 del 19 dicembre 2014 e dell’allegata nota inviata a tutte le commissioni di vigilanza durante lo svolgimento delle prove del 31 ottobre 2014.
- delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- dell’accordo tra il Governo e le Regioni concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nel triennio che va dal 2011 al 2014;
- dell’operato dell’amministrazione di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito internet del MIUR in data 1.11.2014;
- dell’operato dell’amministrazione di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito internet del MIUR in data 3.11.2014;
- del comportamento dell’amministrazione nella parte in cui ha rimodulato in via unilaterale le graduatorie di merito, secondo un ordine diverso da quello desumibile dai punteggi relativi alle prove effettivamente svolte dai candidati;
- degli sconosciuti provvedimenti, ove esistenti, con cui tutte tali determinazioni sono state assunte;
- dell’operato dell’amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standard di sicurezza e vigilanza;
- di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal MIUR, dal CINECA e da tutte le Commissioni all’uopo nominate dal MIUR per la gestione delle prove in sedi locali;
- degli atti e verbali relativi all’operato della Commissione Nazionale di cui al DM MIUR 23 luglio 2014 n. 584;
- dell’operato del MIUR, del CINECA e di ogni altro ente nella misura in cui abbia contribuito alla predisposizione delle domande e del questionario sottoposto ai partecipanti;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato;

NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in

atti e secondo l'ordine di preferenza della tabella depositata e di seguito indicata,

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

F A T T O

Un altro concorso pubblico è oggetto delle cronache e, nella fase di cui ci si occupa, della Giustizia Amministrativa. Una procedura a cui sono stati sottoposti gli aspiranti medici specializzandi, ovvero i dottori che intendono specializzarsi nelle varie scuole di cardiologia, dermatologia etc. mediante un concorso nazionale¹ che definirà le aspettative di oltre 12 mila soggetti già abilitati alla professione di medico chirurgo e che coinvolge diritti costituzionali, quali il diritto alla salute e il diritto alla formazione e al lavoro.

A far discutere, dopo la vicenda del plico di Bari, sono sempre i test di cui si è annunciata l'abolizione a far data dall'anno accademico 2016/2017, come comprova il comunicato del massimo organo del Ministero di Viale Kennedy del 14 dicembre 2014 secondo cui *"le vicende test d'ingresso l'episodio di domande invertite al concorso nazionale hanno mostrato chiaramente la debolezza del sistema per l'accesso alla professione medica". "Si tratta, è evidente, di una debolezza strutturale che riguarda tutta la filiera formativa dei futuri medici: dall'accesso al corso di studi all'ingresso in corsia"*².

Parte ricorrente vi ha partecipato per specialità dell'area chirurgica ed è collocata come segue:

Cognome	Prima scuola di preferenza	Ateneo di prima scelta	Punteggio Parte Generale Test	Punteggio di Area	Punteggio di Specialità	Punteggio Curriculum	Punteggio Complessivo	Posizione in Graduatoria
DI SEGNI	CHIRURGIA PLASTICA	TOR VERGATA	16,7	7,9	7	1,7	33,3	665
Fagioli	Psichiatria	università di studi di Roma "La Sapienza" (F-M/M-O)	12,8	11	5	1	29,8	1039
Mungo	Dermatologia e Venerologia	Roma Università del Sacro Cuore Cattolica	24,5	22,2	1,8	2,5	51	1077
Marinaccio	Pediatria	Foggia	18	14,4	9,6	5,5	47,5	2244
LINCA	RADIODIAGNOSTICA	PARMA	10,2	13,2	7,6	2,5	33,5	4129
ECONOMOU	CHIRURGIA PLASTICA	TORINO	33,2	21,5	12,8	2	6,5	502

¹ Il concorso pubblico oggetto di causa è stato **per la prima volta gestito a livello nazionale con una graduatoria unica** in perfetta simmetria rispetto al test di accesso a medicina; così è stato deciso dopo la rimessione alla Corte Costituzionale (vd. n. 3541/2012) del Consiglio di Stato che ha ravvisato dei profili di incostituzionalità delle graduatorie locali, ribadendo le dette censure nelle ordinanze n. 839/2014, n. 2086/2014, n. 2837/2014 (Sez. VI del detto Consiglio di Stato che ha disposto plurime ammissioni sovrannumerarie).

² Vd <http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/giannini-medicina-test-universita-b3b55291-165f-4353-9912-2b282a114c33.html#sthash.RBgkEapY.dpuf>

RENZI	Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica	SIENA	32,9	16,9	8,2	9	58,9	597
Dedova	Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica	Roma "La Sapienza"	32,3	32,3	7	2,7	54,4	621
FERRARO	CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTI VA ED ESTETICA	SUN	20,5	15,7	1,8	3,7	41,7	660
Mazza	Ginecologia	Catanzaro	18,40	20,20	5,60	2,50	46,70	2304
Koltsova	Chirurgia plastica,ricostruttiva ed estetica	Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia	21,9	15,6	4,2	1	42,7	657
PALMA	Ginecologia e Ostetricia	Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	24,5	9,2	2,4	1	37,1	2347
LIN	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	firenze	25,4	16,9	1,8	1	45,1	2315
MARIN TORRES	OFTALMOLOGIA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (F-M/M-O)	26,4	11,3	3,6	0	41,3	1336
Mascaretti	Ginecologia e ostetricia	L'Aquila	19,7	17	4,4	6	47,1	2300
BASSANI	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	NAPOLI FEDERICO II	23,2	17	5	3,2	48,4	2288
DI FIORE	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	BARI	21,5	12,4	9,6	0,4	43,9	1410
Pichini	Ginecologia e Ostetricia	Roma Tor Vergata	23,3	15,8	3,6	5,2	47,9	2291
nozzolillo	ginecologia ed ostetricia	sun	21,5	23,5	7	4	56	2155
Gusmaroli	Ginecologia ed Ostetricia	SASSARI	28	16,3	2,4	2,2	48,9	2278
RAPISARDA	ginecologia ed ostetricia	CATANIA	26,7	16,9	5,6	0,5	49,7	2263
MUSCELLA	OFTALMOLOGIA	CHIETI-PESCARA	17	14	12,2	4,1	47,4	1318
MANCA	ginecologia ed ostetricia	bari	23,8	17,3	5	4,7	50,8	2254
HITO	OFTALMOLOGIA	PADOVA	28,1	17,6	4,4	1	51,1	1300
MANCA	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	BARI	23,8	17,3	5	4,7	50,8	2254
CERNOGAL-SAULEAC	oftalmologia	torino	23,1	5,9	10,8	0,2	40	1341
CAPPELLI	OTORINOLARINGOIATRIA	ROMA LA SAPIENZA	23,2	13	10,2	1	47,4	1166
Yun	Chirurgia	Università degli	29,2	17,6	5	1	52,8	152

	maxillo facciale	Studi di Milano Bicocca						
CASILE	ORTOPEDIA E TRAUMATOL OGIA	CATANZARO	29,7	12,4	5,6	0,2	47,9	1397
Contoli	GINECOLOGI A E OSTETRICA	BOLOGNA	16,9	15,9	15,4	3,5	51,7	2236
tuzi	ginecologia e ostetricia	san raffaele- milano	27,3	14,6	2,4	6,5	50,8	2255
SCHETTINO	CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTI VA ED ESTETICA	SUN	27	9,5	4,2	5	45,7	648
SANTORO	GINECOLOGI A E OSTETRICA	CATTOLICA DEL SACRO CUORE, ROMA	32,7	23,5	2,4	1,4	60	2047
SALOMONE	GINECOLOGI A E OSTETRICA	SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI	27	11,4	7,6	2,2	48,2	2289
PATACCHIO LA	GINECOLOGI A	FEDERICO II	31	7,9	4,4	1,5	44,8	2321
carni	Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	università degli studi di roma "La Sapienza"	27,4	9,8	7,6	2,2	47	646
DELOGU	chirurgia plastica	la sapienza	20,6	13	9,4	7,2	50,2	636
Strati	Chirurgia Generale	Perugia	29	9,7	7,6	1	47,3	2448
De Matteis	Ginecologia ed ostetricia	Roma La Sapienza	24,5	14	7	6,2	51,7	2238
CORBIANCO	CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTI VA ED ESTETICA	LA SAPIENZA ROMA	27,1	10,5	9,6	1,2	48,4	644
zippo	Ortopedia e traumat	modena	30,5	15	7,6	0	53,1	1349
di placido	urologia	la sapienza	21,4	12,3	14,8	2,5	51	788
Saccani	Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica	Modena e Reggio Emilia	25,9	15,5	8,2	4,7	54,3	622
Pullano	Ginecologia e Ostetricia	Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" MILANO	33,4	13,3	3	2,7	52,4	2224
Olivieri	Ortopedia e traumatologia	Bologna	25,8	13,1	10,2	3,2	52,3	1355
Stillitano	CCHIRURGIA VASCOLARE	PADOVA	26,1	23,5	9,6	3,7	62,9	475
LINCIANO	GINECOLOGI A ED OSTETRICA	SIENA	24,3	23,1	12,2	2,9	62,5	1958
Rinaldi	ginecologia ostetricia	Firenze	27,2	11,6	6,8	5,7	51,3	2246

MOSTARDA	ORTOPEDIA	CHIETI - PESCARA	30,7	15,9	8,2	1,5	56,3	1317
Grillo	Ginecologia e ostetricia	Seconda Università degli Studi di NAPOLI	33,6	12	4,2	2,7	52,5	2223°
BALZANO	GINECOLOGI A ED OSTETRICIA	TRIESTE	30,4	15,7	7	3,9	57	2133
mele	ginecologia e ostetricia	firenze	31,8	21,4	4,8	5,2	63,2	1927
CARPITA	GINECOLOGI A OSTETRICIA	PISA	37,5	21,5	3	1,4	63,4	1918
BACHMAN	Ginecologia e ostetricia	Modena	28,4	13,4	9,6	4	55,4	2170
LORIA	OTORINOLAR INGOIATRIA	SUN	25	16,6	14,8	2,2	58,6	1105
capece	ginecologia ed ostetricia	università di Napoli "Federico II"	37,4	19,6	1,8	3	61,8	1981
SCOTTO DI FREGA	GINECOLOGI A ED OSTETRICIA	NAPOLI "FEDERICO II"	27,8	19,2	10,2	4,2	61,4	2003
ANICHINI	CHIRURGIA GENERALE	SAPIENZA	28,8	17,6	7	6,5	59,9	
bonanno	otorinolaringoi atria	università degli studi di Milano	31	21,5	9,6	1,7	63,8	1036
Abate	Otorinolaringoi atria	Università Cattolica del Sacro Cuore	28,2	12,6	12,2	1,9	54,9	1135
PENSATO	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	FEDERICO II NAPOLI	32,5	14,6	1	9	57,1	143
Marra	Ginecologia e Ostetricia	Roma Tor Vergata	33,8	22,2	1,8	7	64,8	1861
ZULIAN	GINECOLOGI A ED OSTETRICIA	PADOVA	32,2	19,6	7,6	2,9	62,3	1960
Basta	Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	Bari	28,6	8,4	12,2	2,2	51,4	631°
Mazzeo	Oftalmologia	SUN Napoli	27,9	11,1	12,2	2,9	54,1	1276
CUNSOLO	OTORINOLAR INGOIATRIA	CATANIA	26,6	11,4	12,2	4,2	54,4	1139
SCARDICCHI O	GINECOLOGI A OSTETRICIA	BARI	36	17,3	2,4	4,7	60,4	2034
ORKABI	CHIRURGIA GENERALE	SAPIENZA	36,8	22,2	4,4	2,2	65,6	2158
RUSSO	GINECOLOGI A ED OSTETRICIA	firenze	30,4	16,9	9,6	3,5	60,4	2033
Monaco	Ginecologia e Ostetricia	Genova	28,1	10,1	10,2	5,4	53,8	2199
COLLI	CHIRURGIA PLASTICA	SIENA	31,4	15,6	9,4	3	59,4	591
FEROCE	GINECOLOGI A ED OSTETRICIA	SUN	27,1	19,6	12,2	3	63,4	1919

Mastrangelo	oftalmologia	Roma "La Sapienza"	23,2	12	15,4	5,5	56,1	1258
ELIA	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	Università degli studi del Molise	33,1	23,5	7,6	3,4	67,6	1719
Zumpano	Ginecologia e Ostetricia	Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma	32,9	16	7	4,2	60,1	2043
VALERIO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	SAPIENZA	25,3	7,8	14,8	4	51,9	1361
Chalaszczyk	Urologia	Napoli "Federico II"	28,5	19,9	14,8	1	64,2	731
SIEPE	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	MODENA E REGGIO EMILIA	31,8	20,5	10,8	1,9	65	1852
Teti	Ginecologia ed Ostetricia	Catanzaro	35	16,2	4,4	5,2	60,8	2026
CAFARO	CHIRURGIA PLASTICA	BOLOGNA	31,8	19,6	9,6	3,2	64,2	558
SCORDAMAGLIA	CHIRURGIA GENERALE	ROMA LA SAPIENZA	32,3	20,9	9,6	2,7	65,5	2162
Zuccarotto	Chirurgia Generale	Parma	29,5	18,5	10,2	5	63,2	2230
Pazzini	Oftalmologia	Bologna	28,6	22,5	12,8	3,4	67,3	1083
La Manna	Ginecologia e ostetricia	Università degli Studi di Napoli "Federico II"	32	24,8	4,4	8,5	69,7	1623
Madrigale	Ginecologia e Ostetricia	Tor Vergata	27,1	20,9	15,4	2,5	65,9	1805
PALMISANO	CHIRURGIA PEDIATRICA	GENOVA	31	18,3	12,2	2	63,5	196
COMUZZO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	UDINE	34	19,8	8,8	2,4	65	1157
MELETANI	ginecologia e ostetricia	politecnica delle marche	31,1	23,1	8,8	5,4	68,4	1634
Cabrini	Otorinolaringoiatria	PADOVA	32,8	16,2	10,2	2,4	61,6	1068
ferro	oftalmologia	milano	35,5	11,3	7,6	2,4	56,8	1248
RADOGNA	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	PISA	25,7	15,7	17,4	2,4	61,2	1243
Costa	Ortopedia e Traumatologia	Ateneo di BARI	36,5	15,3	8,2	0,9	60,9	1249
RAFFO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	PISA	34	21,2	10,2	1,4	66,8	1111
KOSTAJ	OFTALMOLOGIA	BRESCIA	31,2	14,6	13,4	1	60,2	1210
Mattioli	Oftalmologia	Roma "La Sapienza"	32,2	19,9	7	6,5	65,6	1122
Calloni	Ginecologia e Ostetricia	Università degli studi di Milano	33,5	18,2	7	5,2	63,9	1900
Revelli	Chirurgia	Torino	34	19,6	9,6	2,2	65,4	2168°

	Generale							
STEFANINI	GINECOLOGIA ED OSTETRICA	torino	29,4	15,3	7	9,5	61,2	2011
Contu	Oftalmologia	Cagliari	34,8	11,7	10,2	1,2	57,9	1234
D'Auria	Ginecologia e ostetricia	Napoli, Federico II	35,2	13,7	4,4	6,7	60	2051
Chirico	Ginecologia e Ostetricia	Napoli, Federico II	40,1	22,2	4,4	2	68,7	1670
RIEFOLI	CHIURURGIA GENERALE	FOGGIA	30,6	20,2	14,8	1,2	66,8	2109
Haghi	oftalmologia	sapienza	37,2	18,2	9,6	0,2	65,2	1129
manetta	oculistica	brescia	30,5	22,2	14,8	1,7	69,2	1028
Noviello	Ortopedia e Traumatologia	Bari	24,4	15,3	15,4	7,2	62,3	1222
GRAZIANI	GINECOLOGIA ED OSTETRICA	CATTOLICA ROMA	31,3	15,6	10,2	5,5	62,6	1952
DI IORIO	OFTALMOLOGIA	ROMA LA SAPIENZA	31,7	10,8	9,6	5,7	57,8	1237
sorrentino	chirurgia generale	università degli studi di Napoli Federico II	27,5	11,3	15,4	4,2	58,4	2321°
porco	ortopedia e traumatologia	Napoli Federico II	31,8	21,5	12,2	3,2	68,7	1063
GRECO	GINECOLOGIA	ROMA	36.20.00	21,8	7,6	3,4	69	1653
Piro	Otorinolaringoiatria	Bologna	29,3	16,9	12,8	5,2	64,2	1031
Staccini	chirurgia Plastica ed estetica	Genova	33,3	16,9	8,8	5,2	64,2	559
BARBATO	GINECOLOGIA ED OSTETRICA	NAPOLI FEDERICO SECONDO	33,5	18,6	4,4	9,5	66	1803
CURTI	GINECOLOGIA E OSTETRICA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA II FACOLTA'	33,7	17,6	7,6	6,2	65,1	1847
FERRARIS	CHIRURGIA GENERALE	TORINO	26	18,3	20	1,5	65,8	2148
LOMBARDI	GINECOLOGIA E OSTETRICA	FOGGIA	36,7	16,8	5,6	5,5	64,6	1874
Todesca	Oftalmologia	Ferrara	32,9	20,2	7	8,2	68,3	1057
Caforio	Ortopedia	Bologna	33,2	13	9,6	5,5	61,3	1242
Dridi	Ginecologia e ostetricia	Università Statale di Milano	37,8	17	7	3,5	65,3	1835
Baioni	Ortopedia e traumatologia	Bologna	28,9	17,3	14,8	4,7	65,7	1133°
GASBARRI	GINECOLOGIA ED OSTETRICA	CATTOLICA ROMA	35,3	14,2	7,6	3,1	62,6	1953
Monaco	OTORINOLARINGOIATRIA	Università degli studi di Padova	35,7	18,6	7,6	5,2	67,1	979
PIZZUTO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	CATANZARO	30	18,3	14,8	3,7	66,8	1113

	OGIA							
Anima	Neurochirurgia	Messina	26,2	24,8	14,8	7,5	73,3	290
civica	chirurgia generale	verona	32,5	21,5	12,8	302	70	1974
FUMO	ORTOPEDIA	BOLOGNA	30,4	16,3	15,4	2,7	64,8	1164
roberto	chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	seconda università degli studi di napoli	36,2	22,2	10,2	2,2	70,8	476
zappoli thyron	Otorinolaringoi atria	Pisa	36	23,8	9,6	3	72,4	868
Cassetti	Chirurgia Generale	Verona	30,9	17,3	14,8	3	66	2143
Al Sabsaby	CHIRURGIA GENERALE	BRESCIA	37,7	16,3	9,6	1,4	65	2185
Pascotto	Oftalmologia	SUN	27,4	16,9	17,4	4	65,7	1118
FERRANTI CALDERONI	ORTOPEDIA E TRAUMATOL OGIA	BOLOGNA	32,2	21,8	12,8	3,9	70,7	999
leggieri	ginecologia e osteteicia	bari	42,8	24,1	-0,2	6,4	73,1	1425
GUIDOTTI	OFTALMOLO GIA	BOLOGNA	30,1	19,6	15,4	3,5	68,6	1045
DE MASI	GINECOLOGI A E OSTETRICA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	34,5	16,6	9,6	5	65,7	1814
Giovanardi	Ginecologia e Ostetricia	Bologna	34,1	15,7	9,6	5,4	64,8	1859
Bertocchi	Ginecologia ed Ostetricia	Torino	37,1	24,8	7	5	73,9	1368
Falcone	Ginecologia	Bologna	38,4	18,9	1,8	9	68,1	1704
KOROVESHI	CHIRURGIA PLASTICA, RI COSTRUTTIV A ED ESTETICA	SIENA	40,2	16	5	4	65,2	545
Martorana	Cardiochirurgi a	Università Vita Salute San Raffaele Milano	33,2	23,5	9,6	6,5	72,8	262
Nieddu	Ginecologia e ostetricia	Cattolica del Sacro Cuore Roma	38	18,2	7,6	3,7	67,5	1725
CIRELLA	GINECOLOGI A E OSTETRICA	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - ROMA	34,7	16,9	10,2	4,4	66,2	1792
Pulcinelli	Ginecologia e Ostetricia	ROMA "La Sapienza" II Facoltà	34,7	21,8	9,6	5,2	71,3	1541
Schiavon	Chirurgia Vascolare	Bologna	34,9	17,9	12,2	2,4	67,4	444
carta	ginecologia e ostetricia	roma la sapienza	35,3	21,5	7,6	6,7	71,1	1551
Nannini	Ginecologia	Firenze	40,5	18,9	4,4	4,7	68,5	1682
NACLERIO	GINECOLOGI A ED OSTETRICA	SAN RAFFAELE MILANO	37	17,5	7,6	5	67,1	1751

De Socio	Oftalmologia	Catanzaro	37,1	18,3	9,6	2,9	67,9	1065
MERONI	CHIRURGIA GENERALE	MILANO BICOCCA	32,2	23,5	14,8	2,7	73,2	1816
Fedeli	chirurgia dell'apparato digerente	campus bio medico roma	33,4	17,8	10,8	5,5	67,5	195
BALZANELLI	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	BARI	33	15,6	9,6	7,2	65,4	1830
Davià	Ginecologia e Ostetricia	Verona	33	23,1	10,2	6,7	73	1433
Pugliese	Chirurgia Generale	Catanzaro	32,2	23,5	14,8	3	73,5	1797
Rovere	Oftalmologia	Università' degli studi di Roma Tor Vergata	42,8	18,9	1	6,2	68,9	1037
akkouche	Ginecologia e ostetricia	Padova	37,8	16	9,6	2,7	66,1	1794
Neuendorf	Ortopedia e Traumatologia	Politecnica delle Marche	36,4	10,8	12,2	1,5	60,9	1250
MORAMARCO	CHIRURGIA PEDIATRICA	GENOVA	36,8	18,3	12,2	1,2	68,5	184
Di Geronimo	Ortopedia e traumatologia	Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Roma	33,5	16,6	12,8	4	66,9	1109
RAO	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	università di torino	40,1	18,9	7	3,2	69,2	1647
Sgaramella	Ginecologia ed Ostetricia	Foggia	36,4	21,2	9,6	4,4	71,6	1514
SPINA	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	CHIETI-PESCARA	32,7	16,2	12,8	4,9	66,6	1778
Quadrini	Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica	Università Cattolica del Sacro Cuore , Roma	32,7	13,5	12,8	5	64	561
PETRUNGARO	ortopedia e traumatologia	tor vergata	31	14,4	14,8	4,7	64,9	1162
RANIERI	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	37,4	14,6	8,2	5	65,2	1842
DISTASO	Otorinolaringoiatria	Bari	29,8	22,2	17,4	3,4	72,8	857
CHIRRA	CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA	SASSARI	34,7	21,1	13,4	2,5	71,7	467
FERRARI	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	SAPIENZA	35,4	15,8	10,2	5	66,4	1121
Del Prete	Ginecologia	Bologna	37,6	16,6	4,4	8,7	67,3	1741
Pagnani	Chirurgia Generale	Roma Tor Vergata	33,4	22,8	12,8	4,5	73,5	1799
Finiguerra	Ortopedia	Bologna	31	17,6	15,4	2,4	68,4	1070
Lazzarotto	Otorinolaringoiatria	Ferrara	34	24,1	10,2	6,7	75	792

Miglietta	Ginecologia e Ostetricia	Univ. degli Studi Udine	42,7	16,6	7,6	0,7	67,6	1717
CAPRIS	OFTALMOLOGIA	GENOVA	35,2	14,6	10,8	5,0	65,6	1121
Mauro	Ginecologia e Ostetricia	Università Chieti-Pescara	32,2	20,9	10,2	8,7	72	1493
VALENTE	CHIRURGIA GENERALE	BOLOGNA	29,8	17,1	12,8	8,5	68,2	2064
PICARIELLO	CHIRURGIA PLASTICA	LA SAPIENZA	36,2	16,3	7,6	7,4	67,5	
Sireus	Ortopedia e traumatologia	Cagliari	35,4	14,3	10,8	5,2	65,7	1135°
Iannone	Ginecologia ed Ostetricia	Insubria-Varese	34,8	15,6	9,6	7	67	1758
Bertoncelli	Chirurgia Plastica	Modena	35,8	16,2	8,2	7,5	67,7	519
PASCULLI	OFTALMOLOGIA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI	31,3	5,2	14,8	5,4	56,7	1250
Rolli	Ginecologia e Ostetricia	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	38,1	13	10,8	2,7	64,6	1868
Ronchi	Chirurgia Generale	Università degli studi di Milano-Bicocca	37,3	21,5	12,8	1,5	73,1	1822
Miele	chirurgia maxillo facciale	Federico II Napoli	41,5	21,2	8,2	2	72,9	94
Gradia	Ginecologia e Ostetricia	Catanzaro	34,9	19,5	10,2	6,7	71,3	1544
Bernardeschi	Urologia	Pisa	31,3	17,8	18	2,5	69,6	680
Bongi	Ortopedia	Torino	33,5	18,3	15,4	2,9	70,1	1013
BELLANTONE	CHIRURGIA GENERALE	CATTOLICA SACRO CUORE	30,2	15	17,4	5,2	66,8	2078
Feliziani	chirurgia generale	universita cattolica del sacro cuore	36,2	14,4	12,2	3,5	66,3	2133
Francia	Chirurgia Generale	Torino	31,9	16,6	14,8	5,2	68,5	2047
Pulcinelli	ginecologia e ostetricia	università di Roma Tor Vergata	37,6	12,7	4,4	10	64,7	1866
celi	ortopedia e traumatologia	Università degli Studi di BOLOGNA	35,7	19,9	14,8	1,5	71,9	959
Cacace	Ginecologia ed Ostetricia	Pisa	36,4	19,8	12,2	3,4	71,8	1499
Autorino	Chirurgia Plastica, Ricostitutiva ed Estetica	Seconda Università degli studi di Napoli (S.U.N.)	29,7	15,6	12,8	9,5	67,6	521
DE MARINIS	CHIRURGIA GENERALE	BARI	38,4	23,5	9,6	4	75,5	1678
Festa	Chirurgia Generale	Federico II, Napoli	31,6	19,9	17,40	3,2	72,1	1864
Angioni	Oftalmologia	Cagliari	37	18,9	12,2	3	71,1	990
INDELLICATI	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	BARI	32,4	21,2	10,8	9	73,4	1405
Pannullo	Chirurgia Pediatrica	università degli studi di genova	27,3	19,2	18	7	71,5	172

Carbonaro	Chirurgia Vascolare	Catania	30,7	17,2	15,4	6,2	69,5	417
ROMA	ginecologia ed ostetricia	roma la sapienza prima facoltà	37,1	15,7	9,6	5,7	68,1	1701
COLOMBRINO	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	32,6	21,5	9,6	10,2	73,9	1372
Pisani	Otorinolaringoiatria	Università degli Studi "Federico II" di Napoli	38,8	20,5	9,6	4	72,9	853
CARMINATI	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	MILANO	31,3	14	17,4	3,7	66,4	1120
Boscherini	Ginecologia e Ostetricia	Firenze	40,5	23,8	4,4	7,5	76,2	1235
GULOTTA	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	SASSARI	37,7	16,9	10,2	4,5	69,3	1644
De Robertis	Oftalmologia	Bari	33,3	18,6	10,2	9	71,1	992
DEL VECCHIO	OFTALMOLOGIA	ROMA "SAPIENZA"	40	15	7	5,7	67,7	1069
Bartoli	Chirurgia Generale	Bologna	43	17	1,8	8	69,8	1984°
MARIANELLI	OTORINOLARINGOIATRIA	PISA	32,7	15,7	17,4	2,7	68,5	956
Bova	Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica	Roma "La Sapienza"	38,1	20,5	10,2	4,7	73,5	441
Quarato	Chirurgia Maxillo-Facciale	Univiversita' degli Studi di Roma "La Sapienza" (32,5	14,7	15,4	5,2	67,8	116
Giallombardo	Ginecologia e ostetricia	Palermo	43,6	17,3	4,4	5,2	70,5	1583
Sellitto	Ginecologia e Ostetricia	SUN	38	14,3	8,2	7	67,5	1728
Paolucci	Chirurgia generale	Pisa	36,3	23,5	14,8	2,2	76,8	1585
Bussi	Chirurgia Generale	Università degli studi di Padova	30,5	17,9	17,4	5,5	71,3	1914
SANTOSUOSO	CHIRURGIA PLASTICA	MODENA E REGGIO EMILIA	32,8	13,3	15,4	5,2	66,7	530
staletti	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	MILANO	32,3	21,4	18	3,2	74,9	871
Savino	Chirurgia Generale	L'Aquila	37,1	18,2	10,2	6,2	71,7	1881
GIONA	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Roma	38,7	20,1	10,8	2,7	73,6	1389
VERGANO	OTORINOLARINGOIATRIA	TORINO	35,1	20,2	12,2	6,2	73,7	834
Giansiracusa	Ginecologia e ostetricia	Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma	32,9	19,9	12,2	8,5	73,5	1401
turco	oftalmologia	siena	41,4	15,9	9,6	2,7	69,6	1022

Chiarelli	ortopedia e traumatologia	La Sapienza II facoltà	35,2	14	14,8	3,7	67,7	1088
Gennari	ginecologia e ostetricia	università cattolica del sacro cuore - Roma	41,5	22,2	7	5,2	75,9	1261
Bompiani	Ginecologia e Ostetricia	Roma tor vergata	42,7	10,5	7,0	4,0	64,2	1888
Aiuvalasit	Ginecologia	Bologna	39,9	18,2	6,8	7	71,9	1497
INFANTE	CHIRURGIA GENERALE	PADOVA	39	18,5	13,4	1,4	72,3	1851
Colli	Chirurgia Generale	MODENA E REGGIO EMILIA	38,1	17,6	12,2	3,5	71,4	1897
Francesco	chirurgia generale	"La Sapienza" roma	35,8	19,6	14,8	3,2	73,4	1804
Cirigliano	Ginecologia e Ostetricia	Roma Tor Vergata	36,1	13,7	12,8	5	67,6	1721
CIBIN	CARDIOCHIRURGIA	BOLOGNA	35,1	22,2	14,8	4	76,1	241
SALVO	CHIRURGIA GENERALE	SAN RAFFAELE MILANO	39,3	18,2	12,2	2,4	72,1	1861
Coppola	Ginecologia e ostetricia	SUN (Seconda Università degli studi di Napoli)	32,6	11,8	12,8	8,5	65,7	1816
Caccamo	Otorinolaringoiatria	Università degli studi di Ferrara	32,8	22,5	17,4	3,7	76,4	748°
Fabro	Oftalmologia	Genova	33,1	22,8	14,8	6	76,7	832
Iovinella	Ortopedia e traumatologia	Bologna	34,4	19,5	14,8	4,7	73,4	925
AMATURO	CHIRURGIA PLASTICA	SUN	37,3	19,6	9,6	7	73,5	442
Acquaviva	Urologia	Federico II	37,4	16,9	15,4	1,2	70,9	658
elmo	oftalmologia	firenze	28,6	17,3	17,4	8	71,3	986
TRUGLIA	OFTALMOLOGIA	FIRENZE	31,7	21,5	14,8	7,5	75,5	866
PAGINI	CHIRURGIA GENERALE	CATANZARO	33,1	21,5	14,8	6,2	75,6	1673
Verdano	Ortopedia e traumatologia	Parma	36,1	23,5	14,8	3,2	77,6	765
PERONACE	CHIRURGIA GENERALE	PISA	38,3	22,2	14,8	1	76,3	1619
TINACCI	Ginecologia e ostetricia	ROMA "La Sapienza"	34	17	12,2	8	71,2	1548°
PONTECORVI	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	ROMA LA SAPIENZA	39,9	24,7	9,6	4,7	78,9	66
Ruffo	Ginecologia ed ostetricia	SUN	35,5	15,7	10,2	8,5	69,9	1614
SACCHETTI	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LA SAPIENZA ROMA	36,2	12,7	14,8	3,2	66,9	1108
CABIDDU	GINECOLOGIA OSTETRICA	CAGLIARI	41,7	22,7	7	6	76,9	1196
Vulcano	Chirurgia Maxillo-Facciale	Napoli Federico II	42,3	23,8	7,6	4,4	78,1	68
Curini	Cardiochirurgia	Roma "La Sapienza"	34,9	17,6	17,4	2	71,9	264

Gabriele	ortopedia e traumatologia	Roma la sapienza(FM-MO)	32,9	13,9	14	7,5	68,3	1073
mazzarella	ginecologia ed ostetricia	napoli federico II	39,2	16,5	10,2	5	70,9	1568
ORLANDI	CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTI VA ED ESTETICA	LA SAPIENZA ROMA	37,5	16	12,2	4,7	70,4	484
ESPOSITO	CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTI VA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	41,7	11,4	10,8	2	65,9	538°
PICIOCCHI	OFTALMOLOGIA	UDINE	38	17,9	14,8	1,7	72,4	952°
Rocco	Chirurgia generale	SUN	39,6	28,7	10,2	4,7	83,2	1128
STIKO	OFTALMOLOGIA	firenze	37,5	14,7	14,8	2,2	69,2	1029
Campagnola	Otorinolaringoiatria	Bologna	37,7	18,6	12,2	4,7	73,2	846
PELLEGGRI	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	BRESCIA	34,9	22,2	12,2	7,5	76,8	1208
GAGLIANO	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	37,1	18,9	13,4	4,2	73,6	1391
PANTALONE	NEUROCHIRURGIA	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE DI ROMA	34,8	16,3	17,4	2,5	71,0	304
COLANGELO	CHIRURGIA GENERALE	PADOVA	35,3	22,1	16	3,5	76,9	1575
Coccino	Ortopedia e Traumatologia	Milano Statale	33,9	18,3	17,4	3,6	73,2	934
Bonetto Gambrosier	Urologia	Roma La Sapienza	35,3	19,9	17,4	2,2	74,8	604
Pomes	Chirurgia Toracica	Università "La Cattolica"	33,8	26,1	15,4	5,7	81	105
MANTO	CHIRURGIA GENERALE	ROMA "LA SAPIENZA"	37,5	23,1	12,8	4,7	78,1	1507
Meli	Chirurgia generale	Bari	39	21,5	9,6	6,5	76,6	1602
BAGLIONI	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	PISA	38,8	21,2	14,8	1,5	76,3	820
Langella	Urologia	Università degli Studi di Napoli "Federico II"	31,7	23,8	17,4	6	78,9	539
Felli	CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTI VA ED ESTETICA	Università degli studi di Roma "Sapienza"	37,5	20,08	8,2	8,7	75,2	420
Fodale	Ortopedia e traumatologia	Univeristà Cattolice del Sacro Cuore	36,7	15,7	14,8	3,7	70,9	996
ROCCAFORTE	CHIRURGIA GENERALE	FIRENZE	38,8	24,8	14,8	1,6	80	1366

PIPPIONE	CHIRURGIA PEDIATRICA	GENOVA	32,3	24,8	20	2,9	80	146
Petralesa	Ginecologia e ostetricia	Torino	37,1	17,3	10,2	8	72,6	1459°
Fumagalli	ortopedia e traumatologia	Milano bicocca	38,9	20,9	12,2	4,2	76,2	829
Carduccio	OFTALMOLOGIA	PALERMO	41,2	12,7	12,2	2	68,1	1060
Garcovich	Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma	33,8	12,6	11,4	10,2	68	513
Casale	Ortopedia e Traumatologia	Torino	39,2	19,5	12,8	3,4	74,9	872
TARTAGLIA	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	BARI	38,8	16,3	9,6	7	71,7	1512
MANUINI	CHIRURGIA GENERALE	BRESCIA	32,9	23,5	20	2,5	78,9	1443
donati	Chirurgia generale	Siena	39,6	19,5	14,8	1,2	75,1	1698
boschetti	chirurgia maxillo-facciale	napoli federico II	36,1	18,6	15,4	4,1	74,2	85
Oneta	Oftalmologia	Milano statale	37,6	12,6	14,8	3,2	68,2	1059°
FILOMENO	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	ROMA SAPIENZA POLICLINICO "UMBERTO I"	40	20,1	7,6	8	75,7	1271
Salvatori	UROLOGIA	BARI	35,6	18,9	17,4	2,7	74,6	605
BONADIO	CHIRURGIA GENERALE	UDINE	37,8	18,4	10,2	7,7	74,1	1760
Sorrentino	Oftalmologia	Roma "La Sapienza"	33,4	16,6	14,8	7,5	72,3	955
PETRUCCI	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	BOLOGNA	39,3	19,6	12,2	4,2	75,3	859
Natali	Ortopedia e traumatologia	Bologna	32,3	28,7	17,4	6	84,4	503
Campana	Ortopedia e Traumatologia	Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma	38,8	20,5	12,8	4,2	76,3	822
Ciorra	Ortopedia e traumatologia	Roma La Sapienza	36,9	19,6	14,8	4,2	75,5	849
BONISSONE	UROLOGIA	TORINO	41,1	20,9	14,8	4,7	76,8	498
Virgili	Oftalmologia	Bologna	32,3	23,1	18	5,7	79,1	758
CORTELLESA	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	TOR VERGATA	44	16,2	5	7	72,2	1478
bizzocchi	chirurgia plastica e ricostruttiva	padova	38,7	20,2	15,4	2	76,3	407
GIORGI	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	tor vergata	45,2	22,5	2,4	6,5	78,6	1109
Monsellato	Oftalmologia	La Sapienza di Roma	40,2	22,1	9,6	6,4	78,3	788
VISCONE	NEUROCHIR	VERONA	38,8	20,9	17,4	2,2	77,1	261

	URGIA							
Dall'O'	Ginecologia e ostetricia	Bologna	40,1	14,3	9,6	6,5	70,5	1588
Bargetto	chirurgia generale	genova	36,2	23,5	17,4	2,7	79,8	1381
Guidotti	Urologia	La Sapienza	34,4	13	17,4	4,5	69,3	684
CIOFFI	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	NAPOLI FEDERICO II	34,5	19,5	10,8	11	75,8	1286
Moratello	Oftalmologia	Verona	36,8	22,2	17,4	2,2	78,6	773
Murru	Ginecologia e Ostetricia	Trieste	38,3	19,1	9,6	8,5	75,5	1287
BIAGIONI	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	FIRENZE	36,7	25,1	12,2	7,5	81,5	919
Melani	ortopedia e traumatologia	Firenze	36,4	19,6	12,2	7,9	76,1	834
musu	Ortopedia	università degli studi di Bologna	40,7	19,9	14,8	1	76,4	815
guastafierro	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	CAGLIARI	35,9	12,7	9,6	11	69,2	1650
GAETA	Chirurgia pediatrica	Seconda Università degli Studi di Napoli	36,5	19,6	14,8	5,2	76,1	160
Muscio	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	38,9	18,2	12,2	5,5	74,8	1326
Amatucci	Chirurgia generale	Univ. di Roma "Sapienza"	34,7	23,4	17,4	4,5	80	1370
Rosati	Ortopedia e Traumatologia	Università G D'Annunzio Chieti-Pescara	38,5	19,6	12,2	6	76,3	824
GERACE	OFTALMOLOGIA	Sapienza	36,6	25,1	12,2	7,9	81,8	661
BENVENUTO	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	TORINO	41,5	19,5	10,2	5	76,2	1233
Camilli	Chirurgia Generale	Roma Cattolica	38,9	21,2	12,2	5,7	78	1512
COLUCCIA	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	CATTOLICA DI ROMA	39,5	18,2	9,6	7,7	75	1316
Dulla	CHIRURGIA GENERALE	UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE	40,1	19,6	12,2	4,5	76,4	1614
MASTRONICOLA	CHIRURGIA GENERALE	TOR VERGATA	35	19,9	14,8	7	76,7	1596
Magnano	Ortopedia e Traumatologia	Milano	37,4	17,3	17,4	2,1	74,2	894
Bennato	Chirurgia generale	Univ. Politec. Marche	35,8	22,5	17,4	3,7	79,4	1406
CASADEI GARDINI	UROLOGIA	BRESCIA	36,9	19,8	17,4	2,6	76,7	573
Aceti	Chirurgia generale	Policlinico tor vergata	41,4	23,5	12,2	3,4	80,5	1329
CAPUTI	OFTALMOLOGIA	BARI	37,8	16,9	17,4	1,9	74	904°
BAMBI	CHIRURGIA GENERALE	FIRENZE	38,7	22,8	15,4	3	79,9	1374

PONTENANI	OFTALMOLOGIA	FIRENZE	39,3	20,8	12,8	5	77,9	795
massetti	ortopedia e traumatologia	università politecnica delle marche	43,1	23,8	9,6	4,5	81	625
Striglioni neTori	ORTOPEDIA	Pavia	38	19,2	15,4	3,9	76,5	812
Versari	Chirurgia Generale	Bologna	40	21,8	9,6	7,7	79,1	1434
Bonanno	ortopedia e traumatologia	università degli studi di milano	37,7	21,2	17,4	2,2	78,5	731
Ziantoni	oftalmologia	La Sapienza	43,1	19,2	5	9,2	76,5	839
TRETYKOVA	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	ROMA LA SAPIENZA	42	19,8	10,8	4,5	77,1	1178
Matacena	Urologia	Napoli Federico II	38,3	17	17,4	1,7	74,4	611
BONDI'	OFTALMOLOGIA	CATTOLICA ROMA	41,9	12,1	9,6	5,9	69,5	1025
DIAFERIA	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	LA SAPIENZA ROMA	39,2	22,5	10,5	8	79,9	1017
DE PAOLIS	Oftalmologia	Università di Roma Torvergata	38,8	23,5	14,8	3,9	81	693
Suardi	Ortopedia	Bologna	40,1	15	17,4	0	72,5	946
BATOG	CHIRURGIA GENERALE	BRESCIA	36,2	19,6	14,8	6,5	77,1	1564
Rossi	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	PISA	36,7	23,5	20	0,9	81,1	618
Micelli	ginecologia e ostetricia	roma tor vergata	39,4	21,2	7,6	10,5	78,8	1103
FABOZZI	OFTALMOLOGIA	SIENA	30,9	20,9	20	6,7	78,5	779°
Orlandi	Ginecologia e ostetricia	Università degli studi di Milano	36,8	18,5	12,8	8,2	76,3	1230
Di Biase	Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica	Trieste	38	21,5	16	3,9	79,4	359
Di Gregorio	Chirurgia Vascolare	Università statale di Milano	32,9	17,9	17,4	7,7	75,9	343
Mascioli	Chirurgia Generale	Roma Tor Vergata	39,5	22,2	17,4	1,2	80,3	1342
Giansanti	Urologia	Firenze	38	14,6	17,4	2,7	72,7	637
Di domenico	urologia	federico II napoli	33,6	26,1	20	4,5	84,2	443
Di Francesco	Ortopedia e Traumatologia	Cagliari	39,6	22,5	15,4	3,1	80,6	642
CIANFRONE	OFTALMOLOGIA	SAPIENZA	38,3	15,5	12,8	7	73,6	916
VIGNOLI	CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA	MODENA REGGIO EMILIA	37,7	20,5	15,4	5	78,6	377
IODICE	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	BOLOGNA	43,2	21,5	7	8,2	79,9	1018
Labruna	Chirurgia	Università degli	29,6	15,3	20	9	73,9	1769

	generale	studi di Salerno						
Giardini	Oftalmologia	Verona	34,5	20,9	20	4,2	79,6	743
IAGNEMMA	Ginecologia e Ostetricia	Università degli Studi L'Aquila	40,7	15,6	16	2	74,3	1348
SCATENA	OFTALMOLOGIA	CHIETI-PESCARA	37,2	20,2	14,8	6,7	78,9	765
PACELLA	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	BOLOGNA	37,1	20,2	9,6	12	78,9	1087
STISSI	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	INSUBRIA VARESE	39	22,2	15,4	4,4	81	624
Sepe	Ginecologia e Ostetricia	Università degli studi di Milano	38,2	17,2	14,8	5,9	76,1	1241
Donia	Otorinolaringoiatria	G.D'Annunzio Chieti-Pescara	38,8	15	17,4	2,7	73,9	822
Fico	Ginecologia e ostetricia	Università cattolica del sacro cuore -roma	43,4	24,4	7,6	8	83,4	801
Peluso	Oftalmologia	Università degli studi di Roma, La Sapienza	38,7	15,6	14,8	5,5	74,6	890
TELESCA	CHIRURGIA GENERALE	MILANO	41,6	26,1	17,4	0	85,1	1011
petaccia	ortopedia e traumatologia	G.D'Annunzio chieti-pescara	39,3	19,5	14,8	5	78,6	728
Niccolò	Chirurgia Plastica ricostruttiva ed estetica	Modena e Reggio Emilia	38,7	21,8	17,4	3	80,9	336
IANNONE	CHIRURGIA GENERALE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (F - M /M - O)	38,3	20,5	15,4	5,5	79,7	1388
GRANDINETTI	OTORINOLARINGOIATRIA	SASSARI	38,1	13,7	17,4	3,7	72,9	852
POILLUCCI	CHIRURGIA GENERALE	LA SAPIENZA ROMA	38,4	24,8	17,4	3,5	84,1	1076
LI DESTRI	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	siena	40,5	25,7	15,4	3,4	85	713
Ruggieri	Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica	Roma "Campus Bio-Medico"	32,8	18,2	17,4	9,2	77,6	390
BONINI	ortopedia e traumatologia	milano	42	20,2	14,8	2,6	79,6	684
Sese	Ortopedia e Traumatologia	Chieti-Pescara	40,6	16,2	17,4	1,4	75,6	845
GIANAZZA	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	MILANO STATALE	42,6	22,1	14,8	2	81,5	603
casalini	ginecologia e ostetricia	firenze	38,7	20,5	10,2	10,5	79,9	1020°
caruso	OTORINOLARINGOIATRIA	Napoli, Federico Secondo	38,1	16,6	14,8	6,5	76	761
PARISI	Ginecologia	Seconda	40,8	22,1	9,6	9	81,5	921

		Università di Napoli						
SARTI	UROLOGIA	PERUGIA	35,4	15,6	20	4	75	601
Arces	chirurgia generale	firenze	40,8	19,2	18	0,7	78,7	1451
Piastra	ginecologia e ostetricia	bologna	38,3	16,6	10,2	11	76,1	1246
GIORGIO	OFTALMOLOGIA	BRESCIA	35,2	22,8	14,8	9,5	82,3	645
TOMMASI	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	firenze	41,7	22,2	9,6	8,5	82	884
Dicarlo	Ginecologia e Ostetricia	Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma	42,2	24,4	9,6	8	84,2	762
CORBO	OFTALMOLOGIA	CATTOLICA ROMA	34,7	26,1	17,4	7,7	85,9	508
Ragosta	Oftalmologia	Bologna	42,7	22,2	14,8	2,4	82,1	650
GROSSI	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	GENOVA	41,4	18,3	14,8	3,7	78,2	746
CESTARI	CHIRURGIA GENERALE	NAPOLI FEDERICO II	40,1	20,9	17,4	2,5	80,9	1292
Molnar	Urologia	La sapienza Roma	37	10,7	20	3	70,7	663
De Caris	chirurgia maxillo-facciale	roma "la sapienza"	40,0	17,6	14,8	5,2	77,6	73
Bonino	Chirurgia Generale	Universita degli Studi di MILANO	38,8	20,9	17,4	3,9	81	1282
ALBANESI	OTORINOLARINGOIATRIA	BOLOGNA	40,3	22,2	17,4	2,4	82,3	572
RAGLIONE	CHIRURGIA GENERALE	LA SAPIENZA ROMA	39,1	17,9	14,8	6,2	78	1513
Persanti	Chirurgia Generale	Ferrara	43,9	20,8	12,2	4	80,9	1294
Latini	Ginecologia ed Ostetricia	Roma Tor Vergata	49,5	19,9	5	5,7	80,1	1108
Vertuccio	Ortopedia e traumatologia	Pisa	42,8	22,5	14,8	2,6	82,7	562
Deiana	chirurgia generale	Cagliari	36,7	18,3	14,8	8,7	78,5	1484
Carandente	Oftalmologia	Napoli Federico II	34,3	21,2	18	8	81,5	675
MARTINO	Ortopedia e traumatologia	SUN	40,5	18,3	14,8	5	78,6	729
Todyrenchuk	Ginecologia e ostetricia	Università degli Studi di Milano-Bicocca	35,5	23,5	14,8	10	83,8	777
Quatralè	Ginecologia e Ostetricia	Università degli studi di Milano	40,1	23,5	14,8	5,4	83,8	774
MADDALENA	OFTALMOLOGIA	BARI	34,80	21,20	20,00	5,5	81,50	673
di Sette	Ginecologia e Ostetricia	NAPOLI "Federico II"	39,5	20,9	14,8	6	81,2	940
DUCOLI	OFTALMOLOGIA	ROMA LA SAPIENZA	35,1	15,6	20	5,2	75,9	854
MAMELI	Ortopedia e Traumatologia	Genova	39,9	18,9	14,8	5,7	79,3	696°

Mastromatteo	Ortopedia e Traumatologia	Chieti-Pescara	37,7	19,5	14,8	7,9	79,9	672
Proverbio	Ortopedia e Traumatologia	Insubria Varese	38,3	19,2	18	4,2	79,7	677
MANGANO	CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTI VA ED ESTETICA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	41,4	17,3	18	1,1	77,8	387
Faoro	Ortopedia e Traumatologia	Insubria - Varese	39,6	22,8	16	4,9	83,3	546
Magnani	Cardiochirurgia	Bologna	43,9	16	15,4	1,2	76,5	236
Iorio	Ortopedia e Traumatologia	Università di Bologna	41,5	21,2	12,8	6,2	81,7	595
Fradeani	Otorinolaringoiatria	Ferrara (Modena)	37,6	17,6	17,4	5,5	78,1	706
Marino	Oftalmologia	Ferrara-Parma-Modena	40,4	13,7	17,4	2,7	74,2	897
CAVALLO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	BARI	41,4	18,3	15,4	3,7	78,8	719
BUSATO	Chirurgia Pediatrica	Genova (scuola capofila)	36,2	15,7	20	4,4	76,3	159
CACACE	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	SUN	46,2	17,3	12,2	2,2	77,9	756
AMBROSI	UROLOGIA	LA SAPIENZA ROMA	36,7	17,9	20	4	78,6	549
Sorrentino	Chirurgia Generale	Modena e Reggio Emilia	42,9	23,1	15,4	2,4	83,8	1094
Sannia	Ginecologia e ostetricia	Bologna	44,6	18,9	9,6	6,5	79,6	1037
LOMBARDO	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	FIRENZE	38,7	20,8	12,8	9,2	81,5	924
SOPPELSA	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	TRIESTE	44,2	21,5	7	9,5	82,2	877
Rella	Ortopedia e Traumatologia	Bari	38,3	17	14,8	7,6	77,7	764
De Meo	Otorinolaringoiatria	Università degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"	38,1	21,2	20	2,6	81,9	582
DALLAGIOV ANNA	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	milano	40,6	19,8	7,6	11,5	80,5	3124
TARABBIA	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	milano bicocca	36,1	14,7	17,4	7,2	75,4	80
MOLINAROLI	UROLOGIA	BOLOGNA	39,5	19,5	17,4	3,7	80,2	516
Guglielmino	Ortopedia e traumatologia	Torino	41	17	17,4	2,4	77,8	760
POROKHNA VETS	CHIRURGIA GENERALE	TOR VERGATA	38,4	10,8	12,2	10,2	71,6	1888
reale	chirurgia	Università	37,8	22,4	14,8	8,2	83,2	1130

	generale	cattolica del sacro Cuore sede di Roma						
GUARINI	OTORINOLAR INGOIATRIA	milano statale	40,3	20,9	14,8	5,7	81,7	589
IORIO	OFTALMOLOGIA	SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI	34,7	21,2	20	6,2	82,1	652
Agovino	CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTI VA ED ESTETICA	SUN	37,6	11,1	14,8	8,5	72	463°
FASCIOLO	CARDIOCHIRURGIA	ROMA LA SAPIENZA	44,5	24,1	12,2	4,2	85	186
Della Valle	Chirurgia Maxillo-Facciale	Federico II Napoli	44,8	16	12,2	4	77	76
Sabatini	Urologia	Firenze	37,6	22,7	20	3,5	83,8	451
DE BERNARDI	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	PAVIA	41,7	15,3	14,8	4,7	76,5	814
IPPOLITI	UROLOGIA	SAPIENZA	37,8	13,3	20	3,5	74,6	606
DI STEFANO	CARDIOCHIRURGIA	SIENA	38,6	19,5	18	4,7	80,8	208
DaRiva	Chirurgia generale	Padova	42,5	17,6	17,4	1,4	78,9	1442
Barbaresi	Oftalmologia	Bologna	37,1	21,2	14,8	9,5	82,6	634
Ologhola	Ortopedia e traumatologia	Firenze	38,6	20,9	17,4	5,4	82,3	576
perna	chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	siena	42,7	18,3	14,8	3,9	79,7	354°
Grecuccio	Ginecologia e ostetricia	Roma Tor Vergata	38,6	19,8	12,8	10	81,2	945
PALADINI	OFTALMOLOGIA	SIENA	41,3	20,2	12,2	8	81,7	667
BARATTO	UROLOGIA	PISA	41,4	17,3	20	0,2	78,9	538
SPINA	GINECOLOGIA E OSTETRICA	CATTOLICA SACRO CUORE ROMA	37,7	18,6	14,8	9,2	80,3	999
Roli	Chirurgia Generale	Modena e Reggio Emilia	46,7	22,8	12,2	2,9	84,6	1032
Lazic	Oftalmologia	Udine	43,6	24,8	14,8	3,4	86,6	481
Armao	Chirurgia Generale	Milano	44,6	23,5	12,2	5	85,3	1005
mahnic	Oftalmologia	Trieste	35,9	20,2	20	6	82,1	651
SARNELLI	OTORINOLAR INGOIATRIA	FEDERICO II	44,3	18,9	15,4	2,2	80,8	620
Pagliarini	Ortopedia	Ferrara	37,6	14,9	15,4	9	76,9	795
PASINI	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	BOLOGNA	40,5	19,2	12,8	8,7	81,2	616
DI QUILIO	UROLOGIA	LA SAPIENZA	37,5	17,5	20	4,5	79,5	530

PATRONE	CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTI VA ED ESTETICA	sun	41,2	15	15,4	5,4	77	399
Dziubak	Ortopedia E Traumatologia	Milano	44,3	23,5	14,8	3	85,6	457
Musa	Chirurgia Generale	Bari	41,9	20,9	10,2	10	83	1144
CAPPONI	ORTOPEDIA E TRAUMATOL OGIA	torino	42,1	18,9	14,8	5,2	81	627
Laurita Longo	Ginecologia ed Ostetricia	Università vita salute San Raffaele, Milano	38,3	23,8	12,8	11	85,9	663
Gargano	Ortopedia e traumatologia	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	41,9	18,6	14,8	5,5	80,8	633
Pacciani	Ginecologia	siena	45,5	18,3	14,8	1,9	80,5	979
ROSSANESE	UROLOGIA	PADOVA	39,3	19,5	20	3	81,8	492
Cricca	Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica	Modena e Reggio Emilia	39,3	15,7	14,8	8,2	78	384
Ferrari	Oftalmologia	Milano Statale	43,5	20,2	14,8	4,1	82,6	628
Leo	OTORINOLAR INGOIATRIA	BARI	37,5	21,8	17,4	7,5	84,2	506
COSTANZO	OFTALMOLO GIA	SAN RAFFAELE MILANO	36	20,9	17,4	9	83,3	614
de maio	urologia	federico II napoli	39,8	17,2	20	2,7	79,7	524
Cretese	Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica	Trieste	43,9	19,6	14,8	3,9	82,2	311
De Cristo	Ortopedia e Traumatologia	Università degli studi di Bologna	44,9	21,8	12,8	4,9	84,4	502
Mariano	CHIRURGIA VASCOLARE	Bari	40,1	20,9	17,4	5,2	83,6	240
Volpi	Cardiochirurgi a	Bologna	37,8	17,3	20	4,9	80	215
BAHJA	OFTALMOLO GIA	brescia	44,2	17	14,8	3,7	79,7	740
TOTO	OFTALMOLO GIA	SIENA	39,4	22,2	14,8	8,5	84,9	548
De Vita	Urologia	Trieste	40	24,8	14,8	8	87,6	352
Freccia	otorinolaringoi atria	Roma tor vergata	40,4	12,4	20	2,4	75,2	787°
DI STASO	OFTALMOLO GIA	CHIETI	39,6	22,2	12,8	10,5	85,1	541
Fasanella	Urologia	Bari	41,5	24,1	18	3,4	87	373
DE SANSONO	GINECOLOGI A OSTETRICIA	torino	45,1	17,5	8,8	9	80,4	989
VARANO	OFTALMOLO GIA	CATANZARO	42,3	20,2	17,4	3,4	83,3	611
SIRIGNANO	OFTALMOLO GIA	SUN	38,4	18,6	14,8	10	81,8	665

Orazzini	Chirurgia plastica ricostruttiva	Modena e Reggio Emilia	42,3	23,5	13,4	7,5	86,7	243
DI FILIPPO	CHIRURGIA VASCOLARE	FEDERICO II	41,6	19,2	17,4		82,4	257
CARDONI	CHIRURGIA PLASTICA	MILANO	20,5	21,2	15,4	7,4	84,5	274
Girau	Oftalmologia	Cagliari	42,7	25,4	17,4	3,2	88,7	430
ferrillo	ginecologia e ostetricia	università degli studi di milano	46,2	19,6	9,6	7,5	82,9	826
MOZZO	CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTI VA ED ESTETICA	MILANO	39,4	20,2	20	4	83,6	287
Giani	Ortopedia e Traumatologia	Torino	37,2	15	20	6,2	78,4	741
Maiello	Oftalmologia	Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma	42,3	14,4	17,4	3,7	77,8	799
MELUZIO	NEUROCHIRURGIA	LA SAPIENZA ROMA	35	18,9	20	8,5	82,4	243
GAMBIRASIO	OFTALMOLOGIA	brescia	43,4	18,5	15,4	4,7	82	654
Scintu	Ortopedia e traumatologia	Cagliari	41,8	19,2	15,4	6,5	82,9	556°
TEZZOT	UROLOGIA	TRIESTE	39,9	19,5	17,4	6,5	83,3	470
Caboni	Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	modena	42,7	20,2	15,4	5,7	84	280
DAJA	UROLOGIA	BRESCIA	42,6	22,2	20	1,2	86	400
Pavan	Ortopedia e Traumatologia	Padova	40,5	17,9	14,8	8,5	81,7	596
LEO	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	CATTOLICA ROMA	39,5	21,2	17,4	7	85,1	706
Corsini	Chirurgia generale	Bologna	41	20,5	17,4	5,5	84,4	1053
Dominoni	ginecologia e ostetricia	Pavia	43,5	18,8	12,0	8,5	82,8	830
DE MARCO	CHIRURGIA VASCOLARE	MILANO	35,5	18,5	20	8,5	82,5	256
DOVA	CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTI VA	GENOVA	42,9	21,5	15,4	5,7	85,5	260
DI MARCO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	39,6	23,8	17,4	7	87,8	383
ORLANDINI	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	BRESCIA	44	22,8	10,8	9,2	86,8	606
Danielis	Urologia	Trieste	41,3	22,2	20	2,9	86,4	394
Gallozzi	Oftalmologia	Torino	44,2	13,7	14,8	5,2	77,9	796
CAPILUPPI	ORTOPEDIA	MODENA E REGGIO EMILIA	41,8	20,2	17,4	5,2	84,6	496

Bruttini	Oculistica	Università degli studi di Milano	41,4	14,4	14,8	8,4	79	763
Ieropoli	chirurgia plastica	torino	41,2	22,5	17,4	6	87,1	233
galiano	Ginecologia e Ostetricia	Milano	47,5	19,9	12,2	5	84,6	731
Russo	Chirurgia generale	Milano	42,3	23,8	17,4	5	88,5	783
Pannuto	Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	Milano	41,4	18,3	15,4	8	83,1	298
Giacuzzo	Oftalmologia	Verona	41,8	21,2	17,4	5,7	86,1	501
Buongiorno	ortopedia e traumatologia	seconda università di Napoli (SUN)	43,1	17	17,4	4,5	82	584
CASCARANO	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	Brescia	40,7	17,6	14,8	9,5	82,6	850
TESTA	Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica	Università degli studi di Modena e Reggio Emilia	44,5	20,5	16	4,7	85,7	257
FRANCESCO TTI	OFTALMOLOGIA	UDINE	46,9	20,8	13,4	4,9	86	504
Pirola	cardiochirurgia	Milano Statale	42,2	21,8	18	5,2	87,2	168
Tot	Neurochirurgia	Verona	42,9	24,8	20	2,5	90,2	184
Marko	Ortopedia e traumatologia	Bologna	44,2	17	12,2	9	82,4	575
Rigamonti	Urologia	Brescia	44	20,8	20	1,5	86,3	396
Cappellini	Ginecologia e ostetricia	Università degli Studi di FIRENZE	43,3	19,6	14,8	7,4	85,1	707
DI GIACOMO	OFTALMOLOGIA	SAN RAFFAELE MILANO	42,5	20,1	12,8	10,2	85,6	521
Zini	Ortopedia e Traumatologia	Milano	40,9	18,6	17,4	7,5	84,4	504
PETRUCCI	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	ROMA SAPIENZA	46,1	17,6	12,2	7,5	83,4	545
LAMONICA	OFTALMOLOGIA	CATANZARO	38,4	18,8	20	7,5	84,7	558
GAITO	CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA	SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI	40,8	16,3	16	9,5	82,6	303
GRETI	OFTALMOLOGIA	POLITECNICA DELLE MARCHE ANCONA	41,4	18,3	17,4	7,5	84,6	564
Nencini	Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	Siena (Firenze)	42,5	17,2	15,4	8,5	83,6	289
Cucchi	Ortopedia e traumatologia	Cattolica del Sacro Cuore-Roma	38,4	18,5	18	10	84,9	486
Mazzeo	Chirurgia Vascolare	Università degli Studi di MILANO	39,6	15,6	20	6,9	82,1	263

Bacci	Oftalmologia	Siena	36,3	21,1	20	10,2	87,6	461
DISTANTE	OFTALMOLOGIA	PAVIA	42,3	18,2	14,8	9,4	84,7	560°
SAPIGNI	OFTALMOLOGIA	BOLOGNA	43,3	21,8	12,2	11,2	88,5	437
mangia	chirurgia plastica,ricostruttiva ed estetica	Università degli studi di milano	37,5	22,5	20	9,5	89,5	204
Marrone	Otorinolaringoiatria	Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma	44,2	23,5	14,8	8	90,5	329
Padovano	Urologia	padova	47,1	20,8	18	1,9	87,8	347
ROMITO	CHIRURGIA GENERALE	TORINO	48,7	15,9	12,2	6,2	83,2	1129
Bertoldo	Ginecologia e ostetricia	Bologna	42,3	19,6	14,8	10,2	86,9	599
DELLA CORTE	CHIRURGIA PLASTICA	PADOVA	46,7	19,9	14,8	5,9	87,3	228
BRUNI	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" II Facoltà (M-P)	47,7	16,9	12,2	8	84,8	488
Velotti	Oftalmologia	Università di Napoli "Federico II"	41,6	15	17,4	9	83	619
TRAVAGLINI	UROLOGIA	TORINO	44,2	16	20	3,9	84,1	444
Conti	Urologia	Milano	43,9	22,5	20	4,2	90,6	292
ROCCETTI	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	Politecnica delle Marche	49,5	16,3	9,6	9	84,4	750°
bronco	chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica	siena	52,4	24,1	9,6	6,2	92,3	157
Lamberti	Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	Università Campus Bio-Medico di Roma	46,6	23,1	16	5,7	91,4	172
Ponzo	Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica	Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma)	44,3	13,4	14,8	9,5	82	317
Filippelli	Oftalmologia	Seconda Università degli studi di Napoli	38,1	23,5	20	10,7	92,3	317
CARDAROLA	chirurgia plastica	Roma "Sapienza"	46,2	17,9	17,4	5,2	86,7	241°
Stefanelli	Oftalmologia	SUN	43	19,5	17,4	8,7	88,6	434
Rossi	Oftalmologia	Università Cattolica del Sacro Cuore Roma	44	16	14,8	10,5	85,3	529
ARENA	chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	SUN Napoli	51,8	17	14,8	3,2	86,8	236
cochetti	ortopedia	firenze	49,2	23,5	14,8	6	93,5	225

Urso	oftalmologia	Catania	43,7	21,5	18	8,7	91,9	330
Balestrieri	Oftalmologia	Roma "Sapienza"	44,8	19,5	17,4	8,2	89,9	396
Paoletta	OFTALMOLOGIA	SUN	47,4	19,2	17,4	5,7	89,7	404
GASCO	CHIRURGIA PLASTICA	TORINO	57,3	18,3	12,2	1,1	88,9	208
D'Alessandro	Oftalmologia	Università Politecnica delle Marche	41	16,3	20	9,9	87,2	472
GAMBACORTA	OTORINOLARINGOIATRIA	BARI	47,8	14,3	17,4	6	85,5	477
Romanzi	Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica	Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma	45,1	24,8	17,4	9	96,3	100
BENDINELLI	OFTALMOLOGIA	PISA	49,6	19,4	16	6,2	91,2	359
STEFANINI	NEUROCHIRURGIA	PISA	47,9	22,2	20	4,7	94,8	135
Tommaso	Chirurgia Plastica, ricostruttiva ed estetica	Torino	48,4	15,3	15,4	9	88,1	219
Bolletta	Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (poichè trattasi di scuole associate l'ateneo di prima opzione all'interno di queste è l'Università di Bologna)	45,9	22,4	15,4	12	95,7	109°
BADIA	OTORINOLARINGOIATRIA	ROMA "LA SAPIENZA"	46,6	15	20	7	88,6	390
Rossi	Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	La Sapienza-Roma	44,6	17	20	9,5	91,1	181
ROCA	NEUROCHIRURGIA	MILANO	45,3	19,6	20	9	93,9	145
SODA	OFTALMOLOGIA	S.RAFFAELE MILANO	45,2	16	20	9,2	90,4	381
VIGNINI	chirurgia plastica	siena	41,4	20,09	9,6	7,5	79,4	362
silecchia	urologia	bari	36	28,7	20	2,4	87,1	368°
SPINELLI	CHIRURGIA GENERALE	BARI	40,9	17,3	17,4	5,7	81,3	1263
CUBISINO	CHIRURGIA GENERALE	CATANIA	43,5	11,1	12,2		75,8	1660
TRIGONA	CHIRURGIA GENERALE	CATANIA	37,7	27,4	12,2	2,9	80,2	1347
CIACCIO	CHIRURGIA GENERALE	PALERMO	34,6	21,8	17,4	2,4	76,2	1633
QUARTUCCIO	CHIRURGIA GENERALE	PALERMO	35	19,5	12,2	2,7	69,4	1999
DE MARCO	CHIRURGIA GENERALE	PALERMO	42,3	17,6	15,4	7,2	82,5	1183
PATTI	CHIRURGIA GENERALE	TRIESTE	37,5	20,9	14,8	2	75,2	1695

BONURA	CHIRURGIA MAXILLO- FACCIALE	CATANZARO (NAPOLI)	36,2	20,2	12,2	1,2	69,8	109
LO FARO	CHIRURGIA PLASTICA	SASSARI	35,7	20,5	17,4	7,2	80,8	340
PICARELLA	CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTI VA ED ESTETICA	PALERMO	24,1	24,1	15	1,2	57,7	2332
SERGI	CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTI VA ED ESTETICA	PALERMO	40,7	21,2	15,4	3,5	82,3	309
COLLETTI	CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTI VA ED ESTETICA	ROMA LA SAPIENZA	31,5	23,1	12,8	5,2	74,1	434
FERLISI	CHIRURGIA VASCOLARE	CATANIA	29,7	17,8	14,8	0,2	62,5	478
SAPUPPO	GINECOLOGI A	CATANIA	41	19,5	3		69,7	1622
LOMBARDI	GINECOLOGI A E OSTETRICA	FOGGIA	36,7	16,8	5,6	5,5	64,6	1874
CRAPPIO	GINECOLOGI A ED OSTETRICA	CATANIA	38,1	23,5	12,2	5	78,8	1090
GUARNACCI A	GINECOLOGI A ED OSTETRICA	CATANIA	43,1	18,2	7	5,2	73,5	1400
GENCARELL I	GINECOLOGI A ED OSTETRICA	FIRENZE	45,6	10,1	12,2	4	73,4	1403
DOTTORE	GINECOLOGI A ED OSTETRICA	MESSINA	37,2	15	7	5,9	65,1	1846
LUPPINO	GINECOLOGI A ED OSTETRICA	MESSINA	40,3	18,6	7	10,5	76,4	1227
TROPEANO	GINECOLOGI A ED OSTETRICA	MESSINA	40,9	21,2	7	9	78,1	1130
CERNIGLIA	GINECOLOGI A ED OSTETRICA	PALERMO	39,6	19,9	12,2	6	77,7	1144
GIALLOMBA RDO	GINECOLOGI A ED OSTETRICA	PALERMO	43,6	17,3	4,4	5,2	70,5	1583
BATTIPAGLI A	GINECOLOGI A ED OSTETRICA	NAPOLI-SUN	28,4	20,9	14,8	3,4	67,5	1724
CAGLIOTI	OFTALMOLO GIA	CATANZARO	31	15,7	1,8	9,2	57,7	1238
MERCURIO	OFTALMOLO GIA	MILANO STATALE	44,1	24,1		5,1	76,3	846
BUDA	OFTALMOLO GIA	PALERMO	35,3	16,3	9,6	0,7	61,9	1185

CARBONE	OFTALMOLOGIA	PAVIA	35,1	15,2	7,6	4	62,9	1168
CASTORINA	OFTALMOLOGIA	PISA	39,2	19,2	9,6	7,5	75,5	867
MASTROVITI	OFTALMOLOGIA	ROMA LA SAPIENZA	40,1	19,5	2,4	6,7	68,7	1042
LEVI	OFTALMOLOGIA	ROMA SAPIENZA	27,2	21,8	10,8	10	69,8	1020
SIBILLO	OFTALMOLOGIA	UNIV. NAPOLI	28,4	13,2	0,8	3,5	46,4	1322
CRUCIANI	OFTALMOLOGIA	UNIV.POLITECNICA DELLE MARCHE	43,2	18,6	12,2	5,7	79,7	742
BONETTO	OFTALMOLOGIA	VERONA	49,2	23,5	14,8	2,9	90,4	376
SAPIA	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	BOLOGNA	35,2	25,1	15,4	4,2	79,9	670
LOMBARDO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	CATANIA	36,9	22,5	17,4	3,7	80,5	650
MURABITO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	CATANIA	31	13,1	14,8	1,2	60,1	1264
GIORDANELLA	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	CATANIA	36,2	17,6	17,4	3,2	74,4	885
NUCERA	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	CATANIA	24,4	12	0,4	5,2	42	1415
Di Pasquale	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	PALERMO	35,2	14	15,4	8	74,6	880
POLICASTRO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	SUN NAPOLI	41,3	20,2	14,8	1,2	77,5	768
TEODORO	OTORINLARINGOIATRIA	CATANIA	36,6	17,6	20	4,7	78,9	688
VICARI	OTORINOLARINGOIATRIA	PALERMO	31,7	16,6	14,8	2,9	66	997
BELLANOVA	UROLOGIA	BARI (POLICLINICO BARI)	32,2	16,1	14,8	5	68,1	698
LA PORTA	MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	PALERMO	26,4	58,4	62	62,6	92,6	1028
TALLARITA	MEDICINA DEL LAVORO	MESSINA	18,9	43,8	54,9	58,2	88,2	1201

1.1. L'inversione delle prove di area medica e di area dei servizi e le altre domande errate.

La procedura concorsuale per gli specializzandi partiva viziata già nella sua elaborazione: discutibili riserve di posti per alcune regioni, omissione della bibliografia relativa alle tematiche oggetto del concorso (vedi meglio le riflessioni riportate in perizia e nel motivo del ricorso sulle domande errate ove si evince in tal modo l'opinabilità di ogni singolo quesito), una fallace valutazione dei *curricula* e dei titoli. Eppure, in sede di prova, le dette criticità furono ampiamente superate da eclatanti irregolarità. Sedi non idonee, violazioni circa la ripartizione dei candidati nelle aule, controlli non omogenei da parte delle diverse Commissioni, prove interrotte per guasti dei computer o per black out in spregio al principio di contemporaneità della prova, tipico di una procedura nazionale, sino al collegamento in alcune sedi alla rete internet dei personal computer utilizzati per il test. Queste irregolarità, quasi tutte verbalizzate, hanno determinato il Ministero a redarguire con provvedimento formale le commissioni durante le prove come comprova l'esito dell'accesso agli atti effettuato presso l'Ateneo di Torino, nonché la nota Miur del 19.12.2014 prot. 1898 (doc. 16).

Risulta a verbale che sempre a test iniziato i medici segnalavano alle Commissioni, e dunque in tempo utile per intervenire con l'interruzione della prova, l'inversione dei quesiti del 29 con quelli del 31 ottobre. In sostanza, in due differenti aree del test, quella medica e quella dei servizi clinici, ai candidati venivano invertiti i quesiti, circostanza gravissima mai verificatasi in un concorso del genere e che ha portato il Ministro Giannini a stabilire di *"annullare e ripetere le prove oggetto dell'errore"* indicando anche nel *"7 novembre 2014"* il giorno di ripetizione, e garantendo il risarcimento dei danni per il rifacimento della prova. Pochi giorni dopo però, il Miur decise, anche a seguito del verbale della Commissione del 3.11.2014 e di un conseguente parere dell'Avvocatura dello Stato che ritenne prevalente il principio della conservazione degli atti amministrativi, di salvare il test "invertito" non convalidando "solo" due domande (per area e dunque per un totale di quattro domande) sulla base di quanto statuito dalla Commissione incaricata per la validazione dei test riunitasi per controllare nuovamente se i settori scientifici disciplinari tra le due aree invertite potessero essere comuni. La vicenda è sintetizzata nelle due note Miur (*rectius*, comunicati stampa sub doc. 11 e doc. 12 che si riportano in nota in forma integrale)³.

³ Le prove si svolgevano, presso le 117 sedi dislocate su tutto il territorio nazionale nei giorni 28, 29, 30 e 31 ottobre 2014, secondo il seguente schema:

- 28 ottobre: prima parte (Comune a tutte le Scuole);
- 29 ottobre: seconda parte - Scuole di AREA MEDICA;
- 30 ottobre: seconda parte - Scuole di AREA CHIRURGICA;
- 31 ottobre: seconda parte - Scuole di AREA DEI SERVIZI CLINICI.

Si legge in un comunicato stampa del MIUR del 1.11.2014 che *"nella serata di ieri, a seguito dei controlli di ricognizione finali sullo svolgimento dei test, il Miur ha rilevato una grave anomalia nella somministrazione delle prove scritte del 29 e 31 ottobre che riguardavano rispettivamente le scuole dell'Area Medica e quelle dell'Area dei Servizi Clinici. Il Miur ha immediatamente chiesto un approfondimento al Cineca, il Consorzio interuniversitario incaricato di somministrare i test, che, tramite lettera ufficiale inviata al Ministero ieri sera alle ore 20.52, ha ammesso "un errore nella fase di codifica delle domande durante la fase di importazione" di queste ultime nel data-base utilizzato per la generazione dei quiz. A causa di questo errore sono stati invertiti i quesiti delle prove del 29 ottobre con quelli del 31 ottobre. L'inversione ha riguardato esclusivamente le 30 domande comuni a ciascuna delle due Aree, Medica e dei Servizi Clinici. Nessuna anomalia invece nei 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di Scuola. Così come non si registrano problemi nelle prove del 28 ottobre (quella con i 70 quiz comuni a tutti i candidati) e del 30 ottobre (quella dell'Area Chirurgica). Il Miur, preso atto di quanto accaduto, ha stabilito di annullare e ripetere le prove oggetto dell'errore determinato dal Cineca, ovvero i 30 quiz comuni all'Area Medica e i 30 comuni all'area dei Servizi Clinici. Sono 8.319 i candidati che hanno sostenuto le prove di tutte e due le Aree, 2.125 hanno affrontato esclusivamente l'Area Medica e 798 solo quella dei Servizi Clinici. Tutti i candidati che si sono trovati a sostenere una prova invertita saranno chiamati a ripeterla. Lunedì il Ministro Stefania Giannini firmerà il decreto che dispone l'annullamento delle sole prove oggetto di inversione e l'indizione di quelle nuove. I quiz annullati saranno ripetuti il 7 novembre prossimo in un'unica*

I lavori di elaborazione sui quesiti (nel mese di settembre per intenderci) furono svolti da distinti commissari (e non collegialmente) esperti proprio in aree differenti (4 si cimentarono sui servizi e 3 sull'area medica); nella seduta del 3 novembre 2014, ove furono abbonate le quattro domande, il Collegio di docenti prese invece la propria decisione con la assenza di molti di questi commissari e tramite una riunione telematica, decidendo per la sostanziale intercambiabilità delle due prove elaborate persino separatamente dai medesimi commissari per farne emergere le peculiarità! La perizia di parte, resa da esperti del settore, pone invece in luce come le quattro domande non dovessero essere abbonate e come due di esse (quelle dell'area dei servizi) fossero addirittura *tipiche* della stessa area del test.

Risulta altresì eclatante la stessa ammissione riportata nel verbale della commissione del 3 novembre 2014, e meglio censurata nella perizia giurata, secondo cui *“delle 30 domande contenute nella prova di area medica del 29 ottobre, 27 sono riconducibili ai 5 ssd comuni tra l'area medica e quella dei servizi, 1 quesito è riferibile al SSD della farmacologia BIO/14”*. Dunque un quesito di un'altra area (di farmacologia come riferiscono gli esperti del Miur), ovvero dell'area di farmacologia, non è stato abbonato. Pertanto non solo tali quattro domande non andavano abbonate, ma vi era un altro quesito, veramente “extra area”, che non è stato oggetto di provvedimento; **abbonamento (consistente nell'attribuzione del punteggio pieno a tutti coloro che hanno risposto bene, male e non risposto) reso ancor più ingiusto dalla circostanza che trattasi di quesiti BEN formulati (e per il test delle specializzazioni di quest'anno trattasi di circostanza eccezionale..) su cui tutti i concorrenti si sono cimentati, rispondendo anche correttamente.** Il meccanismo dell'abbonamento si pone dunque in esatta antitesi con quello del test, ove ad un quesito corrisponde sempre una risposta più esatta, una non esatta ma plausibile, una non esatta e l'ultima completamente sbagliata. Nel caso di specie la risposta esatta è stata messa sullo stesso piano di quella completamente sbagliata.

Così nel caso in cui il candidato avesse barrato la casella corretta (anche se di altra area) si è visto attribuire lo stesso identico punteggio di coloro che hanno optato per una risposta completamente errata.

In brevis:

- 1) Ha errato il Cineca a invertire i test (nella busta dell'area di servizi sono stati inseriti i quesiti dell'area medica e viceversa, un errore talmente grossolano da non avere precedenti nella storia del test).
- 2) Le commissioni furono immediatamente informate (e informarono a loro volta il Ministero come

giornata e nelle sedi già utilizzate il 29 e 31 ottobre. Il Miur in queste ore sta avvisando tutti i candidati attraverso il sito riservato utilizzato dai partecipanti per l'iscrizione ai test e attraverso il portale www.university.it”.

Tale indicazione ministeriale mutava radicalmente, invece, dopo soli due giorni, leggendosi nel successivo comunicato stampa del 3.11.2014 che *“Le prove per l'accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina del 29 e 31 ottobre non dovranno essere ripetute. Abbiamo trovato una soluzione che ci consente di salvare i test”*. Lo annuncia il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini che oggi ha riunito a Roma la Commissione nazionale incaricata questa estate di validare le domande del quiz. La Commissione ha vagliato i quesiti proposti ai candidati per l'Area Medica (29 ottobre) e quella dei Servizi Clinici (31 ottobre) stabilendo che, sia per l'una che per l'altra Area, 28 domande su 30 sono comunque valide ai fini della selezione. I settori scientifico-disciplinari di ciascuna Area sono infatti in larga parte comuni.

A seguito di un confronto avuto con l'Avvocatura dello Stato e del verbale della Commissione si è deciso di procedere, dunque, con il ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per Area che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti. “Questa soluzione - spiega Giannini - è il frutto di un approfondimento che ho richiesto da sabato convocando la Commissione nazionale e interpellando l'Avvocatura dello Stato per tutelare gli sforzi personali e anche economici dei candidati e delle loro famiglie a seguito del grave errore materiale commesso dal Cineca”, conclude il Ministro”.

si evince dai verbali ove si fa riferimento anche alle irregolarità lamentate in atti) dell'inversione, ma ciononostante il Ministero non ritenne di interrompere la prova e ripeterla con la c.d. prova di riserva presente da sempre in tutte le prove a quiz (a meno che non abbiano invertito anche la prova di riserva...).

- 3) Il Ministro, consapevole della gravità dell'errore, si determinava ad annullare la prova ed i risultati delle due aree del test, indicendo anche la nuova prova per il 7 novembre.
- 4) Il Miur dopo aver sentito la Commissione, riunitasi in composizione imperfetta e d'urgenza, con parte dei rappresentanti di quelle tematiche oggetto dell'abbonamento assenti, si determinava a convalidare la prova abbonando due domande per le due aree. Ciò sebbene lo svolgimento della prova fosse giunto a termine e sebbene le due domande abbonate fossero, ironia della sorte, completamente esatte e per di più pertinenti.
- 5) La perizia giurata riporta come le domande non dovessero essere abbonate (poiché pertinenti) e come ve ne fosse almeno un'altra da abbonare menzionata nel verbale del 3 novembre. In particolare secondo i periti non erano sicuramente di pertinenza dell'area ed erano da abbonare altre domande, quali la n. 8 (codice 135), la n. 9 (codice 137), la n. 13 (codice 145).
- 6) In ogni caso è stata consegnata una prova oggetto di un'altra area; dunque è *in re ipsa*, e con confessione della stessa Commissione che aveva redatto i quesiti per quell'area e non per una differente, un effetto disorientante per tutti.

1.2. Sulle domande errate della parte generale.

Anche le altre domande del test appaiono *prima facie* errate. La perizia di parte, anche giurata, redatta dal Dott. Gianluca Marella, docente dell'Ateneo di Tor Vergata (oltre che Consulente Tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) e sottoscritta da autorevoli esponenti del mondo accademico e medico, riporta come siano errate anche le domande della parte generale. Differentemente dalle altre perizie prodotte dalla difesa in questi anni sono stati censurati non 10 o 15 quesiti, ma specifiche domande su cui si invita la controparte ad un pubblico contraddittorio, non solo nella odierna sede.

La **domanda n. 5** (codice 185) sulla frattura di Colles riporta come esatta una risposta che non lo è. La risposta esatta è completamente un'altra: "*radio e ulna*".

La **domanda n. 11** (codice 194) presenta come ulteriore risposta corretta la risposta "esiste il 50 % di probabilità che un figlio maschio ne sia affetto".

La **domanda n. 12** (codice 199) presenta come corretta anche la risposta "è buona norma trattare al più presto con antibiotico".

La **domanda n. 38** (codice 251) riporta come ugualmente esatta la risposta "*le lesioni aterosclerotiche precoci...*".

La **domanda 46** (codice 263) riporta come ugualmente esatta la risposta "*hanno un'aumentata incidenza di ipospadia*".

La **domanda 49** (codice 271) rasenta il paradosso: la risposta indicata dal Miur è la meno esatta. Quelle più esatte sono "*La sua secrezione è stimolata dall'acetilcolina*" e "*Gli effetti biologici sono mediati dall'innalzamento degli ioni Ca⁺*". Sicuramente non esatta è quella fornita dai compilatori ministeriali o quanto meno è incompleta e la meno esatta tra quelle appena riferite.

La **domanda 52** (codice 276) non ha alcuna risposta esatta tra quelle corrette.

Si consideri che la società deputata alla predisposizione delle domande è la stessa che fu incaricata nel 2012 del noto concorso sui tirocini formativi attivi (c.d. TFA).

1.3. Sulla grave assenza di un provvedimento ministeriale di abbonamento delle domande e sulle ulteriori due domande abbonate.

Formalmente un verbale di una commissione di Professori è incompetente a modificare un bando di concorso approvato con Decreto Ministeriale; le domande pertanto restano sempre 30, ovvero quelle

su cui si sono cimentati i giovani medici, e non 28 per le due aree interessate.

Il Responsabile del Procedimento per le vie brevi ha già dichiarato (il fatto è anche circostanziato nel procedimento penale) che non vi è alcun atto che annulla, o abbona, o modifica il bando di concorso.

Il verbale della Commissione del 3 novembre conclude⁴, quasi a giustificare l'intervenuto abbonamento, riportando come la scelta di neutralizzare quattro domande di area non influisca sulla validità complessiva del test in quanto le domande più importanti relative alle scuole di specialità, a cui sono attribuiti il doppio dei punti (due punti anziché uno), non hanno determinato problematiche. Tuttavia, successivamente alla stesura del verbale (la commissione, il Miur, il Cineca? Non è dato sapere chi...), provvedevano ad abbonare due domande delle scuole di specializzazione (Cardiologia e Endocrinologia).

Per queste due scuole di area medica, pertanto i fondamenti del verbale della Commissione, fatti presumibilmente propri nel parere dell'Avvocatura di Stato, sono stati poi superati da due ulteriori abbonamenti nella parte speciale del test.

Sul punto la perizia di parte di parte si esprime in modo lapidario e "giura" sulla domanda di cardiologia n. 3 (codice 784) che la risposta più esatta è proprio quella inizialmente assegnata dal Miur. In poche parole per la scuola di cardiologia (malattie dell'apparato cardiovascolare) è stata abbonata una risposta corretta (e il Miur aveva individuato inizialmente la risposta esatta) che per l'importanza dell'area e della scuola valeva doppio (due punti invece che uno).

Lo stesso dicasi sulla domanda di Endocrinologia n. 8 (codice 683) dove la risposta corretta è un'altra rispetto alla prima fornita. Dunque una risposta esatta c'è ed è "*Diabete insipido*" come anche riconosciuto dallo stesso Miur.

Tralasciando il devastante disorientamento per candidati che per stessa ammissione di controparte affrontano una prova con SEI domande sbagliate⁵ (a dirlo è il Ministero), nel caso di specie le due domande della scuola di cardiologia e di endocrinologia non erano da abbonare ed anche per questo la graduatoria risulterà ulteriormente falsata.

Ciò vuol dire che per i pretendenti all'ammissione in queste due scuole (di area medica) sono stati ben 3 i quesiti di fatto neutralizzati con uno, quello di scuola, di valore doppio rispetto agli altri: 5,20 punti che in una graduatoria nazionale vogliono dire concorrenti tra la posizione 296 con il punteggio di 103,4 e la posizione n. 558 con 98,2. Su 1800 partecipanti, questa graduatoria (di malattie dell'apparato cardiovascolare) ha già coperto i posti sino alla posizione n. 548 e, tra questi, **oltre la metà** (262) è collocata nel raggio dei 5,20 punti disponibili per le domande abbonate in contestazione. Un'enormità.

Tali numeri dicono, inconfutabilmente, che l'incidenza degli abbonamenti è stata decisiva per lo stravolgimento dell'intera graduatoria e dimostra che la scelta dell'Amministrazione per la conservazione degli atti sia inadeguata.

1.4. Sullo scandalo di Endocrinologia.

Analizziamo l'irreale caso Endocrinologia. Un succinto verbale (firmato dal solo Presidente della Commissione!) deduce quanto segue:

⁴ Il verbale del 3 novembre 2014 riporta: "*Sottolineando infine che le graduatorie che si formano all'esito del concorso sono distinte per singola scuola di specializzazione, va evidenziata l'importanza del punteggio ottenuto dai candidati nelle 10 domande specifiche di scuola che, infatti, hanno un valore doppio (+2 risposta esatta, -0,6 risposta errata, 0 risposta non data) rispetto ai quesiti generali e a quelli di area (+1 risposta esatta, -0,3 risposta errata, 0 risposta non data). Tale specificità è stata pertanto valorizzata nell'ambito della prova andando a definire un set di domande specifiche di scuola riferito ai settori scientifico – disciplinari*".

⁵ Per un **caso identico** si veda Tar Brescia del 16.07.2012 n. 1352, le cui censure si fanno proprie, ove a seguito di 4 domande abbonate il Collegio si decise ad ammettere in sovrannumero tutti i 100 ricorrenti al Corso di Laurea locale di Professioni Sanitarie.

“Il giorno 4 novembre 2014, alle ore 10.00, in Roma, presso la sede del M.I.U.R., Piazzale Kennedy, è presente il Prof. Andrea Stella in qualità di Presidente della Commissione nazionale per il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in Medicina per l'anno accademico 2013/2014 e il Dott. Stefano Bazzini in rappresentanza della società Selexi, al fine di esaminare le segnalazioni raccolte dal Ministero circa anomalie presenti nelle domande delle prove del 28-29-30-31 ottobre.

Analizzate le segnalazioni pervenute il Presidente della Commissione dopo aver contattato direttamente i componenti della Commissione competenti, ritiene che le uniche segnalazioni di rilievo siano:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA

*Domanda #8 (codice domanda: n. 635) – (riferita allo scenario n. 3):
Quali delle seguenti malattie non è associata al Diabete Mellito di tipo 1?
A: Insufficienza ovarica precoce
B: Diabete insipido
C: Ipocorticosurrenalismo
D: Tiroide di Hashimoto*

La Commissione ritiene che l'unica risposta esatta sia la risposta B e le altre 3 siano sbagliate.”

Da tale posizione segue l'annuncio sul sito www.universitaly.it secondo cui il quesito (un tesoro di 2,60 punti) è abbonato a tutti. Rimaniamo francamente senza parole.

La Commissione (non il Ministero) abbona una domanda e lo fa dopo che la stessa era stata approvata collegialmente “per mano” del solo Presidente di Commissione (che per inciso non è né un Endocrinologo, né un Cardiologo ma è un “nefrologo”!). Il verbale riporta che il Presidente contatta i componenti della commissione; come? Per telefono? Ma esattamente chi ha contattato? E che hanno deciso, come hanno motivato almeno tra loro?

Preso atto che “l'unica risposta esatta sia la risposta B” e che le graduatorie sarebbero state pubblicate il 7 novembre (tre giorni dopo), ci si aspettava che queste sarebbero semplicemente state rimodulate, dichiarando di aver semplicemente errato ad indicare la risposta corretta nella griglia delle soluzioni. Ma su questo concorso c'è davvero qualcosa di strano, che non torna.

Il MIUR, a questo punto, preferisce entrare nei singoli compiti, e alterare le risposte fornite, facendo sì che tutti dessero come esatta la risposta A (quella sbagliata), dando così il punteggio a tutti. Questa soluzione, per noi, non ha alcun senso, se non favorire, probabilmente scientemente, alcuni a discapito di altri.

Al contrario, a nostro avviso, e a quanto pare per opinione della stessa Commissione, la domanda somministrata è valida e doveva essere computata come corretta solo la risposta B, anche perché NON ESISTE un provvedimento di annullamento/abbonamento di queste domande approvate e prestabilite dal decreto ministeriale. Pertanto o parte ricorrente subentrerà in sovrannumero (vedi la teoria ormai pacifica della difesa accolta dal Consiglio di Stato con sentenza 2935 del 9 giugno 2014 sull'ingresso sovrannumerario in forma di risarcimento danni in forma specifica applicabile a maggior ragione al caso di specie), o la graduatoria dovrà essere rimodulata con decurtazione (a domanda) di anche 2,6 punti a candidato; dunque con la “fuoriuscita” di Medici già subentrati nei reparti e ingresso di nuovi e più meritevoli ricorrenti.

L'operato del Miur su questa domanda, peraltro, è “stranamente” in controtendenza con quanto deciso precedentemente in altre prove a quiz. A titolo di esempio si riporta quanto compare sulle

schermate del Cineca ancora on line, ove prima della pubblicazione delle prove il Cineca comunicava semplicemente che la risposta esatta andava semplicemente cambiata:

“Avviso. Prova di ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia

Si comunica che ai fini della determinazione del punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alla prova svoltasi il 3 settembre verranno considerate corrette, rispetto a quanto già pubblicato:
per il quesito n.54, la risposta D);
per il quesito n.72, la risposta B)

11 settembre 2009”

1.5. Su Cardiologia.

Analizziamo ora cosa è successo per l'altra (la sesta...) domanda abbonata.

Riportiamo integralmente il verbale in atti.

“SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

Domanda #3 (codice domanda: n. 784) – (riferita allo scenario n. 1):

La Commissione ritiene che possano essere corrette sia la risposta A, sia la risposta B.”

In questo caso le posizioni della nostra perizia sono completamente opposte. In disparte la questione su chi ha disposto l'abbonamento (il Presidente per telefono con qualcuno... non è dato sapere le modalità e la composizione del collegio telefonico...) i nostri periti ritengono che la risposta inizialmente fornita dal Miur fosse la più esatta (non è un caso che la maggior parte dei medici l'abbia indicata come esatta).

Ma anche qualora la difesa avversaria riuscisse a dimostrare che vi sono due risposte esatte, non si potrebbe non obiettare che in altro test a numero chiuso si decise di attribuire il punteggio a tutte le due risposte ugualmente esatte. Accadde nella prova di ammissione dell'a.a. 2004-2005 di Medicina in cui si presentò un quesito (il n. 15) a cui corrispondevano più risposte esatte. In tale circostanza il MIUR dichiarò che tutte le domande avevano come risposta la lettera “A”, ad eccezione del quesito n. 15 per il quale era stata riscontrata, a seguito di segnalazioni pervenute, l'esattezza anche della risposta contrassegnata con la lettera “B”. Entrambe le risposte vennero dunque considerate valide. Stessa cosa avvenne nel 2013/2014 con la domanda n. 45.

1.6. Gastro e Cardio: le due situazioni a confronto.

Per quanto appurato circa i quesiti di Scuola di Endocrinologia e Cardiologia, le situazioni sono totalmente differenti ma, con una superficialità che fa letteralmente orrore, sono state trattate allo stesso modo.

1.7. Sulle altre domande errate delle due scuole di Igiene e Medicina Preventiva e della scuola di Geriatria.

La perizia giurata, a cui ancora una volta ci si riporta, deduce che vi sono ulteriori domande delle scuole di specialità errate.

Trattasi delle domande, note alle cronache, n. 5 di Igiene (codice 751) che ha due risposte esatte (oltre quella indicata dal Miur è esatta anche la risposta D relativa all'idrossido di alluminio), e della domanda n. 8 (codice 710) della scuola di Geriatria che non riporta alcuna risposta esatta.

2. Sui posti a disposizione. Il Decreto Ministeriale impugnato nei suoi “considerata” e “Visto”

riporta che *“visto il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministero dell'Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2013/2014, pari a **8190 unità**”*.

Quanto riportato, ovvero un fabbisogno di ben 8190 unità per il concorso di cui ci si occupa è ulteriormente confermato dal doc. n. 13 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo cui le borse sono ben 8190.

Tuttavia le note problematiche hanno determinato poi una riduzione delle borse a 5000 unità, ovvero di oltre 3000 posti, oltre la metà di quelli messi a disposizione.

In atti è stata depositata una tabella (doc. 18 con fonte i dati dell'Ordine dei Medici e dell'ufficio statistico del Miur) ove si evince come dal 2007 al 2013 il gap tra il numero dei laureati in medicina e i posti di specializzazione oscillasse tra le 633 unità alle 995 massimo, e comunque con una percentuale di non ammessi tra il 7 % al 14 % massimo. Una percentuale, quasi accettabile (di media una persona su 10 non entrava e riprovava negli anni successivi), e non paragonabile al caso odierno ove a fronte di oltre 12 mila concorrenti sono stati messi a bando soli 5000 posti.

Ciò è stato determinato anche dal non aver messo a bando i posti per una intera edizione concorsuale, sostanzialmente per l'aver saltato il concorso per un anno. Si è dunque verificato progressivamente un sistema ad “imbuto” esploso quest'anno per aver tardato per oltre un anno la pubblicazione del bando; in tale sistema soggetti laureati (e abilitati alla professione) non riescono ad accedere alle specializzazioni senza le quali non si può realizzare e completare la propria formazione e studio e non si riesce a realizzare il loro diritto al lavoro, essendo notorio che la laurea in medicina è una laurea incompleta e non idonea all'ingresso nel mondo del lavoro (solo gli specializzati possono entrare nel SSN).

Nel caso di specie non trattiamo del caso dei ricorrenti di medicina, che se “bocciati” potranno rivolgersi ad altri atenei e facoltà, ma stiamo esaminando professionisti abilitati che non possono ormai più cambiare indirizzo dopo il percorso formativo più lungo tra tutte le varie carriere universitarie. È chiaro che i medici ricorrenti riproveranno il concorso di anno in anno, ma le loro conoscenze scientifiche, ad alta obsolescenza tecnica, scemeranno sempre di più a scapito della collettività che fruisce del loro servizio reso negli Ospedali. Le parole del Ministro Giannini trasmesse a mezzo di Rai News pesano a nostro avviso come macigni e sono più che calzanti: *“Si tratta, è evidente, di una debolezza strutturale che riguarda tutta la filiera formativa dei futuri medici: dall'accesso al corso di studi all'ingresso in corsia”*. Il Ministro prosegue riportando dei numeri e spiega che ai test di Medicina quest'anno si sono presentati 63.000 studenti delle scuole superiori. I posti disponibili erano 10.500. Sempre quest'anno - continua - *“hanno partecipato alle prove di accesso alle Scuole di specializzazione medica oltre 12.000 laureati”*, contro le 5.000 borse disponibili. La conclusione: ***“Ogni anno selezioniamo un numero limitato di giovani con una prova circoscritta, li facciamo formare in un percorso lungo, complesso e costoso. E dopo oltre sei/sette anni diciamo alla metà di questi laureati che per loro non c'è posto. Inaccettabile”***. E' necessario dunque ripensare il percorso formativo nella sua globalità. *“Tre le mosse: orientamento; rivisitazione delle modalità di accesso al corso di studi; l'accesso al corso di laurea non può essere un flash mob di sessanta minuti prima dell'inizio dell'anno accademico senza alcuna preparazione specifica. Meglio sarebbe - scrive sempre il Ministro - un sistema inizialmente più aperto, che permetta di monitorare tutti gli aspiranti medici lungo tutto il primo anno di corso”* *“per poi selezionare secondo il fabbisogno”* *“dopo 12 mesi, tramite una prova conclusiva nazionale”*. ***“Terzo: garantire a tutti i laureati in Medicina la borsa di studio per l'accesso alle scuole di specializzazione. La prova di accesso alle Scuole di specializzazione”***, conclude il Ministro Giannini, *“dovrà essere semplificata e garantire che gli studenti migliori possano scegliere la scuola e la sede da frequentare”* (tratto da Rai News⁶).

⁶<http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/giannini-medicina-test-universita-b3b55291-165f-4353-9912-2b282a114c33.html#sthash.WummQONd.dpuf>

Similari posizioni hanno assunto gli Ordini Professionali come si riporta in una bella lettera del Presidente Bianco (Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) con cui, per una volta, gli odierni difensori concordano e che lascia intendere come, dinanzi alla richiesta di copertura delle borse di studio dei medici, vi sia una sinergia quasi totale anche da parte degli organi notoriamente di segno opposto ai nuovi “ingressi”:

“Signor Presidente del Consiglio,

mi rivolgo a Lei, quale Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).

Mi riferisco alla vicenda dei test di ammissione alle Scuole di Specialità mediche dove l'errore umano verificatosi in realtà si configura come l'eclatante indicatore di una crisi del sistema formativo medico nel suo complesso.

Ogni anno, solo in riferimento all'accesso alle Scuole di Medicina e Odontoiatria ed alla formazione specialistica post laurea si cimentano tra i 90 ed i 100 mila giovani con il loro carico di speranze, animati da fiducia nei valori di giustizia.

E' oggettivamente diversa la situazione che ha visto coinvolti quest'anno circa 80 mila giovani che aspiravano ad accedere alle scuole di Medicina rispetto a quella riguardante gli oltre 12 mila che intendevano invece conseguire una formazione specialistica post laurea, requisito, peraltro, indispensabile per l'ingresso a circa il 90% del lavoro professionale medico.

Sui primi ha gravato la programmazione degli accessi, a mio avviso dovuta; sui secondi ha pesato, invece, il limite del numero delle borse di studio per la formazione specifica in medicina generale (circa 1.000), gestite delle Regioni su base locale e dei contratti di formazione specialistica, gestiti dal Miur, quest'anno per la prima volta su base nazionale dopo quasi 18 mesi dall'ultimo bando.

Dunque quest'anno per l'accesso alle Scuole di Medicina la selezione è stata pressappoco 8 a 1, per l'accesso alla formazione post laurea è stata 2 a 1. Agli esclusi tra i primi è data la possibilità di ritentare o cercare altre strade formative all'età di 18/19 anni, agli esclusi tra i secondi si impone la necessità di ritentare o sopravvivere in un limbo professionale e lavorativo all'età di 25/26 anni, dopo 20 anni di studi.

Questa dura selezione sulle vocazioni e sulle scelte di vita può sostenersi ed essere socialmente ed eticamente accettabile solo se gli strumenti adottati siano i migliori possibili dal punto di vista tecnico e supportati da trasparenza e rigore delle procedure, con appropriata valorizzazione del percorso formativo fino a quel punto svolto.

In altre parole è una partita in cui, come Le dicevo, si giocano credibilità e affidabilità delle Istituzioni perché se tanto chiedono tanto devono dare.

Purtroppo ciò non è avvenuto e non avviene certificando, nei fatti ed antefatti, l'insostenibilità di questo modello formativo del medico e dell'odontoiatra.

Sono in campo straordinarie risorse umane che non vanno delegittimate e demotivate, ma anche notevoli risorse economiche di tutta la comunità.

Le chiedo se non sia ragionevole che in un processo di formazione medica oscillante tra i 10 ed i 12 anni non sia possibile identificare un “set” di valutazioni, compresi i quiz, con i quali ragionevolmente (non perfettamente!) individuare le migliori attitudini ed il miglior merito per l'accesso alle Scuole di Medicina, evitando soluzioni che spostano solo in avanti l'inesorabile selezione che, come Le ho riportato, anche se ridotto alla metà, avrebbe proporzioni da brivido!

Le chiedo Signor Presidente se non sia ormai doveroso reingegnerizzare un sistema che sia idoneo a garantire a tutti i giovani che si laureano in Medicina e Chirurgia non un lavoro certo ma, quanto meno, la possibilità di competere per un lavoro agendo o sul braccio formativo o sulle regole di accesso al lavoro o, molto meglio, su entrambi”.

Del resto anche gli altri sistemi europei di specializzazione medica prevedono la totale o quasi completa copertura dei laureati in medicina. Tale è il sistema tedesco grazie ad una sinergia con le strutture ospedaliere pubbliche e private, quello spagnolo, sempre sulla base di una graduatoria nazionale e quello francese (noto per la c.d. curva di Gauss che comunque garantisce in poco tempo a

tutti la scuola di specializzazione incidendo sulla sola scelta delle scuole per le categorie a livello concorsuale più mediocri).

La difesa non ignora la possibile eccezione sulla copertura economica e sulla spesa erariale che determinerebbe il sovrannumero, e pur ritenendo che tale questione non debba essere oggetto di discussione nella fase che ci occupa (considerando che il ricorso contiene una domanda risarcitoria e come ogni contenzioso incide sul capitolo “contenzioso” del bilancio dello Stato), non può che rappresentare che si stanno affrontando diritti costituzionali, che dovrebbero far prevalere tali esigenze su logiche economiche.

Basterebbe comunque, così come si sta valutando⁷, un riordino delle scuole di specializzazione (le Scuole sono oltre 50 e ad esempio in “Medicina Termale” è messo a disposizione in Italia un unico posto) e l’abbreviazione della loro durata per liberare nei piani di spesa centinaia di milioni di euro in grado di consentire gli ingressi sovrannumerari⁸. Sono ancora pendenti i contenziosi dei medici specializzandi di anni successivi al 1982, ove non vi erano le borse di studio e tali soggetti, con minori esigenze dei giovani medici ancora in formazione, hanno ottenuto dinanzi al Giudice civile migliaia di euro a titolo risarcitorio (maggiorati di danni, interessi, spese legali etc.). In tal caso con la modifica dei capitoli di bilancio del Tesoro a seguito del giudicato cautelare sono state attribuite, senza colpo ferire, somme molto più ingenti senza una controprestazione, in termini ospedalieri, per lo Stato.

3. Come si è svolto il concorso. Le irregolarità diffuse che hanno falsato la selezione dei migliori.

Il concorso si è svolto per la prima volta tutto al computer. Niente fogli, penne e codici a barre potenzialmente lesivi dell’anonimato. Ogni candidato ha un pc, privo di tastiera, non collegato alla rete e con un software temporizzato che gli somministra le domande cui rispondere.

Tutto comincia da un vizio apparentemente poco rilevante.

L’art. 2, comma 4, del bando dispone che *“in relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica le sedi e l’orario di svolgimento della prova d’esame”*. Le aule, però, non si trovano. Gli Atenei e le scuole non sono attrezzate e non posseggono aule idonee a consentire la partecipazione di un numero sufficiente di concorrenti in condizioni tali da non leggere nitidamente lo schermo del compagno a fianco o nel banco davanti.

Quelle che si trovano, in fretta e furia, solo qualche giorno prima del test e ben oltre il termine di 20 giorni di cui al bando, reperite anche in centri di formazione professionale o istituti privati, sono totalmente inadeguate a garantire par condicio tra i partecipanti.

Il risultato sarà disastroso.

3.1. Inidoneità delle aule. In alcune aule, come testimoniano i verbali, i candidati erano così vicini l’un l’altro da consentire a tutti di poter leggere agevolmente dallo schermo del collega. Si badi bene non si tratta di un foglio, formato A4, contenente 4 o 5 domande di un test, ma di uno schermo illuminato, da 16, 17 o 22 pollici, che a proietta a visione intera un quesito con la relativa risposta prescelta dal candidato.

Senza delle postazioni “a cabina” (presenti solo in alcune aule a Enna e alla fiera di Roma), in altre parole, era impossibile evitare la copiatura generalizzata e più piccole erano le aule, più palese è il numero di concorrenti con punteggi identici l’un l’altro⁹.

A **Catania**, nell’aula 10, l’ultimo giorno di prova 31 ottobre 2014, su 12 partecipanti

⁷ <http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2014-11-21/specializzazioni-mediche-ecco-riordino-113044.php?uuid=Abj38qfK>

⁸ Si cita il doc. 19 dell’associazione Mondo Medico (As. Mo. Med) avallata dal “Comitato per il ricorso alle scuole di specializzazione in medicina e la dignità medica” fatti propri dalla Funzione Pubblica CGIL Medici che riporta un immediato risparmio di spesa di 141.531.000.

⁹ Cfr. selezione di verbali in atti.

concorrenti per Anestesia, 10 hanno ottenuto il punteggio stellare di 17,4 su 20 ed un punteggio complessivo di 28,7 su 30. A **Genova** 5 su 15 hanno avuto 27,4/30 nella prova di area chirurgica. A **Bari**, giorno 31 e dunque nella prova dell'area dei servizi che, di fatto, è quella non di competenza dei candidati ivi presenti (perché scopriranno poi essere quella di area medica), nell'aula ex CIFID, 12 candidati su 14 ottengono il punteggio di 17,4 su 20. Non 17, né 18. 17,4 su 20: praticamente tutta l'aula. Sempre a Bari, dove anche nel primo giorno di prova vi sono punteggi stellari, 10 su 18 ottengono 20 su 20 alla propria prova di scuola (Aula UL1840).

Nessuna telepatia, né dolo specifico da parte di quei candidati, ma solo l'inidoneità dei locali di concorso quale fattore scatenante di una collaborazione generalizzata che non necessitava neanche di comunicazione verbale, ma solo di una vista attenta.

È verbalizzato a **Napoli** (31 ottobre laboratorio 2), ad esempio, che *“le distanze tra le postazioni era di circa 1 metro, i monitor forniti erano di pollici 22, non erano presenti separazioni divisorie tra postazioni contigue”*. I vigilantes, in tali situazioni, potevano davvero ben poco.


A **Milano** sono i candidati a chiedere che sia verbalizzato che i pc sono troppo vicini (verbale 29 dicembre 2014).

NOTE: Alcuni candidati fanno presente che la distanza tra i pc dell'aula CONO2 sono troppo vicini, facilitando così la possibile copiatura tra candidati.

Il giorno successivo (sempre rimanendo a Milano), quello della circolare MIUR sulla necessità di aumentare i controlli, i *rumors* non si placano e la Commissione si affretta a verbalizzare che essendo diminuiti i candidati (34 su 70 a differenza della prima prova) è ora stato possibile distanziare le postazioni. Il punteggio decisivo, tuttavia, è stato maturato il primo giorno ad aula stracolma.

I candidati segnalano che corrono voci in merito a copiare frequenti e uso di cellulari presso altre sedi di svolgimento delle prove. Nonostante la commissione abbia letto le “news” inserite dal CINECA nella homepage della procedura i candidati hanno chiesto di far presente e di inserire nel verbale la situazione sopra riportata.

Nell'aula CONO2 il test si è svolto regolarmente e, grazie al numero limitato di candidati odierni (34 su 70 postazioni disponibili) è stato possibile distanziare a sufficienza i candidati.





In alcune sedi, peraltro, nonostante vi fosse spazio sufficiente per far rimanere un po' più distanti i candidati, prima dell'avviso del MIUR del 30 ottobre, nessuno si è curato di garantire ottimali condizioni di svolgimento della prova. La prova è proprio nei verbali di Ateneo ove si dà atto di aver provveduto a spostare i candidati (**Palermo**, Aula informatica "Stellino", verbale 31 ottobre).

a **34**, il numero di candidati registrati nel registro d'aula è pari a **34**. Come richiesto dal MIUR in data 30 ottobre 2014 di intensificare i controlli durante la prova, il responsabile d'aula ha distribuito i partecipanti facendoli sedere un computer sì e un computer no.

A **Trieste** (verbale 30 ottobre aula F) si alza bandiera bianca e si confessa che, nonostante le indicazioni del MIUR, *"risulta materialmente impossibile collocare tutti i candidati in modo alternato, si decide di fare prendere posto ai candidati seduti necessariamente vicini nelle posizioni di massima visibilità"*.

Allo stesso modo, e ciò è paradossale, vi sono aule con **un solo partecipante** (verbale **Torino**, 30 ottobre 2014, aula E).

3.2. Inidoneità dei supporti informatici: i pc. Ma non basta. Il poco tempo avuto a disposizione per il reperimento delle sedi si rivelerà decisivo anche sul materiale informatico. Sono centinaia, infatti, i casi presenti a verbale di *black out* energetici in diverse sedi di concorso con mancanza di gruppi di continuità a supportare i computer sino alla fine della prova. In alcune sedi i candidati, dopo aver letto le domande e addirittura terminato la prova, hanno potuto ripeterla in quanto il pc si incendiava, si spegneva o, semplicemente, non rispondeva ai comandi. Si tratta di decine e decine di casi con **risultati e vantaggi spesi poi in maniera determinante su tutta la graduatoria nazionale**.

Aule intere hanno subito la sospensione dell'energia dopo aver letto le domande della prova e, nelle more del ripristino, hanno potuto riprendere i propri cellulari collegati alla rete (**Chieti**) o comunque comunicare fra loro indisturbati (**Verona**).

In altre sedi, risulta a verbale, che i pc, in spregio al bando di concorso, fossero collegati alla rete LAN (via cavo) o avessero l'accesso alla rete wi-fi consentendo così la possibilità di navigare in rete usando la rete di router portatili comodamente lasciati dai candidati nei propri soprabiti (fra le altre, ciò è accaduto nella sede di Napoli, Suor Orsola Benincasa, aula multimediale (UL1904) – 31.10.2014).

Qualcuno tra i candidati, essendo consapevole di tale "falla del sistema", al terzo giorno di prove, ha portato con sé il router subendo l'espulsione. Non sapremo mai, tuttavia, quanti *router* accesi vi fossero stante il fatto che un candidato, appena furbo, avrebbe potuto lasciare acceso il

dispositivo nel proprio cappotto.

Alle ore 11.20 un candidato viene sorpreso dal personale di vigilanza con un oggetto in mano, di colore nero non meglio identificato, posizionato davanti lo schermo del pc. Alla richiesta di spiegazioni da parte della Responsabile d'aula sull'oggetto in questione, il candidato risponde che si tratta del "telecomando" dell'automobile e rifiuta di mostrarlo alla Responsabile, riponendolo immediatamente nella propria tasca. A questo punto, la Responsabile d'aula decide di mettere a verbale l'accaduto; il personale di vigilanza si avvicina per prelevare il documento posto sul banco e procedere all'identificazione del candidato per la verbalizzazione e lo stesso candidato, con un rapido gesto, allunga la mano ed estrae dall'interno della carta d'identità due piccoli e sottili oggetti. Alla nuova richiesta di spiegazioni in merito, il candidato risponde al personale di vigilanza che si tratta di due schede di memoria (micro SD idonee alla memorizzazione di informazioni) e come tali il personale di vigilanza – nella persona del referente informatico – le identifica. A quel punto, la Responsabile d'aula decide di procedere con l'annullamento della prova inserendo la combinazione di tasti indicata per l'operazione nell'area riservata del sito Miur. Il candidato inserisce il codice fiscale e viene eseguito il backup della prova. Il candidato identificato è Carlo Galatà (GLTCRL85M22C351U).

Alla richiesta di una dichiarazione ai fini della verbalizzazione dell'accaduto, il candidato rilascia la seguente dichiarazione: <<Avendo lasciato il cellulare fuori dall'aula e non volendo lasciare i supporti di memoria, li ho portati con me in aula>>.


La Responsabile d'aula, a quel punto, lo invita ad uscire. Si fa notare che il candidato abbandona l'aula senza firmare l'uscita.

Le tastiere, inoltre, come è evidente dalle foto, non erano affatto rimosse. E ciò è persino dichiarato a verbale (**Palermo**, Aula 3.4, informatica).

La Commissione ha altresì provveduto a posizionare la tastiera in modo da renderne disagiata l'utilizzo da parte dei candidati, compatibilmente con l'impossibilità della rimozione delle stesse, riservandosi di dare ai candidati stessi verbali indicazioni circa il divieto di utilizzo delle tastiere. Alle ore 08.35 tutte le postazioni d'aula sono state avviate e sbloccate.

Praticamente ovunque, uno, due o quattordici computer hanno avuto malfunzionamenti consentendo ai candidati "fortunati" di ripetere la prova già iniziata potendo così ascoltare i commenti dei colleghi o semplicemente riflettendo per più tempo sui quesiti che verranno somministrati nuovamente

Alle ore 11:47 l'applicativo della prova sul PC della postazione scelta dal candidato Dr. Calistri Elisa mostra a video un messaggio di malfunzionamento interno come da snapshot sotto riportata:



A 18 minuti dalla fine della prova, la candidata "fa bingo" ed ottiene un bonus di ulteriori 40 minuti oltre ad una libera riflessione sui quesiti per altri 40-50 minuti (dovendo prima attendere la fine della prova degli altri concorrenti).

Stessa cosa accade a **Palermo**, qui i fortunati hanno beneficiato di 55 minuti in più.

Nel corso della prova, alle ore 11,55 il PC in uso a Vitale Vito presenta un malfunzionamento accidentale che pregiudica il proseguimento della prova, si invita quindi il candidato ad accomodarsi su di un'altra postazione e si riattiva la prova che comincia dall'inizio.

Nel corso della prova, alle ore 11,55 il PC in uso a Cartaino Maria Claudia presenta un malfunzionamento accidentale che pregiudica il proseguimento della prova, si invita quindi il candidato ad accomodarsi su di un'altra postazione e si riattiva la prova che comincia dall'inizio.

Alla **SUN** (verbale 31 ottobre laboratorio linguistico), dopo i primi due malfunzionamenti, ne seguiranno contemporaneamente altri 14 all'esito dei quali la prova verrà

bloccata ed in 16 su 22 la ripeteranno. Nelle more della risoluzione del problema la Commissione dichiara di “aver tenuto la massima allerta” per non far comunicare tra loro i candidati. A **Ferrara** sarà un’intera fila di pc a saltare consentendo a fine prova di dover rifare il test a tutti i candidati della fila (verbale 31 ottobre lab. Informatica, via Adelardi).

A **Roma La Sapienza**, alcuni pc (8 su 30, aula F3, Architettura, verbale 28 ottobre), hanno dei “font” obsoleti e non consentono la lettura di alcuni quesiti e numerosi sono i casi di ripetizione della prova per arresto o malfunzionamento dei computer anche a prova già conclusa (verbale 31 ottobre SEDE UL3892).

1.3. Inidoneità dei supporti informatici: il baco nel software Cineca e i dubbi sul salvataggio dei risultati.

La simulazione effettuata con il software CINECA, ancora presente sul sito MIUR ed in tutto e per tutto uguale a quello usato nelle giornate del 28, 29, 30 e 31 ottobre, mostra come, dopo aver spuntato una delle 4 possibili risposte a ognuna delle domande poste sulla sinistra, spostando il puntatore e cliccando, magari inavvertitamente, in qualsiasi parte della pagina bianca a destra, si spunta un’altra risposta che prende automaticamente il posto di quella scelta. Si doveva trattare, secondo il MIUR, di una “*facilitazione informatica*”, ma si è dimenticato di inserire la divisione in blocchi tra le varie risposte, ragion per cui, muovendo il mouse sulla parte bianca dello schermo, la risposta prima rassegnata veniva modificata. I candidati, peraltro, non erano stati avvertiti di tale “*facilitazione*” ed in migliaia hanno denunciato di non aver affatto rassegnato questa o quella risposta che solo questo “baco” informatico ha generato. In migliaia, di fatto, ad almeno un paio di domande, non avvedendosi, perché non preavvertiti, di tale facilitazione, hanno finito per rispondere in maniera diversa da come avrebbero voluto.

A seguito dello speciale del Corriere della Sera sull’incredibile vicenda, il MIUR non ha neanche provato a smentire l’accaduto. Di fatto non vi è certezza che le risposte date dai candidati abbiano la loro paternità.

E ciò era stato denunciato dai candidati persino durante la prova.

A **Roma La Sapienza** è verbalizzato che, **sul baco**, vi erano già segnalazioni specifiche

La candidata Mazzeo Valentina segnala un’anomalia nel programma in fase di modifica di risposte già date.

Anche a **Padova** (31 ottobre, aula Te Polo didattico ingegneria, Via Gradenigo) è espressamente verbalizzato che alcuni candidati si sono resi conto dell’anomalia

Durante la prova il candidato Carlotto Andrea segnala che ricontrollando le risposte date ha rilevato che in alcuni casi le risposte risultano essersi modificate rispetto a quelle da lui indicate. Il responsabile d’aula si avvicina alla postazione del candidato ma non ha modo di accertare tale anomalia.

Le candidate Casablanca Simona, Dal Molin Ilaria e Orlando Gloria segnalano di aver riscontrato la stessa anomalia nei giorni di prova precedenti.

Le segnalazioni di non corrispondenza del punteggio ottenuto, inoltre, potrebbero essere confermate anche per ragioni e fonti differenti.

Centinaia di candidati segnalano che il punteggio affisso non è affatto quello visualizzato e regolarmente salvato. In qualche caso la vicenda è stata persino verbalizzata (cfr. **Genova**, 29 ottobre, Aula Caffa). Del fatto, nonostante i controlli incrociati, neanche le Commissioni sono riuscite a dare spiegazioni gettando più di un’ombra legittima sui software utilizzati nella prova. In quel caso specifico caso il punteggio della candidata era prima stato salvato come 34,1 e poi, il giorno dopo, riverificato essere 33,8. Perché mai non è dato sapere. Se il candidato, che evidentemente era convinto di aver totalizzato un punteggio superiore e non inferiore, non avesse chiesto di (ri)verificare il punteggio il giorno successivo, nessuno avrebbe mai potuto verificarne l’accaduto.

A **La Sapienza** (verbale 31 ottobre di un’aula in cui i commissari volenterosi non hanno

neanche riempito gli spazi del verbale prestampato) risulta verbalizzato che due candidati hanno verificato che il loro punteggio è diverso rispetto a quello apparso a video (da 27,7 a 26,1 e da 25,1 a 24,1).

3.4. Inidoneità delle scelte dei commissari. La disposizione in aula e il doppio video di istruzioni.

Nell'allegato 4 al D.M. 8 agosto 2014 n. 612, punto 1, viene specificato che *“il Ministero definisce ogni elenco d'aula avendo cura di distribuire i candidati secondo l'ordine anagrafico e al numero dei posti disponibili in ogni aula [...]. I candidati presenti nell'elenco d'aula sono assegnati alle postazioni dal responsabile d'aula secondo l'ordine alfabetico [...]”*.

Tale disposizione non è stata rispettata ovunque, provocando una discrepanza fra sedi dove si è ottemperato alle disposizioni ed altre dove non solo non si è proceduto alla distribuzione secondo l'ordine anagrafico, ma è stato concesso ai candidati di scegliere liberamente il posto.

Ecco la candida affermazione a verbale presso l'Ateneo di Udine (aula via Treppo, 18, identica per i giorni 28, 29 e 31 ottobre) e riportata, pressochè ovunque, negli altri verbali.

Ciascun candidato identificato si colloca a sua scelta in una delle postazioni disponibili, si siede

e posiziona sul banco il documento di identità con cui è stato identificato.

Suona assai strano che, le stesse parole, siano state utilizzate anche a **Siena, Palermo, Chieti, Foggia, Napoli Federico II, Bologna, Catanzaro, L'Aquila, Pisa, Padova, Ferrara, La Sapienza, Tor Vergata, Campus Biomedico di Roma, Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Trieste, Milano, Pavia, Milano Bicocca, Brescia, Padova, Torino, San Raffaele, Messina, Firenze, Catania, Modena (in tutti i verbali), Bari** (dove, per lo più, si indica, genericamente, che i candidati si seggono “in una delle postazioni assegnate” pur se vi sono verbale ove risulta che i candidati si siano scelti la postazione, cfr. verbali delle aule site nel plesso di giurisprudenza, aula lab. linguistico) e **Genova** (tutte tranne Aula Infal2), con ciò confermando che è il MIUR ad aver stilato i verbali prestampati impartendo, persino, illegittime istruzioni.

E ciò, persino su autorizzazione “video” del MIUR.

Il video esplicativo sulla procedura di accesso alle aule (disponibile nell'area riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it), in contraddizione con quanto disposto dal bando, indicava la possibilità per i candidati di scegliere liberamente dove sedersi. Lo stesso video è stato successivamente modificato, a concorso concluso!

A **Palermo**, la Commissione è così convinta di star ben facendo il proprio lavoro che controbatte persino alla verbalizzazione di un candidato

Il candidato Adamo Angelo nato a Savona il 06/09/1985 fa presente quanto segue “In ottemperanza all'allegato 4 punto 1 del Bando concorsuale odierno, le postazioni devono essere assegnate dal Responsabile d'aula e non scelte dai candidati.”

Viene letto l'estratto della circolare ministeriale disponibile nell'area riservata del Responsabile d'aula sul sito del Miur dove si riporta quanto segue: “[omissis] Il candidato si accomoda quindi a sua scelta in una delle postazioni disponibili, si siede e posiziona sul banco il documento di identità”.

Stessa scelta a **La Sapienza**

B) PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE POSTAZIONI: a seguito della richiesta sulla modalità di assegnazione delle postazioni informatiche per lo svolgimento della prova, la commissione decide di far accomodare i candidati in una delle postazioni disponibili a loro scelta, come scritto nella nota informativa per i responsabili d'aula e personale di vigilanza del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di medicina A.A. 2013-2014.

A meno di una sola aula (Aula XI Palazzina Tumminelli)

elenchi d'aula predisposti in ordine anagrafico e alfabetico.

Ciascun candidato identificato ^{vergenza collocati secondo l'ordine di} ~~si colloca a sua scelta in una delle postazioni disponibili, si siede e~~ ^{impreso e} ~~posiziona~~ sul banco il documento di identità con cui è stato identificato.

In alcune sedi, invece, vi è persino una differenza tra aule e aule.

“Ciascun candidato identificato si colloca nella postazione corrispondente al numero con cui il candidato compare in ordine alfabetico nel registro, si siede e posiziona sul banco il documento di identità con cui è stato identificato” (Genova, Aula Infal2 e lab. informatico).

In altra aula, invece,

Ciascun candidato identificato si colloca **dopo aver estratto a sorte il numero della postazione da occupare tra quelle disponibili**, si siede e posiziona sul banco il documento di identità con cui è stato identificato.

“Ciascun candidato identificato si colloca nella postazione estratta, si siede e posiziona sul banco il documento di identità con cui è stato identificato” (SUN, Aula Lab. Inf., 28 ottobre).

Solo in occasione della prova di area chirurgica, quando ormai era chiaro che la copiatura era avvenuta in diverse aule, il MIUR si affretta a invitare le Commissioni a provvedere a controlli più stringenti. Il verbale, nella medesima aula di Udine citata per prima, del 30 ottobre così recita

I responsabili d'aula, in applicazione delle indicazioni ministeriali pubblicate sul sito del Cineca nella mattinata odierna in merito alla intensificazione della vigilanza da adottare in aula, hanno dato lettura dell'avviso e spostato casualmente dalle postazioni scelte alcuni candidati.

La medesima aula ove, con alto livello di punteggi, avevamo assistito a score di 45-50 punti è ora confinata su punteggi assai più bassi per i livelli di valutazione delle singole aree prescelte. Dagli 11 punti agli sporadici sopra 20 e qualche 25 quando invece, a livello nazionale, in questa prova (che era quella prescelta dai candidati), si giunge a picchi anche di 30/30 (la media è del 21,18). Nei giorni precedenti, invece, la soglia di 20 era largamente superata da quasi tutti i concorrenti.

Insomma un vero e proprio caos ove alcuni candidati hanno avuto condizioni differenti di svolgimento della prova sulla base di mere situazioni casuali giacché in numerosissime sedi (praticamente tutte) una circolare ministeriale ed un video di istruzioni abbiano superato il bando, con buona pace dei principi di gerarchia delle fonti.

Che la verbalizzazione non sia fedele, e non dia contezza di quanto davvero occorso in punto di collaborazione tra i candidati, ma meramente prestampata lo confermano, inoltre, alcuni verbali di **Modena, La Sapienza e Palermo** ove si è dimenticato di modificare l'intestazione ed è rimasto impresso **“FAC SIMILE – VERBALE D'AULA”**!

A **Napoli**, invece, sono rimasti impressi le istruzioni di compilazione *“(attenzione in due numeri devono coincidere)”*.

La differente gestione del concorso da parte delle singole Commissioni deputate dal MIUR, ha inoltre inciso anche su altri e non meno rilevanti aspetti.

Mentre in alcuni Atenei risulta a verbale che ai candidati sia stato consentito di uscire dall'aula per recarsi in bagno durante la prova (Pisa, 28-30 ottobre aula laboratori polo 5 o Pavia

31 ottobre) a Firenze un candidato è stato costretto a urinare nel cestino getta carte. Ad alcuni candidati presso alcune sedi, infatti, è stato negato l'accesso ai servizi sin dall'ingresso in aula e quindi sin dalle 8.30 (tra gli altri a Palermo). Ancora una palese difformità nella gestione del concorso nazionale.

Sono decine, infine, i verbali privi di firma di entrata o uscita dei responsabili d'aula (cfr. verbale Pavia, 31 ottobre).

3.6. La violazione dell'anonimato in fase di scelta dell'abbonamento dei quesiti a causa dell'inversione e dei presunti errori nelle domande.

A causa del pasticcio dell'inversione delle prove e degli errori su due domande di scuola, l'unico grande concorso che sin'ora aveva garantito l'anonimato, è anch'esso incappato in tale vizio. Per di più in maniera più macroscopica di tutti gli altri.

Di fatto Miur, Cineca e Commissione hanno scelto se annullare, abbonare o dare le due risposte a tutti i candidati che avessero o meno risposto in una data maniera, dopo aver saputo come gli stessi avevano risposto ed entrando persino nelle loro prove (che sono solo digitali) modificandone il contenuto sulla base della stessa decisione ministeriale.

Ad oggi nessuno è in grado di sapere, ad esempio, se un dato candidato aveva risposto “diabete insipido” o “ipocorticosurrenalismo” alla domanda abbonata dal MIUR e che vale 2,60 punti.

Ad oggi, a memoria di questa difesa, mai in un concorso pubblico l'Amministrazione aveva modificato in maniera postuma le risposte dei candidati impedendo anche al G.A. ogni verifica sull'effettiva posizione processuale. Si consideri che questa “operazione” di ingresso nelle prove con alterazione dei punteggi è intervenuta senza alcuna verbalizzazione e contraddittorio.

4. L'illegittimità della graduatoria unica ed il sistema delle opzioni.


Non meno rilevante è il vizio generale che investe l'intero concorso in virtù dell'illegittima previsione del bando secondo cui vi è la decadenza da tutte le graduatorie di scuola in ipotesi di ammissione in una di esse.

I concorrenti, ai sensi del D.M. 30 giugno 2014, n. 105 hanno la possibilità di inserire **tutte le sedi universitarie ove si svolgono i corsi di specializzazioni prescelti** e 6 scuole in tutto (“fino a due tipologie di scuole di specializzazione per ciascuna area”, art. 2).

Le aree sono 3: clinica, chirurgica e dei servizi¹⁰.

Ogni candidato per far parte delle singole graduatorie di scuola dovrà pagare tasse separate preventivamente. Trenta euro per ogni scuola. Ecco come si presenta la schermata personale di ogni concorrente dopo il concorso in relazione alle **6 scuole prescelte**.

¹⁰ Come è certamente noto al Collegio, le prove dell'area clinica e dell'area dei servizi sono quelle del “pasticcio” dello scambio delle buste. Ai candidati che hanno partecipato alle prove per accedere alle scuole di area clinica sono stati somministrati i quesiti dell'area dei servizi e viceversa.



Ma come vengono assegnati i posti messi a concorso sulla base del punteggio ottenuto all'esito delle prove?

Ai sensi del D.M. 30 giugno 2014, n. 1052, *“il Ministero **redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola**”* e, secondo la previsione del successivo bando:

- non vi sarà UNA graduatoria nazionale per tutte le scuole ma *“**una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola**”*;

- a tale scuola prescelta si viene ammessi *“**in relazione al numero dei posti disponibili**”* ove *“**collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale**”*.

Il bando di concorso, tuttavia, sembra (il condizionale è d'obbligo, stante il tenore della successiva circolare di cui si dirà) non tenere conto di tale previsione sovraordinata e dispone un diverso sistema di assegnazione dei posti che commina la decadenza (art. 8 del D.M. 8 agosto 2014, n. 612) dalle altre scuole in ipotesi di ammissione in una di quelle prescelte (***“A SEGUITO DELL'ISCRIZIONE IL CANDIDATO DECADE AUTOMATICAMENTE DA TUTTE LE GRADUATORIE DELLE SCUOLE PER CUI HA CONCORSO”***).

Per un verso, quindi, viene rispettata la fonte regolamentare sovraordinata scindendo le graduatorie delle singole scuole, per altro verso, con norma finale di chiusura totalmente scollegata dal resto della disposizione, si dispone che la graduatoria diventi, di fatto, unica e si commina la decadenza automatica dalle altre graduatorie per il sol fatto di averne accettato un'altra tra le diverse scuole.

Si badi bene non una diversa sede universitaria tra quelle prescelte: giusto per comprendere, Anestesia a Cagliari anziché a Milano, ma una diversa scuola. Si decade da Pediatria per il sol fatto che lo scorrimento è stato più veloce in Anestesia e, a meno da non voler decadere definitivamente da quest'ultima scuola e rischiare di rimanere disoccupato sino al prossimo concorso, il candidato risulta obbligato a lasciare la propria scuola dei sogni (pediatria, nel nostro esempio), quella su cui ha impostato il suo ultimo triennio di studi (con internato, tesi, etc.), per optare per quell'altra che la *roulette* russa di questo cervellotico sistema gli ha assegnato: Anestesia appunto.

Più che un concorso che rappresenta “esaltazione della meritocrazia”, come poteva esserlo nell'intento del Regolamento del 30 giugno e come definito dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato (parere n. 287/14), in sede applicativa, è divenuto un incalcolabile *“terno al lotto”* quanto meno nella scelta della scuola, tra le sei opzionate.

Anche stavolta, per usare le parole del Consiglio di Stato, *“la scelta degli ammessi (in una determinata scuola, n.d.r.) risulta dominata in buona misura dal caso”* (Sez. VI, ord. n. 3541/12).

Invero, nella successiva circolare sulle modalità di scorrimento del 5 novembre 2014, è lo

stesso MIUR che, legittimamente, sembra espungere la previsione, utilizzando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla previsione regolamentare sovraordinata testè richiamata. **La decadenza, difatti, è comminata solo per i candidati che risultano prenotati o assegnati in più scuole contemporaneamente essendo in quel caso ovvio che una scelta possa essere legittimamente compiuta.** Nessuna decadenza, invece, è annunciata per chi, come parte ricorrente, è allo stato assegnata su UNA SOLA SCUOLA e, ove accetti, rischi di perdere la possibilità di ottenere l'ammissione a seguito degli scorrimenti ancora in corso, su tutte le altre (**“A seguito dell'iscrizione o in caso di mancata iscrizione entro il 13 novembre i candidati AS decadano dalla graduatoria specifica della Scuola”**).

Secondo le stesse istruzioni ministeriali, pertanto, in conformità al Regolamento, non si decade da TUTTE le graduatorie delle Scuole per cui si concorre, ma SOLO **“dalla graduatoria specifica della Scuola”**.

DI FATTO, tuttavia, dalla verifica della graduatoria, “a seguito dell'iscrizione” si è, illegittimamente, verificata la decadenza non SOLO “dalla graduatoria specifica della Scuola” ma anche da tutte le altre.

Ciò vuol dire, essendo impossibile comprendere quanti candidati siano decaduti da scuole in cui avrebbero preferito permanere in attesa degli scorrimenti finali ed essendo impossibile comprendere come tali aspetti abbiano inciso sul complesso meccanismo dell'intera graduatoria, che è l'intera graduatoria ad essere illegittima perché erroneamente costruita.

* * *

Sia la graduatoria del 5.11.2014 del M.I.U.R. che, per quanto possa occorrere, gli altri atti indicati in epigrafe, appaiono manifestamente illegittimi e lesivi della posizione giuridica e patrimoniale di parte ricorrente che, pertanto, li impugna (nei limiti in cui possano risultare direttamente lesivi della propria situazione giuridica), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NONIES, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 17.8.1999, N. 368. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 7 E 8 D.M. MIUR 8.8.2014, N. 612 E DEGLI ARTT. 2, 3 E 5, D.M. MIUR 30.6.2014, N. 105. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. INCOMPETENZA, CARENZA DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS E DELL'AUTOVINCOLO ASSUNTO CON LA LEX SPECIALIS.

1. Sull'illegittima scelta di utilizzare ai fini della spendita dei punteggi in graduatoria una prova documentalmente diversa rispetto a quella originariamente scelta dalla Commissione per la selezione dei migliori in quella determinata Area. Come si è accennato in punto di fatto, in sede di predisposizione delle prove da somministrare ai concorrenti (in particolare nelle giornate di concorso del 29.10.2014 e del 31.10.2014), sono stati integralmente invertiti i quesiti afferenti alla “seconda parte – scuole di area dei servizi clinici” con i diversi quesiti destinati alle “scuole di area medica”.

Come espressamente preso atto dallo stesso Ministero con i comunicati stampa del 1.11.2014 e del 3.11.2014, i settori scientifico disciplinari oggetto delle prove concretamente somministrate ai candidati sono afferenti ad aree diverse da quelle relative alle specializzazioni effettivamente calendarizzate.

In altri termini, in ragione di tale macroscopica illegittimità della procedura concorsuale, ovvero l'inversione delle prove concretizzatasi nell'inserimento di un test in una busta invece di un'altra, il Ministero aveva deciso di annullare le prove falsate e riconvocare i candidati per sostenerle nuovamente.

Tuttavia, successivamente, in data 3.11.2014, a seguito della riunione della Commissione Nazionale tenutasi in pari data, il Ministero ha *“deciso di procedere, dunque, con il ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per Area che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti”*.

In altri termini, dopo aver riconosciuto apertamente che la procedura concorsuale fosse integralmente falsata, il MIUR ha in realtà statuito in un senso radicalmente opposto a tale risultanza, confermando gli esiti del concorso svoltosi in costanza di un’aperta violazione di legge.

Il che rende davvero illogico e contraddittorio l’operato dell’amministrazione, oltre che affetto da eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di ragionevolezza, nella misura in cui, pur dopo aver preso atto delle patenti illegittimità occorse nell’ambito del corso della procedura, ne ha invero confermato le risultanze. Ciò vale a maggior ragione alla luce della perizia giurata in atti e secondo cui le domande oggetto di attenzione della Commissione, oltre ad essere esatte, non dovevano essere abbonate poiché pertinenti all’area della prova. Erano altri, invece, i quesiti che, a dire dei periti di parte, dovevano essere abbonati.

A ben vedere, l’unica soluzione prospettabile a fronte delle radicali illegittimità occorse nell’ambito del procedimento valutativo doveva essere la rinnovazione della procedura in via integrale, considerando che trattasi di una graduatoria nazionale dove tutte le posizioni sono intrecciate tra di loro in un complesso meccanismo di opzioni con sedi e scuole di specializzazione che i candidati indicano quasi sempre nella misura di sei (due per area).

Come chiarito dalla giurisprudenza proprio in un’ipotesi di annullamento di singole domande nell’ambito di una prova strutturata a test, *“pare al Collegio che l’opzione più ragionevole fosse rappresentata dall’interruzione della prova e dal suo rinnovo con una nuova batteria di test. Se la stessa non poteva svolgersi lo stesso giorno, era possibile il rinvio ad una giornata immediatamente successiva. Non si dubita che l’art. 8 indichi la data della prova, eppure un inconveniente del tipo di quello verificatosi ben poteva giustificare la ripetizione dell’esame nel rispetto delle regole e della “par condicio”, mentre il temuto “clamore” non poteva dirsi inferiore a quello suscitato nella prova così come nei fatti espletata. Le conseguenze economiche per i partecipanti – provenienti da tutta Italia e chiamati ad una sosta prolungata a Brescia – non sarebbero state troppo impattanti, ove rapportate ad una prova che non poteva obbedire ai canoni di linearità, buon andamento ed imparzialità nella selezione dei candidati”* (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16.7.2012, n. 1352). Il Ministero e il Cineca (prova ne sono i verbali in atti e il resoconto ministeriale dell’incontro con le associazioni e i sindacati del 5 novembre 2014) erano stati informati per il tramite delle Commissioni che avevano raccolto le lamentele dei candidati, dell’intervenuta inversione e avrebbero potuto e dovuto interrompere la prova, prima che i candidati la completassero e acquisissero un punteggio con conseguente legittimo affidamento per il risultato acquisito. La presenza della c.d. prova di riserva citata nella stessa nota Miur del 3.11.2014 n. 1351 (doc. 14) avrebbe consentito la ripetizione anche nello stesso giorno dopo neanche un’ora di prova e come già accaduto in altri concorsi ministeriali¹¹.

2. Sulla conseguente graduatoria basata su 28 domande anziché 30. Inoltre, ove anche avesse inteso conservare gli (invero pochi) effetti legittimi della procedura, il Ministero ha perseguito tale finalità in modo del tutto illegittimo e contraddittorio.

Consta a parte ricorrente che, nell’analizzare l’effettiva portata dell’inversione dei quesiti sottoposti ai concorrenti, nella seduta del 3.11.2014 la Commissione Nazionale abbia ritenuto:

- per l’Area medica, non pertinenti i due quesiti relativi alla “Audiometria tonale liminare” e alla “Laringite da trauma vocale”;
- per l’Area servizi, non pertinenti i due quesiti relativi al “Coefficiente di ripartizione di un farmaco” e ai “Principali meccanismi d’azione della metformina”.

Orbene, sia consentito richiamare l’attenzione sulla determinazione (*recte*, sull’annuncio comunicato con il comunicato stampa del 3.11.2014) adottata dall’amministrazione di *“procedere, dunque, con il ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per Area*

¹¹ Nella Nota Miur del 3.11.2014 si legge espressamente della *“prova suppletiva”*.

[quelle relative alle prove invertite del 29.10.2014 e del 31.10.2014, ndr] – *che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti*”.

In tal modo, tuttavia, si è apertamente violato il disposto cogente della *lex specialis* di concorso che, peraltro, non risulta annullata in via di autotutela da parte dell'amministrazione.

Infatti, ai sensi del bando di concorso recato dal DM n. 612/2014, le domande di riferimento da sottoporre ai candidati sono predeterminate nel numero (70 quesiti per la prima parte; 30 quesiti per la seconda parte specifica di area; 10 quesiti per la seconda parte specifica di scuola) ed alle stesse è attribuito un punteggio differente in funzione della risposta (corretta, errata o omessa) offerta dal candidato.

Da ciò emerge chiaramente che, nel “neutralizzare” le due domande per Area sopra citate che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti, si è totalmente obliterato il criterio di valutazione delle prove stabilito nel bando, dando luogo ad una selezione sostanzialmente diversa da quella resa pubblica a tutti i concorrenti alla procedura concorsuale; una selezione non più su 30 domande con “una e una sola” risposta esatta, ma su 28 domande con una risposta esatta e due domande con tutte le risposte abbonate a posteriori!

È insegnamento proprio di codesto Collegio che “– secondo un principio elaborato nel settore degli appalti, ma applicabile anche alla procedura di concorso in esame- **la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando** – [...] **atteso che questo costituisce la lex specialis del concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela.** Ciò, anche in ragione del principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura (Cons. Stato Sez. V, 28-04-2014, n. 2201; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 14-09-2012, n. 2343; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 30-07-2012, n. 1544 e, in materia specifica di concorsi pubblici, Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2003, n.754). E' utile ricordare che il bando di gara è atto amministrativo a carattere normativo rispetto al quale l'eventuale jus superveniens di abrogazione e/o di modifica di clausole – come nel caso di specie - non ha effetti innovativi, salvo il potere di autotutela (Cons. St., sez. V, nn.128/1998; 5843/2001, 4752/2002)” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 23 dicembre 2014, n. 13090).

3. Sulla mancanza di un provvedimento ministeriale che autorizzasse la stesura delle graduatorie con tali nuovi criteri. Da quanto risulta, a seguito della riunione della Commissione Nazionale del 3.11.2014, si è immediatamente proceduto alla redazione della graduatoria nei termini sopra precisati, in totale assenza di un formale provvedimento di autotutela con cui il Ministero abbia modificato le regole che presiedono alla valutazione della prova indicate nel bando (approvato con un formale decreto ministeriale) che, dunque, risulta ancora cogente.

La determinazione assunta dall'amministrazione è illegittima perché nulla è dato sapere sull'iter formale (ove mai vi sia stato) seguito per la sua adozione: non è dato sapere, in particolare, quale sia l'autorità che ha concretamente provveduto, né per mezzo di quale atto formale, ad abbonare tali domande formalmente già approvate con un decreto ministeriale.

Trattasi di interrogativi privi di risposta che, in quanto tali, sono talmente gravi da comportare evidenti profili di illegittimità (incompetenza, eccesso di potere per illogicità, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, violazione di regole giuridiche immanenti nell'ordinamento e da sempre operanti in materia di prove selettive), riverberatisi nell'atto finale (graduatoria e conseguenti ammissioni o esclusioni dei candidati).

Laddove una decisione di tal guisa fosse stata adottata dalla Commissione Nazionale, questa avrebbe di certo esorbitato dai poteri attribuiti dalla disciplina normativa di riferimento di cui al D.M. MIUR 23.7.2014, n. 584, il cui art. 3 dispone che “*In ossequio alle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105, citato in premessa, la Commissione ha il compito di:*

- a) specificare i criteri per l'attribuzione del punteggio ai candidati al concorso unico nazionale contenuti nell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 giugno 2014, n.105 al fine di consentire al Ministero la definizione di una graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola.
- b) validare i quesiti predisposti dal soggetto cui il Ministero affiderà il servizio di predisposizione dei test per le scuole di specializzazione in Medicina per l'anno accademico 2013/2014”.

In capo alla Commissione, dunque, sono state devolute soltanto funzioni di indirizzo scientifico, con recisa esclusione di qualsivoglia potere gestionale e di amministrazione attiva che, senza alcun dubbio, vengono in rilievo laddove si tratti di modificare i criteri di selezione posti a fondamento della procedura di concorso.

È pacifico, peraltro, sulla base del noto principio del *contrarius actus*, che solo il Ministero avrebbe potuto derogare – per mezzo di un provvedimento di eguale e contrario tenore – alla disciplina dettata dal bando di concorso.

Sul punto, sia sufficiente richiamare il precedente orientamento della giurisprudenza in cui si afferma con chiarezza che solo il MIUR con decreto, e non la Commissione nominata, possa annullare uno o più quesiti del test di ammissione.

Fra le altre, si veda TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19.11.2007, n. 3293 (Presidente Evasio Speranza), pronunciata in un caso analogo ove la Commissione aveva annullato due quesiti previsti dal Decreto Ministeriale dell'epoca (che ogni anno accademico in modo identico disciplina il numero chiuso), secondo cui:

“Considerato che, anche a seguito dell'istruttoria disposta dal Collegio, non è stato possibile riscontrare l'esistenza di un decreto ministeriale che abbia modificato le regole di selezione; Considerato che le censure proposte avverso il decreto rettorale di approvazione delle graduatorie appaiono fondate sotto diversi profili, ed in particolare “per la ritenuta incompetenza dell'organo emanante l'atto principalmente gravato ad introdurre modificazioni alla procedura di selezione, ed in particolare a determinarsi nel senso di non considerare due dei quesiti predisposti al fine della valutazione della prova complessiva (..) P.Q.M. Accoglie la suindicata richiesta di sospensione”.

Anche nel caso di specie non si ha evidenza di alcun decreto Ministeriale che, dopo aver ravvisato i macroscopici errori di cui si è detto, abbia prima invertito le domande inconferenti e poi annullato e/o abbonato le risposte date dai concorrenti ai quesiti formulati in modo erroneo.

In tale contesto, non sussistendo alcuna formale e legittima modifica della *lex specialis*, l'operato della Commissione si configura quale inammissibile disapplicazione delle prescrizioni del bando di concorso (fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 17.3.2014, n. 1328).

Né, di certo, potrebbe mai ritenersi che la determinazione di modifica in autotutela delle prescrizioni del bando possa desumersi (implicitamente) da quanto “annunciato” dal Ministero per mezzo del comunicato stampa del 3.11.2014.

Opinare diversamente, significherebbe operare una palese obliterazione delle fondamentali garanzie che presiedono alla separazione delle funzioni in ambito ministeriale oltre che del principio del *contrarius actus*, per cui “l'atto di autotutela è espressione dello stesso potere di cui è emanazione il provvedimento che ne costituisce l'oggetto e, pertanto, può essere adottato solo dall'organo titolare del potere (Cons. St., V Sez., 30.11.2000, n. 6354)” (Cons. Stato, sez. V, 20.2.2006, n. 701).

In altri termini, laddove l'amministrazione avesse inteso modificare in via postuma le regole poste a presidio della procedura, è innegabile che avrebbe dovuto operare per mezzo di un provvedimento dotato, nel sistema delle fonti, di un valore gerarchicamente paritetico, rispetto al bando di concorso sulle cui prescrizioni è destinato ad incidere.

Peraltro, anche ove la struttura burocratica del Ministero avesse adottato un formale provvedimento di autotutela, l'operato dell'amministrazione si configurerebbe quale inammissibile modifica sopravvenuta delle regole poste a fondamento dello svolgimento del procedimento, con palese vulnerazione del principio del legittimo affidamento che tutti i candidati avevano riposto nelle modalità e nei criteri di selezione preconizzati nell'atto inditivo della selezione.

Non v'è dubbio che il vizio dello scambio dei plichi, così come l'abbonamento delle due domande di scuola per Malattie dell'apparato cardiovascolare ed Endocrinologia e/o le contestazioni su quelli di Geriatria e Igiene, di cui si è detto e che seguiranno, sia determinante per tutte le graduatorie e, quindi, anche per quelle di area chirurgica. In ragione della circostanza che tutti i partecipanti potevano esprimere 6 scelte (ma solo due per area), infatti, la larga parte dei candidati ha usato di tale facoltà rendendo inestricabilmente collegate tutte le graduatorie sulla base delle rinunce e delle opzioni espresse. L'ulteriore vizio denunciato in ricorso inerente la decadenza dalle singole graduatorie in ipotesi di ammissione in una di esse, inoltre, conferma che l'illegittimità generatasi direttamente per le scuole di area medica e dei servizi è, invero, automaticamente sfociata anche in tutte quelle di area chirurgica. Difatti qualora i ricorrenti avessero ottenuto il punteggio pieno per l'area delle c.d. 30 domande (nella c.d. prova di resistenza ove si valuta da un lato il punteggio massimo per il ricorrente e dall'altro si sottraggono i 30 punti all'ultimo degli ammessi come meglio si dedurrà in memoria) non vi è dubbio che si sarebbero posizionati utilmente.

Nella parte finale del presente atto, in coda al motivo IX, sono infine chiariti la portata e gli effetti di tali illegittimità in punto di ammissione sovrannumeraria di parte ricorrente.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 7 E 8 D.M. MIUR 8.8.2014, N. 612 E DEGLI ARTT. 2, 3 E 5, D.M. MIUR 30.6.2014, N. 105. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

1. Come si è detto, in sede di predisposizione delle prove da somministrare ai concorrenti (in particolare nelle giornate di concorso del 29.10.2014 e del 31.10.2014), sono stati integralmente invertiti i quesiti afferenti alla "*seconda parte – scuole di area dei servizi clinici*" con i diversi quesiti destinati alle "*scuole di area medica*".

Per ovviare al pasticcio, la decisione presa dal MIUR è stata quella 4 domande (nn. 3 e 4 dell'Area medica e nn. 9 e 17 dell'Area servizi clinici) da ciascuna delle due prove di Area, tributando conseguentemente ad ogni concorrente un punteggio (pari a + 1) per ciascuna delle due domande e, specularmente, eliminando la penalizzazione (pari a - 0,3) per chi avesse risposto in modo errato a tali quesiti.

Il MIUR ha quindi pubblicato nella pagina del sito www.universitaly.it riservata a ciascun concorrente un "*test del candidato – seconda parte specifica*" dell'Area medica e dell'Area servizi non corrispondente al file originario compilato dai candidati in sede di esame bensì emendato – per così dire, d'ufficio – secondo le precisazioni sopra esposte: detto altrimenti, nel test pubblicato, risulta che ciascun concorrente abbia risposto in modo corretto ai quesiti di cui si discorre, contrariamente a quanto accaduto nella realtà concorsuale.

L'operato dell'amministrazione – consistente appunto in un'arbitraria e unilaterale rettifica delle prove concorsuali di ciascun candidato – risulta gravemente viziato per disparità di trattamento in quanto ha comportato quale effetto l'ingiustificata equiparazione dei candidati che hanno risposto correttamente alle citate domande a quelli che vi hanno risposto in modo errato.

In altri termini, la necessità di trovare una soluzione di compromesso e conservativa della procedura a fronte dell'errore commesso dall'amministrazione in sede di predisposizione delle prove, in realtà ha avuto quale effetto quello di introdurre una situazione di equivalenza fra candidati, invero insussistente sul piano reale laddove si abbia riguardo alle risposte effettivamente offerte.

Ciò in palese contrasto con i principi di eguaglianza e *par condicio* fra i concorrenti oltre che in totale distonia con il principio meritocratico sotteso ad ogni pubblico concorso. Vi è da dire, inoltre, che il MIUR non ha mai pubblicato i file originali corrispondenti alle prove effettivamente sostenute dai candidati riportanti il punteggio visualizzato al termine della prova, ma

esclusivamente i file corretti, in tal modo rendendo impossibile, innanzitutto, il confronto fra la prova svolta e quella rettificata d'imperio dall'amministrazione e, di conseguenza, accertare la precisa entità del pregiudizio e/o del vantaggio arrecati ai concorrenti in considerazione dall'operazione eterointegrativa delle prove.

2. La situazione assume una gravità ancora maggiore considerando che la medesima impostazione (di correzione automatica ed unilaterale delle prove di alcuni candidati) è stata disposta anche in relazione a quesiti il cui esame non ha formato oggetto della riunione della Commissione Nazionale del 3.11.2014 ma egualmente ritenuti erronei dagli anonimi (in quanto non risulta che sia mai stato emesso alcun formale provvedimento a tale fine) correttori.

Ciò è quanto accaduto, ad esempio, in relazione alla domanda n. 3 predisposta per la scuola di Malattie dell'apparato cardiovascolare e alla n. 8 per la scuola di Endocrinologia e malattie del ricambio.

In tali casi, il MIUR ha riconosciuto che i quesiti sono stati in questo caso mal formulati, sebbene le perizie in atti riconoscono i quesiti corretti con una e una sola risposta corretta ed esatta (nel caso di cardiologia addirittura i periti riconoscono come esatta la stessa risposta che inizialmente aveva dato come corretta il Miur).

E' chiaro che in una procedura nazionale, dove tutti i candidati indicano più opzioni, ad essere viziata a seguito di questi macroscopici errori e con un c.d. effetto domino è l'intera graduatoria e non parte di essa.

III. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI 5, 11, 12, 38, 46, 49, 52 E DI QUELLI MEGLIO INDICATI IN PERIZIA E 5 DI IGIENE E 8 DI GERIATRIA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEGLI ARTT. 6, 7 E 8 DEL D.M. 8 AGOSTO 2014, N. 612, NONCHÉ DEGLI ARTT. 2, 3 E 5 DEL D.M. 30 GIUGNO 2014, N. 105. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 368/1999. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio e alla formazione dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

Non si riesce davvero a comprendere perché un dato candidato che ha rassegnato una risposta totalmente errata ad uno dei quesiti abbonati, debba di fatto guadagnare anche 4 punti (2 per aver sbagliato a cui si somma la neutralizzazione per chi aveva ben risposto) nella graduatoria nazionale sconvolgendo ed intrecciando variabili impossibili da rendicontare ex post nei confronti di questo o quel candidato. Se una risposta è **INDISCUTIBILMENTE** errata e nessuno lo nega, neanche la Commissione, perché dare il punto indiscriminatamente? Attenzione non si tratta di un quesito con due risposte esatte possibili ove l'effetto disorientante può aver inciso anche su chi non ha risposto o ha risposto scegliendo le altre opzioni, ma di quesito con una **SOLA** risposta esatta che, inizialmente, era stata erroneamente indicata come tale dal MIUR (il richiamo è, tra l'altro, al quesito di endocrinologia).

Come si desume anche dalla consulenza tecnica di parte versata in atti, nel caso di specie il test era caratterizzato da altre domande errate, ulteriori rispetto a quelle individuate come tali dallo stesso MIUR (cfr. il verbale della Commissione nazionale del 3.11.2014) e in gran parte richiamate nella parte in fatto.

2. Si richiamano a titolo esemplificativo le domande errate e/o fuorvianti indicate nella

perizia in atti, rappresentando come la assenza della bibliografia o di idonei parametri di riferimento, ha determinato una forte opinabilità su molti quesiti. Tuttavia, la difesa pur censurando l'indeterminatezza delle regole concorsuali nel presente motivo, e la assenza di tali criteri di riferimento ha richiesto di accertare l'erroneità dei quesiti palesemente errati (l'esempio in nota¹² con bibliografia di una domanda non oggetto di perizia chiarisce la peculiarità della vicenda).

3. Analizziamo velocemente alcune tra le domande più note alle cronache rimandando alla perizia in atti da intendersi parte integrante del presente atto. La domanda n. 38 della prima parte comune generale recitava *“Quale delle seguenti affermazioni sul processo aterosclerotico è vera?”*

A. *Le molecole di adesione quali le VCAM-1 sono espresse sulle cellule endoteliali e agiscono come recettori per i linfociti*

B. *L'ateroma rappresenta la lesione iniziale dell'arteriosclerosi*

C. *A differenza delle lipoproteine a bassa densità (LDL), la lipoproteina (a) non è particolarmente aterogena*

D. *Le lesioni aterosclerotiche precoci riducono il lume vascolare ma non creano significative limitazioni al flusso sanguigno”.*

Secondo il MIUR, la risposta esatta sarebbe la A e, tuttavia, come debitamente documentato nell'allegata consulenza tecnica, risulta parimenti corretta anche la D.

La domanda n. 49 della Prima parte comune generale (28.10.2014) recitava: *“Individuare l'affermazione corretta sulla Gastrina:*

A. *La Gastrina è presente in due forme di 17 e 34 aminoacidi;*

. *Viene secreta esclusivamente dalle cellule G dell'antro gastrico;*

D. *Gli effetti biologici sono mediati dall'innalzamento degli ioni Ca^{++} ”.*

Secondo il MIUR la risposta esatta sarebbe la A.

Tuttavia, corretta è la risposta B.

Infatti, la circostanza che l'acetilcolina stimoli la secrezione di gastrina è comprovato nella letteratura medica¹³, laddove è pacifico che la stimolazione vagale si fondi sull'azione dell'Acetilcolina, ovvero il neuro trasmettitore del sistema parasimpatico, la cui azione viene

¹² La domanda di cui al parametro generale al n. 12 della Prima parte comune (prova del 28.10.2014) recitava: *“Nell'otite media in bambini di età superiore a due anni:*

A. *è buona norma osservare i bambini per 72 ore dall'insorgenza del sintomo senza antibiotici, se necessario con terapia del dolore;*

B. *è buona norma trattare al più presto con antibiotico;*

C. *è buona norma attendere, prima di iniziare la cura del dolore;*

D. *non è utile un follow up dopo il primo episodio”.*

Secondo il Ministero, la risposta esatta sarebbe la A.

Tuttavia, risulta esatta anche la risposta B, in quanto nella formulazione della domanda non viene specificato di quale quadro clinico si tratti (ad esempio, otite monolaterale, bilaterale, media, grave).

Sul punto si consideri, ad esempio, quanto riportato nelle linee guida della Società Italiana di Pediatria per cui, nel bambino di età superiore a due anni con otite media bilaterale grave, la cura con somministrazione di antibiotico va iniziata subito (<http://www.sipps.it/pdf/lineeguida/otite.pdf>, spec. pag. 30).

Inoltre, le più recenti linee guida americane affermano che la terapia antibiotica va avviata in caso di otite media con otore, otite media mono o bilaterale con sintomi gravi. La vigile attesa può essere applicata solo in assenza di otorrea o sintomi gravi (The diagnosis and management of Acute Otitis Media, A. S. Lieberthal, A. E. Carroll, T. Chonmaitree, T. G. Ganiats, A. Hoberman, M. A. Jackson, M. Doffe, D. T. Miller, R. M. Rosenfeld, X. D. Sevilla, R. H. Schwarz, P. A. Thomas and David, E. Tunkel, Pediatrics, 2013, 131.).

¹³ Si veda, ad esempio, Berne & Levy, Di Matthew N. Levy, Bruce M. Koepen, Bruce A. Stanton, casa ed. Elsevier Masson, 2007, IV ed., 463, secondo cui *“la fase cefalica della secrezione gastrica è normalmente evocata dalla vista, dall'odore e dal sapore del cibo. Le fibre vagali colinergiche e i neuroni colinergici intramurali mediano la fase cefalica della digestione. L'acetilcolina liberata da questi neuroni stimola direttamente la secrezione di HCL da parte delle cellule parietali, inoltre, l'acetilcolina provoca indirettamente la secrezione stimolando la secrezione di gastrina da parte delle cellule G dell'antro gastrico e del duodeno”.*

Si veda anche Unigastro, *Manuale di gastroenterologia*, Ed. Gastroenterologia italiana, ed. 2007-2008, 188, secondo cui *“la gastrina regola la secrezione di HCL, sia attraverso una stimolazione diretta sulle cellule parietali, sia indirettamente attraverso la stimolazione del rilascio di istamina. Essa viene rilasciata dalle cellule G antrali in seguito a veri stimoli, tra cui la distensione gastrica antrale, la stimolazione vagale e alcuni componenti del cibo”.*

esercitata proprio dal nervo vago mediante una trasmissione definita colinergia.

Inoltre, la domanda n. 46 della prima parte comune (28.10.2014) recitava: *“Quale delle seguenti affermazioni sui soggetti affetti da sindrome di Klinefelter è vera?”*

A. Hanno una probabilità maggiore di sviluppare cancro alla mammella rispetto ai maschi normali;

B. Hanno normali livelli sierici di testosterone e testicoli normali;

C. Hanno un'aumentata incidenza di ipospadia;

D. La diagnosi può essere fatta solo dopo la nascita”.

Secondo il MIUR, la risposta esatta sarebbe la A.

Tuttavia, risulta parimenti esatta anche la risposta *sub C*.

Si veda, in dottrina, C. Foresta, A. Lenzi, Commissione Siams per le malattie rare, A. Radicioni, G. Balrcia, A. Ferlin, D. Pasquali, L. Vignozzi, CLEUP SC 2010, Ed. Univ. Di Padova, 126, secondo cui *“anche da un punto di vista clinico non esistono molti elementi per la diagnosi. Peraltro, è stata segnalata, in alcuni casi, la presenza di ipotonia muscolare ed una maggior incidenza di anomalie genitali, in particolare il criptorchidismo, ma anche il micropene ed, eccezionalmente, anomalie più complesse come scroto bifi do o ipospadia. Il pregresso criptorchidismo stato identificato in una significativa percentuale (27%) di pazienti con SK rispetto a pazienti senza aneuploidia dei cromosomi sessuali (8%), in un'ampia serie di pazienti (10.469) afferenti alla clinica andrologica del gruppo di Nieschlag e coll. (13). Recentemente, questi dati sono stati confermati riportando una prevalenza più alta nei soggetti con SK rispetto allapopolazione generale anche se non significativa”*.

La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, pronunciandosi nel modo seguente: *“il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino **elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari**. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento”* (Cons. Stato, Sez. VI, 26.10.2012, n. 5485).

La confusione ulteriore creata dalla pessima ed imprecisa (se non del tutto errata) formulazione dei quesiti, ha causato ai candidati un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare posta la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito (se non, addirittura, risposte corrette assolutamente non coincidenti con quelle indicate come tali dal MIUR).

In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa, ove i concorrenti sono tutti collocati nell'ambito di pochi punti è imprescindibile *“che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costitu[endo tale elemento] un preciso obbligo dell'Amministrazione”* (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Ed infatti, secondo la giurisprudenza, *“il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame.*

La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (T.A.R.

Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591).

Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla.

Al riguardo, peraltro, l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

4. L'illegittimità della prova è apprezzabile anche da un ulteriore punto di vista.

L'art. 7, comma 9 del Bando di concorso stabilisce che *"Ai fini della preparazione alle prove e in relazione ai temi di studio si specifica quanto segue:*

...

b) Seconda parte della prova

Parte di area (30 quesiti con 4 opzioni di risposta)

Tali quesiti sono definiti in relazione a scenari predefiniti a livello di area, in modo che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici. La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare, alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell'area di riferimento indicati nell'allegato 2".

Ne consegue che le domande relative alle aree avrebbero dovuto comportare la valutazione di dati clinici, diagnostici ed analitici riferiti alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico-disciplinari (SSD) fondamentali dell'area medesima.

Tuttavia, nel caso di specie tale prescrizione non è stata rispettata, né in relazione all'Area medica, né in relazione a quella dei servizi, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, in quanto – per espresso riconoscimento del Ministero – le aree sono state palesemente invertite e dunque una prova per un'area è stata utilizzata per l'altra e poi – sempre per riconoscimento del Ministero - fra le domande di tali aree erano compresi in realtà anche (almeno) due quesiti affatto pertinenti, essendo riferiti a SSD assolutamente inconferenti rispetto all'area stessa (il riferimento, ormai è noto, è alle domande nn. 3 e 4 dell'Area medica e nn. 9 e 17 dell'Area servizi clinici).

In secondo luogo, poiché anche le rimanenti 28 domande per ciascuna area hanno determinato la valutazione di dati clinici, diagnostici ed analitici riferiti alle materie riconducibili solo ad alcuni e non a tutti gli SSD fondamentali dell'area medesima, come invece prescritto da bando.

Con riferimento all'Area medica, ad esempio, non è stato predisposto alcun quesito riguardante il SSD fondamentale di Area MED/38 mentre, quanto all'Area dei servizi clinici, non è stato predisposto alcun quesito relativo ai SSD di area MED/38, BIO/09, MED/07, BIO/10 e BIO/16.

Ebbene, ciò nonostante, nelle suddette prove di area (come già detto invertite al momento della somministrazione della prova ai concorrenti), non sono state eliminati i quesiti (diversi da quelli espressamente riconosciuti come inconferenti da parte del MIUR) riguardanti i SSD fondamentali dell'altra area.

I quesiti in questione sono i nn. 8, 9, 12, 13, 14 e 17 per l'Area medica (inclusi i SSD fondamentali dell'Area servizi BIO/10 e MED/07) e i nn. 1, 2, 9, 12 e 20 per l'Area servizi (inclusi il SSD dell'Area medica BIO/14).

A ciò si aggiunga, che alcuni dei suddetti quesiti di area hanno incluso SSD caratterizzanti e non fondamentali dell'area medesima, i quali avrebbero dovuto essere sottoposti ai candidati soltanto nella parte specifica della prova riguardante la singola prova di concorso: il riferimento è, per l'Area medica, ai quesiti nn. 1, 5, 7, 25, 26 e 28 afferenti ai SSD caratterizzanti di scuola MED/16, MED/19, MED/35, MED/06 e, per l'Area servizi, al quesito n. 3 relativo al SSD caratterizzante di scuola MED/36.

5. Ancor più drasticamente, quanto all'attendibilità scientifica della prova somministrata ai candidati, giova evidenziare che il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si predispone e si utilizza un test in base dall'importanza così rilevante.

Ciò in palese distonia rispetto a quanto accade negli altri ordinamenti: *"Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers"*. Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: *"meet the intended purpose"* e che *"are appropriate for the intended test takers"*¹⁴.

Come si deduce dagli studi della dottrina sul punto¹⁵, mentre in America e nel mondo anglosassone i test vengono predisposti e sperimentati prima della somministrazione seguendo appositi protocolli, nel nostro ordinamento essi risultano un insieme acritico di domande del tutto avulse dal contesto di riferimento e dai principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati.

Prima di poter somministrare un test, è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (Planning phase), alla selezione dei contenuti del test (Design phase / initial specifications), alla produzione vera e propria degli item (Development test). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l'analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere "messo sul mercato" e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di quesiti costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni domanda del test deve essere selezionata solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.

Dai documenti ministeriali, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

6. In ultimo appare opportuno evidenziare che le valutazioni della Commissione nazionale per il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2013/2014 sia con riferimento alla pertinenza delle domande invertite alle aree oggetto della prova, sia relative ai quattro quesiti neutralizzati, sono illegittime in quanto adottate in assenza di tre componenti.

In particolare, erano assenti il giorno 3 novembre 2014, i Prof.ri Claudio Rugarli, Francesco La Rosa e Franco Tagliaro, rispettivamente professori in Medicina interna, Igiene generale e applicata e Medicina legale.

L'assenza dei predetti Professori ha inciso negativamente sulla valutazione della pertinenza delle domande invertite alle aree di riferimento, in quanto la composizione della Commissione era stata predeterminata al fine di garantire la presenza di un esperto per ogni materia di riferimento.

¹⁴ <http://www.apa.org/science/programs/testing/fair-code.aspx#a>.

<http://ncme.org/resource-center/code-of-professional-responsibilities-in-educational-measurement/>.

¹⁵ Fra gli altri, BARNI M., *Etica e politica della valutazione*. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., *Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche*, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

La Prof.ssa Monica Barni è straordinario nell'Università di Siena e si occupa scientificamente di *"etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test"*. Con D.M. 7 agosto 2012, è stata nominata dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.)

Così non è stato.

7. Analogo discorso vale per le domande abbonate per le scuole di specializzazione. Più volte è stato rappresentato come le graduatorie delle scuole, per le plurime opzioni espresse dai candidati, siano tra loro intrecciate e connesse, e diffusamente abbiamo disquisito sull'effetto domino derivante da qualsiasi piccolo movimento delle graduatorie. Nel caso di specie (vedi melius parte in fatto) sono state abbonate due domande per due scuole, sebbene non lo dovessero essere con conseguenze per tutta la graduatoria nazionale. L'importanza di tali domande è riportata nello stesso verbale del 3 novembre 2014, ove la Commissione lo riconosce sia in termini didattici, sia in termini di punteggio poiché il bando ha dato il doppio punteggio per tali domande (2 punti in caso di risposta esatta e 0,6 in caso di risposta sbagliata). Il verbale del c.d. abbonamento (doc. 8) del 4 novembre 2014 è firmato dal solo Presidente della Commissione; non si capisce con quale soggetto delle Commissioni il Presidente Prof. Stella abbia interloquito per disporre un abbonamento discutibile e contraddittorio. Difatti come più volte riportato per la scuola di cardiologia il Miur indica come esatte due risposte, ma per la scuola di Endocrinologia si indica come esatta una ulteriore risposta che a nostro avviso è oggi valida non essendovi alcun atto formale di abbonamento della domanda da parte dell'unico organo competente a cambiare le regole del bando, il Ministero.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.M. 8 AGOSTO 2014 N. 612, PUNTO 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 97 E 34 COST., INTESI COME RAGIONEVOLEZZA, LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLO STATO E CERTEZZA DEL DIRITTO (ART. 3), BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA (ART. 34) E DELL'ART. 1 C. 2 DEL D.P.R. 487/1994.

1. Alla luce di quanto premesso in fatto (punto 3) ed in particolare circa le evidenti illegittimità riscontrate durante la prova di concorso, si palesa la sequela di violazioni perpetrate dall'Amministrazione, con riferimento ai basilari principi fondanti lo svolgimento di pubblici concorsi.

In primis è patente la totale assenza di un'adeguata istruttoria, (o quantomeno se condotta non conosciuta conferente), riferita alle modalità di organizzazione della prova che doveva garantire identici standard in tutta Italia, preferibilmente in unica sede nazionale, con pc e postazioni collocate in cabine e collegati a gruppi di continuità di tensione, non collegati alla rete e privi di tastiera (che al contrario vi erano in difformità al bando e come risulta verbalizzato, cfr. verbale Catania 31 ottobre). Ciò che è emerso, in particolare, non è tanto un problema di mancata vigilanza giacché nella specie non serviva alcuna collaborazione essendo più semplice osservare lo schermo altrui e poi rispondere.

Tale situazione viene aggravata dalla poca comprensione delle regole del bando sulle disposizioni nelle aule disattese, perché mal esplicate nel video di paternità ministeriale, dalla maggior parte delle commissioni.

2. Dalle risultanze dei verbali, dai punteggi identici in alcune aule, emerge coralmente come la prova sia stata falsata. **La documentazione fotografica in atti, tuttavia, prova che tali strumenti erano in aula e ciò è potuto accadere anche in quanto le aule non erano schermate** (ciò è avvenuto, fra l'altro, nella sede di Milano – Edificio IULM 1 – Aula informatica, 29.10.2014), per inibire la capacità di trasmissione e di ricezione degli apparecchi elettronici. Si è già detto, inoltre, della patente disparità di trattamento da aula ad aula anche presso i medesimi Atenei. Il MIUR ha errato, quindi, nel non aver previsto – né, di certo, applicato – degli adeguati standard di sede e delle modalità di svolgimento delle prove omogenee su tutto il piano nazionale; infatti, anche la stessa previsione contenuta nell'art. 5, dell'Allegato 4 al Bando – secondo cui il personale di vigilanza per ciascuna sede è “*fissato in numero pari ad almeno una unità ogni 30 postazioni*” – si appalesa del tutto inidonea ad assicurare un adeguato livello di

vigilanza, lasciando un amplissimo margine di scelta a livello territoriale ed aprendo la strada ad un trattamento differenziato dei concorrenti a seconda del luogo in cui gli stessi hanno svolto la prova.

Tutto ciò, oltre ad aver influito, *inter alia*, sul principio di simultaneità del concorso su tutto il territorio nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del bando, ha determinato uno svolgimento non genuino della prova con grave compromissione altresì dei principi sottesi all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza.

L'imparzialità, in particolare, richiede condizioni uniformi per tutti i partecipanti al procedimento amministrativo di selezione per l'ammissione alla scuola di specializzazione: se alcuni hanno avuto la possibilità di scegliere la propria collocazione nell'ambito delle aule di esame ed hanno avuto a disposizione computer connessi alla rete internet durante lo svolgimento delle prove, la discriminazione è palese: soprattutto in una prova in cui la velocità è elemento essenziale.

I principi di cui all'art. 97 Cost., peraltro, non possono ritenersi rispettati solo perché non può con certezza definirsi quanto tali circostanze abbiano inciso sullo svolgimento della prova. *“È ormai jus receptum che, nel compimento delle operazioni selettive, [ci si] deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità – senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; del contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate e siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri”* (Cass., Sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14547; in termini, 19 aprile 2006, n. 9049). Ed è proprio quello che, invece, nella specie è occorso ai ricorrenti, che, a differenza di altri, hanno subito una gestione della prova non conforme a legge.

3. Anche gli strumenti messi a disposizione sono, di fatto, inidonei a raggiungere lo scopo prefissato. Non si può usare un software che cambia la risposta data sol perché si clicca sulla parte bianca dello schermo e, di ciò, nessun candidato è preavvertito; non si possono gestire i casi di black out in maniera differente a Chieti rispetto a Verona, consentendo ai candidati di confrontarsi sulle domande somministrate.

Un siffatto *modus operandi* *“ha fatto venir meno, con grave nocumento all'interesse pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l'affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego”* (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 24 ottobre 2002, n. 1781).

La giurisprudenza sul punto ha precisato che le norme che assicurano la *par condicio* tra i concorrenti di un concorso, ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice, in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui gli elementi di vantaggio siano idonei ad ingenerare vantaggi¹⁶.

Non occorre, dunque, che in concreto sia stata provata l'effettiva incidenza del vantaggio su ogni concorrente *“essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti”*, di aver ottenuto condizioni di svolgimento migliori rispetto ai ricorrenti; *“elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale”* (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

¹⁶ In tal caso, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il vantaggio si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di *“pericolo oggettivo”*, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il vantaggio sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei partecipanti bastando invece, che la disapplicazione oggettiva delle norme di concorso, incida sull'interesse primario delle procedure concorsuali in termini di trasparenza e *par condicio* (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Proprio in tema di uso di materiale non consentito, inoltre, è stato chiarito come *“la disposizione in forza della quale i candidati a concorso di pubblico impiego non possono <portare> con sé non solo appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, pena l'esclusione dal concorso, trova applicazione indipendentemente dalla pertinenza del materiale vietato alla prova di concorso e dall'accertamento sulla sua consultazione o meno da parte del candidato”* (Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 1992, n. 432).

Nella specie, non potendo escludersi nessuno dei candidati perché non colpevolmente fruitori dei vantaggi, sono i ricorrenti che devono essere ammessi.

Si consideri che il gran numero dei partecipanti e l'incrocio tra le varie graduatorie vede centinaia di studenti collocati in un fazzoletto di 2 o 3 punti, ragion per cui l'aiuto non richiesto fornito in alcune aule è stato, certamente, decisivo nella collocazione in graduatoria di questi. Vi sono scuole con un solo posto messo in palio a livello nazionale e, la maggior parte di esse, ha non più di 20 posti in tutta Italia.

Come ben chiarito in simili occasioni dalla giurisprudenza *“ad avviso del Collegio le concrete circostanze di fatto verificatesi durante la procedura selettiva non sono state idonee ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all'accesso al corso di laurea”. Tra gli studenti “si è da subito creata una disparità (impossibile da rendicontare “ex post”)”* (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352).

E ciò su vari profili: dagli aiuti durante la prova per le diverse condizioni di concorso, sino al diverso impatto delle domande errate o abbonate.

*“Il Collegio ritiene fondate le censure formulate in via principale nel ricorso, riguardanti la violazione delle regole poste a garanzia del corretto svolgimento della procedura concorsuale e della par condicio tra i concorrenti. Non è possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione (interamente addebitabile alla negligenza dell'Università di *****) abbia falsato lo svolgimento delle prove, ma è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati la possibilità di giovare di condizioni di vantaggio rispetto agli altri. L'esito delle prove e la conseguente graduatoria risultano dunque illegittimi”* (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105).

4. Con particolare riferimento alla violazione dell'art. 4 al D.M. 8 agosto 2014 n. 612, punto 1.

I test di ammissione sono sempre stati caratterizzati da fughe di notizie, aiuti dall'esterno e dall'interno dell'aula. E' la modalità “a crocetta” stessa ad incentivare ed aiutare questi illeciti metodi giacché bastano davvero pochi attimi per copiare qualche risposta in più e decidere il destino di questo e quel concorrente.

Dopo i noti fatti del 2007 e le chiare indicazioni del Commissario anticorruzione (cfr. la nota raccomandazione già richiamata), anche sul punto si giunse ad un'importante vittoria per la Funzione Pubblica della Cgil (Federazione Medici), per l'UDU e per ogni difensore della legalità. La divisione all'interno delle varie aule doveva avvenire con il criterio dell'età anagrafica ed i gemelli dovevano essere divisi. Così facendo sarà davvero impossibile per i candidati con mire truffaldine portarsi dietro illeciti aiuti.

Presso una sterminata sfilza di Atenei, complici le illegittime indicazioni del MIUR rispetto al suo stesso bando contenute in un video ed in una circolare, tuttavia, i candidati sono stati liberi di sedersi con accanto il “compagno preferito”. E di ciò vi è la prova documentale in tutti i verbali ove, a differenza della previsione di bando, è indicato che

Ciascun candidato identificato si colloca a sua scelta in una delle postazioni disponibili, si siede e posiziona sul banco il documento di identità con cui è stato identificato.

Il fatto che per mano di alcune Commissioni, peraltro, si sia correttamente applicato il bando aggrava ancor di più tale scelta dando vita ad una patente violazione della par condicio concorsuale rendendo assolutamente casuale l'applicazione di una regola rispetto ad un'altra.

elenchi d'aula predisposti in ordine anagrafico e alfabetico.

1
Ciascun candidato identificato *vergonza collocati secondo l'ordine al* si colloca a sua scelta in una delle postazioni disponibili, si siede e *ingrosso* e posiziona sul banco il documento di identità con cui è stato identificato.

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL D.DIR. 24/04/2012, N.74 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. La confessione dello scambio dei plichi e la decisione di incidere sulle prove già svolte abbonando alcune domande a causa di tale errore, è stata resa dopo che i punteggi dei singoli candidati erano già pubblici e le graduatorie, di fatto, già in mano al CINECA e dopo che, quindi, ad ogni compito era stato dato un nome. Diciamo di più, persino dopo che le graduatorie avrebbero già detto ed era noto chi è fuori per 2-3 o quattro punti.

Le segnalazioni sulla discrasia delle domande, d'altra parte, venivano proprio dai singoli candidati.

I Commissari nella scelta dell'abbonamento delle domande, tuttavia, sapevano già, quale punteggio era stato attribuito a quel singolo candidato e, quindi, come "aiutarlo" ad arrivare al punteggio dell'ultimo ammesso depennando o confermando la valutazione su questo o quel quesito. Si è, in altre parole, verificato ciò che la complessa lex specialis di concorso aveva in tutti i modi cercato di evitare e cioè che in fase di correzione (nella specie ricorrezione o riesame che sia) i commissari sapessero a chi apparteneva quel dato punteggio.

Nonostante il Consiglio di Stato, in fattispecie analoga riguardante i test di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso, avesse chiarito come *"appare particolarmente fondata la censura di violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere"* giacchè le *"operazioni compiute dalla Commissione [hanno] rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di ASSICURARE CHE LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI AVVENISSE NEL PIÙ STRETTO ANONIMATO e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l'imparzialità dell'Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato"*, anche per il concorso delle specializzazioni la circostanza è stata, seppur con modalità diverse, ripetuta.

La violazione dell'anonimato, quindi, è duplice ed eclatante:

- in primis in quanto alla Commissione sono state sottoposte le censure "interessate" dei vari candidati (quelli di area medica e dei servizi nonché quelli che hanno concorso per le scuole in cui vi sono stati annullamenti di domande) evidentemente non più anonimi;
- in secondo luogo perchè il singolo commissario ha saputo a quale quesito era interessato il candidato da agevolare.

Si poteva accedere alla soluzione adottata solo in ipotesi in cui (SOLO) i singoli candidati sapevano il loro punteggio e come avevano risposto alle singole domande e, in particolare, a quelle interessate. L'anonimato è andato compromesso, invece, nell'ipotesi che ci occupa ove tutti, in quanto previsto dalla lex specialis, dovevano sapere e conoscere il punteggio complessivo dei candidati tanto da poter avere avuto accesso alle prove modificandone il contenuto.

2. Le modalità procedurali previste dal bando, avrebbero dovuto assicurare anche nella prova in questione la segretezza e la trasparenza della selezione e l'anonimato di tutti i candidati.

Ed invece, a causa del pasticcio commesso dai compilatori dei test, l'anonimato è stato sgretolato.

Non sembra necessario ricordare, ma ci pare dovuto in ragione delle difese spiegate *ex adverso* in altre occasioni dalla difesa erariale, che *“il principio della segretezza è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale, dovendo, al contrario, essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali”* (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490).

Le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni, né dei candidati, né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicchè, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di *“pericolo oggettivo”*, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

3. Proprio in ipotesi di prova concorsuale basata su somministrazione di quiz a risposta multipla, oltre al già richiamato ed autorevole parere del Consiglio di Stato n. 6032/11, anche altro Tribunale ne ha ribadito la rilevanza chiarendo come *“va condiviso il secondo gruppo di motivi di censura, con cui si sottolinea che le operazioni relative alla seconda correzione (successive alla scoperta del presunto errore materiale che avrebbe inficiato solo alcune delle batterie dei tests sottoposti ai partecipanti al concorso), e la conseguente nuova graduatoria, pubblicata in data 26.10.2007, oggetto del presente giudizio, sono state poste in essere successivamente all'apertura delle buste, contenenti i dati identificativi dei candidati, dopo la prima correzione, con conseguente violazione del principio della segretezza e dell'anonimato delle prove scritte dei concorsi pubblici”* (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 gennaio 2008, n. 186)¹⁷.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ.

¹⁷In analoga situazione a fronte della detta situazione si è sancito che *“va riconosciuto altresì il diritto def[i] ricorrent[i] all'ammissione ed all'iscrizione al primo anno del Corso di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione), con l'annullamento della graduatoria “limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea”* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528). In senso conforme, il Consiglio di Stato secondo cui *“sotto questo profilo, dunque, il ricorso è fondato e la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia (...) L'accoglimento del suddetto motivo di ricorso esime dall'esame degli altri motivi, all'accoglimento dei quali i ricorrenti avrebbero perduto ogni interesse”*.

1. Sull'inesistenza di un verbale che sveli come e se sia avvenuto il presunto fatto dello scambio.

La presunta vicenda dello scambio dei plichi delle prove del 29 e del 31 ottobre tra l'area medica e l'area dei servizi è confessata dal CINECA e dal MIUR.

A ben vedere, tuttavia, non v'è traccia dagli atti di concorso di cosa sia davvero accaduto e perché.

Non v'è un verbale che, in data precedente al concorso, abbia cristallizzato l'attività pubblicistica svolta dal Cineca per conto del MIUR e dato atto del confezionamento dei plichi.

Né, d'altra parte, dai verbali di formulazione dei quesiti redatti dalla Commissione insediata al MIUR, è possibile comprendere se, davvero, i quesiti somministrati il 29 fossero quelli da destinare ai candidati del 31 e viceversa. Considerando che è indiscusso che la controparte sia entrata nei compiti cambiando (abbonando) le risposte fornite per dare il punteggio, non si può escludere nulla, neanche che l'errore dell'inversione non vi sia stato affatto, o che sia stato generato ad hoc considerando che la Commissione del 3 novembre 2014 individua solo due domande su 30 con diversi SSD.

Difatti, dai verbali si evince esattamente l'opposto. Emerge, infatti, che le differenze e le peculiarità tra le due macro aree medica e dei servizi hanno persino impegnato le Commissioni in attività differente e separata.

Ecco lo stralcio del verbale dell'11 settembre 2014.

Il Prof. Stella, poi, dà inizio ai lavori per il prosieguo della validazione dei test e suddivide l'esame del materiale fornito da Selexi alle sottocommissioni così composte: per l'Area Medica, che resta nella stanza 31, il Prof. Rugarli (referente) ed il Prof. Vantini, ai quali si aggiunge il Presidente stesso; per l'Area dei Servizi, che si reca nella stanza 5 del I piano, il Prof. Francesco La Rosa (referente), il Prof. Luigi Ruco, il Prof. Franco Tagliaro ed il Prof. Alessandro Giordano. L'Area Chirurgica che si reca nella stanza 6 del I piano, il Prof. Giulini (referente), il Prof. Gentile ed il Prof. Martinelli, avendo terminato la validazione del materiale di propria competenza, inizia a suddividere i test per difficoltà ed argomento.

I commissari lavorano separatamente alle singole aree del test sulla base della loro specifica competenza, confessandone, così, un'evidente differenza nei contenuti, salvo poi, dichiarare che le due prove (medica e dei servizi) erano sostanzialmente intercambiabili? Qualcosa non torna, o il verbale del 3 novembre è completamente "sballato" e creato ad arte per "salvare" la prova, o è stato tutto creato per favorire qualcuno. "Astrattamente" (così come richiede la Plenaria del Consiglio di Stato sull'anonimato) non lo si può escludere, per la prima volta nella storia dei test la controparte è entrata in ogni compito e ha alterato le risposte; nessuno può scartare l'ipotesi che per "alcuni" candidati si potesse immaginare un miglioramento con ben 6 quesiti abbonati (magari sbagliati).

1.1.a E' stata già analizzata la scabrosa vicenda dell'"ingresso" all'interno dei compiti per modificare le domande. Mai in un concorso pubblico l'Amministrazione aveva modificato in maniera postuma le risposte dei candidati impedendo anche al G.A. ogni verifica sull'effettiva posizione processuale. Questa "operazione" di ingresso nelle prove con alterazione dei punteggi è intervenuta senza alcuna verbalizzazione e contraddittorio tra le parti. La presente violazione a nostro avviso si intreccia, logicamente e giuridicamente, con la censura dell'omessa verbalizzazione dell'intervenuta inversione delle prove.

1.2. Per quanto brevemente esposto, è evidente che per comprendere se tale scelta sia legittima deve aversi riguardo, ab initio, all'effettiva volontà della Commissione in fase di selezione e validazione di tali quesiti nonché, in coda, dei fatti effettivamente occorsi al Cineca e tali dall'aver causato lo scambio dei plichi. Da quanto consegnatoci in sede di accesso, tuttavia, non è dato riscontrare né il primordiale elenco di domande da somministrare così come vagliate dalla Commissione né, tantomeno, il verbale del Cineca di confezionamento dei plichi

e stampa degli items.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione.

Anche per quanto occorso in merito ai due quesiti di “malattie dell’apparato cardiovascolare” ed “endocrinologia”, che anch’essi risulterebbero validati e rivisti come tutti gli altri, non pare contestabile che la verbalizzazione in atti non è affatto sufficiente a garantire un’analisi postuma dei lavori della Commissione.

1.3. Autorevolissima giurisprudenza, mai confutata nel merito, e proprio in *subjecta materia* ha chiarito che “*consegue che l’applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all’interno dell’organo; l’eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l’insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell’atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la “verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova” (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).* In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa” (così Tar del Lazio, sez. III bis del 18 giugno 2008 n. 5986).

Nella specie abbiamo esclusivamente un racconto della cronistoria di come hanno lavorato i Commissari senza neanche l’elenco “vero” della domande validate sottoscritto da parte di tutti i Commissari (si veda per un confronto il verbale del Ministero della Salute sull’elaborazione dei quesiti di medicina generale ove, quanto meno, sono presenti le domande somministrate e ove si può effettivamente avere certezza che quelle somministrate furono scelte dalla Commissione) e senza che possa scorgersi, ad esempio, il perché, pur se le domande prescelte fanno parte del medesimo SSD, siano state individuate per far parte della batteria dei test di area medica anziché dell’area dei servizi.

1.4. Tanto premesso, non è dubitabile che l’assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull’attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l’inesistenza di quell’attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598; per un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

2. Sulla mancata approvazione degli atti di concorso.

Gli atti di concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito www.university.it non sono mai stati approvati dal Rettore degli Atenei ove è istituita la scuola né, in ipotesi si ritenesse che serva un’approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

“L’approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell’Amministrazione

competente, al di là dell'improprio 'nomen iuris', è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice" (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Non si può dubitare, infatti, che *"anche se l'Amministrazione ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi, resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta"* (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), e ciò in quanto l'Amministrazione, *"oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali"* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *"per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall'esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata"* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

2.1. Ciò appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi accaduti dopo la celebrazione della prova quali:

- lo scambio delle domande dei giorni 29 e 31 ottobre;
- la verbalizzazione inconfutabile in numerosissime sedi di concorso di contravvenienza documentale rispetto alle indicazioni del bando (in primis sulla collocazione nelle aule);
- l'abbonamento generalizzato di due domande per l'area medica e altre due per l'area dei servizi nonché di altre due di scuola (malattie dell'apparato cardiovascolare e endocrinologia);

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati giacché il Ministero e gli Atenei hanno omissis qualsiasi nuova adozione provvedimento.

Non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento riguardando *"aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza"* dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

VII VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 1998 N. 383 E DELL'ART. 3, 4, 32, 33, 34. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A., VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1. A parere della difesa uno sbarramento alle scuole di specializzazione c.d. "a imbuto" e meglio descritto nella parte in fatto è gravemente lesivo del diritto allo studio sancito e tutelato all'art. 34 Cost., a mente del quale *i capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi* e rileva a maggior ragione nel caso di specie ove vi è una **continuità formativa** tra la laurea in Medicina e la specializzazione che da sola risulta incompleta e non idonea all'ingresso nel mondo del lavoro.

Infatti, i provvedimenti impugnati penalizzano, ingiustamente e paradossalmente, moltissimi medici, disincentivandoli proprio al completamento dei più alti gradi degli studi e non dando loro alcun tipo di sbocco lavorativo diverso. La violazione è talmente grave, pare a chi scrive, che possa essere anche ricondotta ad una violazione del diritto allo studio, direttamente sancito nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale esprime ancora meglio che *"Nessuno deve vedersi rifiutare il diritto all'istruzione"* (per l'applicazione CEDU, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010; TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010). **La norma appena citata va ormai ritenuta applicabile anche alle ipotesi di diritto alla formazione:** in tal senso, è utile rinviare alla decisione del 3 luglio 2007, resa nella causa MÜRSEL EREN c. TURQUIE (*Requête n° 60856/00*), ed ancor prima la decisione, ivi richiamata, *Leyla Şahin c. Turquie* ([GC], n° 44774/98, §§ 134-142, CEDH 2005-

XI).

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ NELLA FORMAZIONE, COME COROLLARIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART. 34 COST. E DEL DIRITTO AL LAVORO EX ART. 4 COST.; SVIAMENTO, ILLOGICITÀ ED INCOERENZA, ASSENZA DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE.

I provvedimenti impugnati, per giunta, nulla dicono circa le ragioni che avrebbero indotto all'adozione di una nuova procedura così restrittiva che sostanzialmente mira ad espellere dal circuito formativo e lavorativo italiano i non vincitori.

In ogni caso, occorre aggiungere che qualunque possa essere la motivazione, essa sarebbe illogica ed incoerente rispetto al perseguimento della finalità pubblica cui dovrebbe orientarsi l'azione e la politica Stato. Si può quindi sin d'ora denunciare il vizio di eccesso di potere per sviamento, illogicità ed incoerenza rispetto al parametro di buona amministrazione sancito all'art. 97 Cost.

In sostanza, l'incoerenza di non far ottenere la borsa a più di un concorrente su due, che comunque proseguirà nei tentativi concorsuali perdendo parte delle proprie conoscenze caratterizzate da un'alta obsolescenza in un settore ove il fabbisogno comprova l'esigenza di immissione nel circuito lavorativo di questi giovani medici, pare francamente inaccettabile, specialmente ove si consideri l'assenza di un interesse pubblico all'allontanamento e all'esclusione di questi medici abilitati.

3. La parte in fatto ha chiarito come nella procedura di cui ci si occupa i due Ministeri competenti, Salute e Università, dopo attenta valutazione del fabbisogno e della capienza strutturale dei reparti abbiano stabilito che vi fosse un'esigenza di 8200 borse di studio. Tali dati risultano confermati all'interno dello stesso decreto ove si riportano da "*formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2013/2014 8190 unità*". Tale dato è ulteriormente confermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (doc. 13)

Non pare necessario soffermarsi a commentare ulteriormente tali dati, essendo evidente la correttezza del procedimento di determinazione del numero delle borse; ad avviso degli scriventi la assenza di copertura economica non può comprimere il costituzionalmente tutelato diritto alla formazione, lavoro, studio, salute etc. poiché diversamente sarebbero violati gli stessi principi della Corte Costituzionale che hanno all'epoca stabilito dei criteri di legittimità per limitare i posti nel campo medico. Nel caso di specie i posti, già ridotti per garantire il rispetto di quegli standard qualitativi minimi e rapporti di qualità tra strutture, docenze, reparti etc., patirebbero una ulteriore limitazione legata solo ad aspetti di bilancio che renderebbe inutile a priori ogni forma di istruttoria per la determinazione delle borse.

4. La giurisprudenza ha sempre garantito, sia nel caso di superiori esigenze sanitarie di fabbisogno del territorio, sia nel caso di carente messa a bando di posti e di sottostima delle strutture formative, il criterio che generasse il massimo utilizzo delle risorse; la giurisprudenza ha da sempre teso verso la massima utilizzazione delle risorse, arrivando a tale principio o dal maggiore fabbisogno o dal superiore criterio della capienza strutturale. Il caso di specie è invece ancor più grave e nitido poiché si chiede espressamente che venga rispettato lo stesso parametro definito dai competenti ministeri. (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 16 aprile 2010, n. 1688; in termini anche T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, ord. 25 febbraio 2010, nn. 465 e 471; Cons. Stato, Sez. VI, ord. 30 luglio 2010, n. 3785).

5. Il criterio da utilizzare proviene dalla **Corte di Giustizia Europea (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, Nicolas Bressol e altri contro Gouvernement de la Communauté française**, punti 68-71). Così come in caso di rischio al bene "Salute" la protezione della qualità formativa deve essere accantonata e non salvaguardata, a maggior ragione dove questa qualità è possibile nelle 8200 borse, non è possibile derogarvi per motivi di bilancio ove è a

rischio un bene della vita come la salute, da alcuni ritenuto anche un principio supremo dell'ordinamento costituzionale.

La C.G.E., rappresentando un quadro simile ma attinente rispetto a quello che caratterizza l'attuale fase di contingenza del nostro Paese in tale ambito, ha recentemente evidenziato come “una penuria di operatori sanitari porrebbe **gravi problemi per la protezione della sanità pubblica** e che la prevenzione di tale rischio **ESIGE** la presenza di un numero sufficiente di diplomati sul territorio medesimo per esercitare una delle professioni mediche o paramediche contemplate dal decreto oggetto della causa principale”¹⁸.

6. Perché cinquemila e non 8194 come stabilito dai peculiari calcoli istruttori delle Regioni e degli altri Organi? Perché si è arrivati a 5000 dai circa tremila inizialmente fissati per problemi di bilancio? Con che istruttoria si è giunti a 5000 borse passando da quelle 3000 circa inizialmente concesse? La risposta è semplice; nessuna istruttoria vi è stata se non una “trattativa” e un braccio di ferro tra le forze in campo che ha portato ad una riduzione rispetto al fabbisogno di 8190 borse senza che vi fosse alcuna motivazione in merito. Del resto non è la prima volta che in campo medico dopo aver raggiunto determinati parametri numerici vi si deroghi aumentando o diminuendo i posti. Ciò è accaduto ad esempio con il D.M. Miur di ampliamento dei posti a medicina nella misura lapidaria del 10% o 15 % (D.M. 23 novembre 2011). In tal caso è noto al Collegio come sia in fase cautelare in fase di merito l'On.le Tar dispose ammissioni sovranumerarie¹⁹ e come in tali fattispecie il fabbisogno non fosse coperto.

VIII. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO DI “CURRICULUM” AL SINGOLO CONCORRENTE.

Come noto, l'art. 6 del Bando di cui al DM Miur n. 612/2014, stabilisce che “*il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in graduatoria (massimo 135 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 15 punti) e al punteggio conseguito nella prova (massimo 120 punti)*”.

Il comma 2, inoltre, dispone che il punteggio relativo ai titoli è parametrato al voto di laurea e al curriculum (composto, a sua volta, della media aritmetica degli esami sostenuti e del voto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti la singola scuola).

Orbene, il Ministero ha specificato i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio dei concorrenti, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, in maniera errata e manifestamente ingiusta, trascurando completamente l'esistenza di profonde differenziazioni tra gli ordinamenti didattici dei singoli Atenei di provenienza dei candidati ovvero presupponendo erroneamente la sussistenza di una situazione (invero inesistente) di eguaglianza tra i singoli ordinamenti didattici di Ateneo.

Ciò ha causato una manifesta disparità di trattamento sul piano nazionale tra concorrenti provenienti da differenti Atenei, determinando l'attribuzione ai medesimi di un punteggio differenziato nonostante la sostanziale condizione di parità in termini di possesso dei titoli

¹⁸ Ove quindi “sussistano incertezze quanto all'esistenza o alla rilevanza di rischi per la tutela della sanità pubblica sul proprio territorio”, **lo Stato membro è addirittura tenuto ad “adottare misure di protezione senza dover attendere che si verifichi la penuria di operatori sanitari”** (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, cit.)

¹⁹ (Ordinanza n. 1773 del 18 maggio 2012 - sez. III bis – Tar per il Lazio, sede di Roma, Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore; Ordinanza n. 836 del 4 marzo 2011- sez. III bis – Tar per il Lazio, sede di Roma Paolo Restaino, Consigliere, Estensore; Ordinanza n. 785 del 2 marzo 2012 – sez. III bis – Tar per il Lazio, sede di Roma, Paolo Restaino, Consigliere, Estensore)

preordinati all'accesso alla procedura concorsuale.

Più nello specifico, l'art. 6, co. 2, lett. b), n. 2, del Bando ha attribuito un punteggio massimo di 5 punti per il voto ottenuto dal singolo candidato negli esami fondamentali e caratterizzanti la singola scuola di specializzazione per cui ha inteso concorrere, secondo lo schema di cui allegato 2 della *lex specialis* medesima.

Al momento della presentazione della propria domanda di ammissione al concorso, ciascun candidato ha autocertificato, ai sensi dell'art. 5, co. 5, lett. b) del Bando, gli esami sostenuti nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia, indicando per ciascuno la denominazione dell'esame, i CFU, il voto conseguito e il settore o i settori scientifico disciplinari inclusi nell'insegnamento.

In una fase successiva della procedura di compilazione della predetta domanda telematica, il sistema, ai fini dell'attribuzione del punteggio predeterminato da bando per ciascuna scuola di specializzazione prescelta, ha consentito al candidato di selezionare i soli esami con voto superiore o uguale a 27/30, includenti nel proprio insegnamento (o corso integrato) gli SSD fondamentali e caratterizzanti la singola scuola, così come indicati nell'Allegato 2 al Bando.

Tale impostazione, tuttavia, non tenuto nella minima considerazione la circostanza che ciascun Ateneo potesse decidere autonomamente, inserendoli nel proprio ordinamento didattico, la denominazione degli esami nonché, soprattutto, quali SSD includere negli stessi, creando un indebito vantaggio a determinati candidati.

Emblematico è il caso dell'Università degli studi di Roma "Sapienza" laddove a seconda dell'ordinamento di appartenenza (Vecchio o Nuovo) al medesimo esame, svolto sulla base del medesimo programma, con i medesimi testi e nell'ambito del medesimo appello era attribuito un rilievo differente nell'ambito della valutazione del curriculum.

Ad esempio per la Scuola di Neuropsichiatria Infantile, di Psichiatria, di scienza dell'Alimentazione, nonché Ginecologia e Ostetricia all'esame di Metodologia Medico Scientifica Medicina Legale era attribuito un SSD (BIO/09) che consentiva l'inserimento nel curriculum per il nuovo ordinamento mentre per il vecchio ordinamento non poteva essere conteggiato.

Parimenti per Scienza dell'Amministrazione all'esame di Metodologia Medico Scientifica Sanità Pubblica all'esame del nuovo ordinamento era attribuito un SSD (BIO/10) che consentiva l'inserimento nel curriculum, mentre il medesimo esame superato nell'ambito del vecchio ordinamento non rilevava.

Per la scuola di Neurologia l'esame di Neurologia svolto nell'ambito del vecchio ordinamento non poteva essere inserito nel curriculum, in quanto i CFU attribuiti allo stesso erano 5,75 mentre lo stesso esame superato nell'ambito del nuovo ordinamento poteva essere inserito in quanto i crediti attribuiti erano 6.

La procedura predisposta dal MIUR, pertanto, parametrando la determinazione del punteggio da attribuire al curriculum dei candidati, a dati solo apparentemente assimilabili sul piano nazionale e di ciascun dipartimento, ha dato luogo ad un'evidente disparità di trattamento tra i concorrenti che, ancora una volta, è letteralmente impossibile da rendicontare ex post e mediante prove di resistenza per l'intreccio inestricabile tra le varie graduatorie.

IX. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ PER L'AMMISSIONE DEI MEDICI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 368. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE. VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI, ESORBITANZA NORMATIVA E ANCORA SULLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA MINISTERIALE.

1. Il bando di concorso e con esso tutte le graduatorie, sono illegittime nella parte in cui hanno provveduto ad attuare la decadenza da tutte le graduatorie delle altre scuole di specializzazione diverse da quella di assegnazione stravolgendo il sistema delle opzioni ed incidendo, a catena, sulle posizioni di tutti i partecipanti. La disposizione del bando ed i successivi provvedimenti attuativi sono illegittimi per violazione della fonte sovraordinata rappresentata dal Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, D.M. 30 giugno 2014, n. 105.

Come chiarito in premesse è proprio il Regolamento, sin dal proprio art. 1, a chiarire che non esiste un concorso unico per tutte le scuole ma, di fatto, diverse prove, uguali su tutto il territorio nazionale, che formano, unitariamente, una graduatoria nazionale per singola scuola. *“La prova d'esame si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili risposte, ed è divisa in due parti”* (art. 1).

Proprio in tal senso si è svolta una prova comune per tutte le scuole su 70 domanda tenutasi il 28 ottobre 2014. Nei successivi tre giorni (28, 29 e 30 ottobre) sono invece state celebrate le specifiche prove di scuola il cui punteggio, unitamente a quello dei titoli, è stato sommato a quanto ottenuto nella parte comune.

All'art. 5, comma 2, del Regolamento, si dispone che *“il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola. (...) sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato. Al fine di consentire la formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale, il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, indica in ordine di preferenza le sedi universitarie per le quali intende concorrere”*.

L'unico limite, per la gestione della formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale *“per ciascuna tipologia di scuola”* è rappresentato dall'onere di *“indica[re] in ordine di preferenza le sedi universitarie per le quali intende concorrere”*, senza alcuna ulteriore restrizione rispetto al tetto massimo di 6 scelte (due per area) di cui si è già accennato in punto di fatto.

E ciò non a caso. Se è scritto chiaramente che *“il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola”* non possono esservi dubbi circa l'evidente impossibilità di interferenze tra una graduatoria di una scuola e quella di un'altra.

Anche la tassa di partecipazione è autonoma e va pagata per ogni scuola cui si concorre (art. 5).

2.1 L'applicazione legittima del Regolamento, al contrario, avrebbe dovuto determinare le seguenti opzioni:

- o, come previsto dal Regolamento, le scelte delle scuole non sono graduate in precedenza e non v'è, quindi, alcuna possibilità di comminare la decadenza dall'accettazione dell'una nelle restanti graduatorie;

- oppure, in ipotesi di possibilità di comminare la decadenza dalle altre graduatorie all'esito dell'ammissione in una di queste, andava graduato l'ordine di preferenza, non modificabile, delle scuole e non solo delle sedi.

Tanto con riguardo alla superiore fonte regolamentare, quanto con riferimento alla successiva circolare sulle modalità di scorrimento del 5 novembre 2014 e in relazione agli altri concorsi gestiti con le medesime modalità di graduatoria unica nazionale fondata sulle opzioni, non v'è dubbio che è illegittima l'imposizione di una scelta di iscrizione ad una scuola con automatica decadenza da tutte le altre ove, allo stato, è ancora possibile essere ammessi in virtù degli scorrimenti in atto.

Così come statuito, stavolta dal Consiglio di Stato con riguardo alla graduatoria

unica per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina *“l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun [corso di laurea], ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato [corso di laurea] perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande”* (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

Identica causalità, anzi forse più accentuata, si ha nel caso che ci occupa ove è solo la velocità di scorrimento della graduatoria a farla da padrone. Essendo ogni graduatoria autonoma, a prescindere dal punteggio ottenuto, si assiste a scorrimenti totalmente differenti in qualità (riferendosi alla sede) e quantità, ragion per cui, esattamente come capitato alla ricorrente, tra qualche giorno potrebbe ritrovarsi ammessa nella “propria” prima scelta, ma senza potervi più iscrivere.

La scelta del MIUR, di cui al bando e la sua applicazione contrastante persino rispetto alla propria stessa circolare del 5 novembre 2014 è, quindi, in conflitto con ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza anche con riguardo all'art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU, e per l'effetto dell'art. 117, comma 1, Cost. (violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi internazionali) (Cons. Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 839; T.A.R. Lazio, Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 4453; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051, relativa ad una fattispecie assolutamente identica a quella per cui è causa).

Sugli effetti di tale illegittimità anche con riguardo a tutti gli altri vizi denunciati in ricorso.

Ciò vuol dire, semplificando e andando a chiarire in concreto l'effetto determinante su tutte le graduatorie e non solo sui singoli ricorrenti, che l'applicazione della clausola illegittima del bando ha sconvolto tutte le graduatorie di scuola con un meccanismo impossibile da rendicontare ex post. Crollando la previsione del bando, tutti i successivi provvedimenti resi in ottemperanza a tale illegittimo atto (modifica del punteggio, iscrizioni dei candidati, la stessa celebrazione del test, etc..), sono evidentemente illegittimi perché fondati su un non più esistente presupposto giuridico. L'intera sequela procedimentale è destinata a crollare e, con essa, il diniego di ammissione di parte ricorrente.

Proprio come chiarito da codesto On.le Tribunale in *subiecta materia* “in applicazione dei principi generali in materia di effetti delle pronunce del giudice amministrativo – l'annullamento di un atto del procedimento determina, in via di illegittimità derivata, l'annullamento del provvedimento finale e implica i consueti effetti (caducatorio, ripristinatorio e conformativo), con la conseguenza che, in relazione alla fase del procedimento colpita, si determinano, da un lato, i soggetti interessati al mantenimento dell'atto, cioè i controinteressati e, dall'altro, i concreti effetti dell'annullamento; (...)” (Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 4736).

D'altra parte, l'espunzione della sola clausola illegittima (con correlativo interesse all'eliminazione solo in capo ai soggetti che astrattamente possano dimostrare un vantaggio – peraltro assai complesso da dimostrare se non per casi evidentissimi, per le centinaia di variabili da mettere in campo - da tale situazione non essendo possibile sapere se, in ipotesi ab origine di espunzione di tale clausola, il singolo concorrente si sarebbe trovato o meno in condizione di essere ammesso in una data graduatoria) darebbe vita alla concreta impossibilità di ricostruire, *ex post*, l'esatta collocazione in graduatoria di tutti i soggetti coinvolti anche in quanto “non è possibile affermare né se parte ricorrente si sarebbe collocata utilmente né, in caso affermativo, presso quale università italiana” (T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 21 dicembre 2012, n. 4736).

“A termini di stretto diritto”, quindi, l'intera procedura andrebbe annullata, il

M.I.U.R. dovrebbero riedire il proprio potere in maniera conforme al dettato di codesto On.le T.A.R. e tutti i candidati dovrebbero essere messi in grado di partecipare ad una procedura di concorso conforme a Legge.

3.1. *In primis* appare immediatamente doveroso chiarire che tale soluzione, sin dalla fase cautelare, **non comporta affatto il rigetto della richiesta di ammissione ma ne conferma la fondatezza.**

Parte ricorrente, infatti, preso atto dell'illegittimità dell'intera selezione che ha inciso su tutti i soggetti in maniera variamente determinante, deve essere immediatamente posto nella medesima situazione degli ammessi pur nella consapevolezza che ciò potrà comunque comportare l'annullamento dell'intera selezione (che dovrebbe precedentemente passare per l'integrazione del contraddittorio) in sede di merito. Grazie a tale riallineamento di tutte le posizioni lese da una procedura comunque illegittima, tanto gli ammessi quanto gli esclusi, potranno giungere sino alla definizione di merito del giudizio in una situazione di assoluta parità e si eviterà il consolidamento di posizioni, comunque guadagnate all'esito di un concorso illegittimo, che non meritano una migliore salvaguardia rispetto ad altre.

Ciò vale sia nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione, a prescindere dal punteggio ottenuto essendo impossibile, come chiarito in precedenza, rendicontarne gli effetti.

3.2. Preso atto che l'incidenza sulla prova di concorso del vizio riscontrato ha certamente inciso in maniera potenzialmente difforme ed incidente sui diversi partecipanti alla selezione, dobbiamo a tal punto comprendere, se, con riguardo alla specifica competizione che ci occupa, quella dell'annullamento sia, davvero, l'unica soluzione che, *“a termini di stretto diritto”*, dovrebbe essere dichiarata.

3.3. Nella specie, come già trattato innanzi a codesto On.le T.A.R., il concorso che ci occupa, in quanto “ciclico” è ontologicamente non annullabile per carenza di interesse dei ricorrenti che non otterrebbero null'altro se non la possibilità di partecipare al medesimo concorso (ribandito) a cui, comunque, potranno partecipare (in tali termini vedasi la sentenza del Tar del Lazio del 18.07.2014 n.7752 Presidente Biancofiore, Con. Rel. Loria; T.A.R. Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396 cit.).

Ed infatti *“un eventuale annullamento radicale delle prove selettive non sarebbe concretamente satisfattivo, poiché rimetterebbe semplicemente le candidate nella condizione di partenza, vale a dire quella di dover partecipare a nuova selezione, senza determinare neppure, stante la difficoltà e la complessità di organizzazione di simili dispositivi di verifica selettiva, un effetto anticipatorio della prova di accesso - rispetto al quale potrebbe sussistere un residuale interesse strumentale all'annullamento – prima del tempo in cui essa è naturalmente prevista per l'anno accademico successivo. Essendo, infatti, imminenti le nuove prove per l'accesso al[le specializzazioni] per l'a.a. 2014-2015, l'annullamento della selezione per il 2013-2014 farebbe, verosimilmente, slittare la ripetizione della prova in coincidenza con quella del nuovo anno accademico, non producendo alcun effetto incrementale rispetto all'attuale posizione di aspettativa delle ricorrenti”* (T.A.R. Campobasso, n. 396/13, cit.).

In definitiva, l'evoluzione sancita dalle norme del Codice del processo va ad allinearsi all'ormai consolidata visione dottrinale e giurisprudenziale secondo cui il giudizio amministrativo verte non più su un atto, del quale si contesta la legittimità, bensì su un rapporto. Un rapporto che vede interfacciarsi P.A. e privato e che ha ad oggetto l'indagine, compiuta dal giudice, circa la fondatezza della pretesa vantata, in via oppositiva ovvero pretensiva, dal secondo nei confronti della prima. E che ove si risolva positivamente per il *civis*, merita di concludersi con quel *quid pluris* che la tutela risarcitoria è in grado di conferirgli.

Il concorso, quindi, innanzi ai vizi riscontrati è NON annullabile per carenza di interesse in capo a parte ricorrente rispetto alla relativa domanda; essendo primordiale la necessità di tale verifica della legittimazione attiva all'azione non v'è dubbio che è solo ad una tutela reale (anche a mezzo del risarcimento in forma specifica, forse più consona

essendoci delle borse da pagare) che può accedersi.

3.4. Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacchè trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, ad essere ammessi ad un corso di specializzazione universitario solo all'esito del quale potrà ottenersi la specializzazione. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

Se, poi, scavalcando il principio espresso chiarissimamente dal comma 1 dell'art. 34 della Costituzione, si volesse imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuare all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato e che le stesse sono state concepite nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nazionale.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedimentali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria.

Il diritto allo studio ed alla formazione professionale, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego di ammissione al corso di laurea, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**; **C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457**; **T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352**; **T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**; **T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**).

Da ultimo si veda la posizione del C.G.A. che ha chiarito come “l'annullamento del diniego di ammissione comporta necessariamente che gli appellanti incidentali hanno titolo all'immatricolazione: tale immatricolazione deve essere disposta anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili, secondo l'orientamento giurisprudenziale cui

questo Consiglio ha già aderito nel confermare (cfr. C.G.A. n. 466 del 2013) la sentenza breve del TAR Palermo n. 457 del 2012 alle cui motivazioni si fa espresso rinvio” (C.G.A. 26 settembre 2014, n. 557).

La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di specializzazione si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi al corso di specializzazione cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica, *“in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale”* (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.).

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>, la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dalla scuola), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare la scuola), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *“il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale”* (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come appare icu oculi evidente, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *“sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”* e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa *“sia in tutto o in parte possibile”* (art. 2058 c.c.).

ISTANZA ISTRUTTORIA

La fondatezza del presente ricorso risulta chiaramente dimostrata sia dalla suesposta trattazio-

ne, che dalla documentazione prodotta in giudizio.

1. In ogni caso, ove ritenuto opportuno e necessario, si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia disporre apposita attività istruttoria, anche a mezzo di verifica o consulenza tecnica d'ufficio, anche al fine di accertare l'attendibilità logica e scientifica delle domande indicate in narrativa e in perizia (integralmente richiamata e non trascritta al mero fine di non appesantire il presente atto) come errate e fuorvianti.
2. Si chiede, inoltre, di ordinare al Ministero, alle Università sedi della procedura e al Cineca di fornire copia dei verbali di correzione della prova svolta dal Cineca e di quelli relativi allo svolgimento della prova di selezione presso tutte le sedi (solo in parte consegnati, anche relativi alle strutture private che hanno partecipato alla prova e presso cui si sono sviluppate notorie irregolarità). Sotto quest'ultimo profilo, si ribadisce che, essendo la procedura unica a livello nazionale, è del tutto irrilevante che il vizio si radichi in una sede diversa da quella in cui ricorrente ha sostenuto la prova.
3. In modo particolare poi si rappresenta che nell'incontro del 5 novembre 2014 tra aspiranti specializzandi e Miur (incontro formalizzato in un verbale doc. 9) è stato riportato che "il Prof. Mancini – Capo Dipartimento Miur – evidenzia che nel verbale del 3.11 la commissione nazionale sottolinea la conferenza tra quesiti e la pertinenza degli stessi ai SSD specificando che il bando di concorso, all'allegato 2, stabiliva già le procedure di correlazione dei quesiti per le singole aree (art. 7 e 9 lettera b). La Dottoressa Veneziani chiede ancora se la Commissione ha controllato gli SSD originariamente assegnati e il Prof. Mancini specifica che non è entrato ancora in possesso del verbale della Commissione dei lavori e del verbale primitivo. La dott.ssa Veneziani ritiene che per loro è significativo che vengano giudicati intercambiabili. Il dott. Bertoglio domanda per quale motivo il Ministro o il Cineca non hanno eseguito un'ulteriore verifica." Tale verbalizzazione è stata contestata dai rappresentanti del Comitato dei ricorrenti ove con lettera racc.a.r è stato richiesto di riformulare la verbalizzazione (vedasi in nota²⁰ e sub doc. 10 la richiesta di rettifica del verbale intercorso dalle parti sociali presenti). In poche parole nell'incontro il Ministero ha ammesso l'esistenza di un verbale "primitivo" di assegnazione degli SSD e il Ministero ha spiegato che la riattribuzione degli SSD è intervenuta sulla base della ri-analisi dei quesiti che ha redatto un verbale nel quale assegnava i nuovi SSD ai quesiti con eccezione dei due abbonati. Si chiede pertanto l'acquisizione del c.d. verbale primitivo e poi apposita verifica e/o consulenza tecnica d'ufficio diretta ad appurare la concordanza tra i due verbali in termini di attribuzione di SSD e le domande da abbonare sulla base del primitivo verbale.
4. Si chiede poi se l'intervenuto abbonamento delle quattro domande delle due aree invertite sia intervenuto con provvedimento ministeriale o altro provvedimento diverso dal verbale del 3.11.2014 e se e con quale atto sia intervenuto l'abbonamento della domanda di cardiologia e endocrinologia (vd. Relativo motivo di diritto n. II).

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordina-

²⁰ "In realtà la Dott.ssa Federica Veneziani chiede se l'Azienda vincitrice della gara d'appalto ha fornito un verbale nel quale a ciascuna domanda veniva attribuita un'appartenenza ad un ssd. Il Prof. Mancini conferma l'esistenza di tale verbale. La Dott.ssa Veneziani chiede, ancora, se le medesime domande siano state validate, in termini di pertinenza agli ssd attribuiti dalla ditta vincitrice dell'appalto, dalla Commissione nazionale e se esista un verbale di tale validazione.

Il Prof. Mancini evidenzia che nel verbale del 3.11 la Commissione nazionale sottolinea la coreferenza tra quesiti e pertinenza degli stessi ai SSD specificando che il bando di concorso, all'allegato 2, stabiliva già le procedure di correlazione dei quesiti per le singole aree (artt. 7 e 9 lettera b.). La Dott.ssa Veneziani chiede la modalità con cui è stato riattribuito un ssd ai quesiti in seguito allo scambio di prove da parte del Cineca.

Il Prof. Mancini spiega che la riattribuzione degli ssd è stata basata sulla rianalisi dei quesiti da parte della Commissione nazionale che ha redatto un verbale nel quale assegnava i nuovi ssd ai singoli quesiti con eccezione dei due quesiti per ciascuna prova in seguito eliminati. La Dott.ssa Veneziani chiede se sia stata verificata la concordanza tra i verbali di attribuzione iniziali delle singole domande da parte della ditta vincitrice della gara d'appalto ed il verbale di riattribuzione successivo allo scambio delle prove. Il Prof. Mancini specifica che non è entrato ancora in possesso del Verbale della Commissione dei lavori e del Verbale primitivo pertanto tale controllo non è ad oggi stato fatto. La Dott.ssa Veneziani sottolinea l'importanza di tale verifica.

ri particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto della S.V.E. 12 novembre 2013, n. 23921. Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo ove i ricorrenti hanno sostenuto la prova (di prima opzione), al M.I.U.R. e al CINECA nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui sono incorse l'Ateneo, il MIUR e il CINECA comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulle prime due amministrazioni (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all'“*arbitro*” della competizione.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare, si chiede la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento alla prima graduatoria del 5 novembre 2014 e alle successive graduatorie di scorrimento, e in ogni caso l'iscrizione con riserva e in soprannumero alle scuole di specializzazione indicate nella domanda di partecipazione al concorso secondo l'ordine riportato nelle tabelle di cui al presente atto e comunque secondo la tabella in atti nella scheda di ogni singolo candidato.

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza del fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al *periculum in mora*, ci si permette di portare all'attenzione dell'On.le Tribunale adito l'esigenza di ottenere una pronuncia cautelare con la massima urgenza.

Infatti, la mancata concessione della misura cautelare impedirebbe a parte ricorrente di poter effettuare, nelle more della definizione di merito del contenzioso, l'iscrizione alla Scuola di specializzazione, pregiudicando in modo grave e irreparabile la possibilità di programmare altre scelte di vita e universitarie.

In altri termini, in difetto di una misura cautelare che sospenda l'esecutività della graduatoria (per la parte relativa alla posizione del ricorrente) e consenta l'ammissione con riserva, anche in soprannumero, al corso del corrente anno accademico, l'odierna ricorrente vedrebbe vanificata la possibilità di frequentare il corso di specializzazione per cui è causa.

Con ciò vanificando la tutela giudiziale invocata e pregiudicando irreparabilmente la possibilità di ottenere il bene della vita cui aspira.

Per converso, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare alle Amministrazioni resistenti dalla concessione – nei termini sopra indicati – dell'invocata misura cautelare, atteso che l'inserimento di una o più unità in soprannumero non influirebbe (anche in ragione del sovrabbondante fabbisogno strutturale) in alcun modo sul regolare svolgimento del corso di laurea.

In definitiva, solo un'ammissione (*rectius*, immatricolazione) con riserva e in soprannumero consentirebbe, infatti, all'odierna istante di giungere, *re adhuc integra*, alla deliberazione nel merito della presente impugnativa: ove, infatti, parte ricorrente dovesse attendere gli esiti della

decisione di merito, vedrebbe sostanzialmente impedita la propria possibilità di frequentare con profitto il primo anno della scuola di specializzazione, con ciò sostanzialmente vanificando la propria aspirazione.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo TAR intestato Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previo accoglimento dell'istanza cautelare e – ove occorra – dell'istanza istruttoria sopra formulate, annullare i provvedimenti impugnati e condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento del danno cagionato a parte ricorrente in forma specifica, attraverso la sua immatricolazione anche in sovrannumero alle scuole di specializzazione per cui è causa indicata nella prima tabella in ricorso (e in prima sede in ossequio a quanto statuito dall'On.le Tar adito con Ord. 3466/2014, nonché parere del Consiglio di Stato 1679/14) e/o in subordine, anche ai sensi dell'art. 34 c.p.a., previo accordo con l'Amministrazione resistente ai fini dell'individuazione della scuola di assegnazione nel rispetto di tutte quelle indicate in domanda e nel rispettivo ordine di sedi e, ancora in via subordinata, per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa.

Vinte le spese.

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, il presente atto comporta il pagamento del contributo unificato in misura pari a 325 euro.

Roma, 02.01.2015.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti